

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1988, n. 57.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1988. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1988, n. 58.

Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione Pag. 17

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1988, n. 59.

Autorizzazione all'acquisto di immobili vari da destinare in parte ad insediamenti produttivi ed in parte a sedi di servizi dell'amministrazione regionale. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1988, n. 60.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1987 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1988, n. 61.

Assesamento del bilancio di previsione per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 62.

Immissione nei ruoli regionali del personale docente ed educativo della Valle d'Aosta di particolari categorie di personale scolastico Pag. 19

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 63.

Disciplina sull'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della regione autonoma Valle d'Aosta Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 64.

Nuova misura dell'indennità regionale corrispondente al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne ed elementari della Regione per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 65.

Provvedimento di finanziamento in diversi settori di intervento. Autorizzazione e contrazione di mutuo passivo Pag. 22

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1988, n. 66.

Rifinanziamento della legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, concernente interventi della Regione a favore delle imprese consorziate al consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta e successive modificazioni Pag. 23

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1988, n. 67.

Modificazione per l'anno 1988 nella destinazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni Pag. 23

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1988, n. 68.

Modificazioni per l'anno 1988 della destinazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1988, n. 69.

Erogazione al consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta di un contributo per l'anno 1988 per l'abbattimento del tasso di interesse delle anticipazioni su cessioni di crediti commerciali (factoring), perfezionate da aziende valdostane. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1989, n. 1.

Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, recante la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta Pag. 25

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1989, n. 2.

Rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22 concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta e successive modificazioni e integrazioni Pag. 25

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1989, n. 3.

Rifinanziamento delle leggi regionali 16 giugno 1978, n. 23 e 16 giugno 1978, n. 25, concernenti interventi della Regione a favore delle imprese consorziate ai consorzi garanzia fidi fra gli artigiani e i commercianti della Valle d'Aosta Pag. 26

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1989, n. 4.

Consulta regionale per la condizione femminile. Finanziamento del programma di attività per l'anno 1988 e modificazioni alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 5.

Accettazione di offerta di donazione di collezioni di monete antiche e moderne disposta a favore della Regione dalla signora Mariuccia Ratti vedova Pautasso Pag. 27

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 6.

Istituzione della Cassa rurale e artigiana di Saint-Christophe. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 7.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1989 e del pluriennale 1989-1991 (legge finanziaria per gli esercizi 1989-1991) Pag. 27

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 8.

Bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1989 e per il triennio 1989-1991. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 9.

Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani Pag. 27

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 10.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni Pag. 29

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 11.

Ulteriori modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 e successive modificazioni, recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano Pag. 29

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 12.

Modifica dell'art. 10-bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, modificata con legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6 Pag. 30

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1989, n. 3.

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1987 Pag. 30

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1989, n. 4.

Modifica alla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme sulla contabilità delle unità sanitarie locali) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1989, n. 5.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991 Pag. 30

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6.

Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici Pag. 31

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1989, n. 3.

Bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Pag. 33

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1989, n. 4.

Intervento straordinario, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25, a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite da gravissimi eventi sismici Pag. 33

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1989, n. 5.

Norme attuative dell'art. 58 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 Pag. 33

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1989, n. 6.

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari Pag. 34

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1989, n. 7.

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1987 Pag. 37

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1989, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 Pag. 37

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1988, n. 48.

Approvazione dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani speciali nonché tossici e nocivi. Ulteriori effetti in relazione alle leggi regionali 18 febbraio 1988, n. 7, e 16 aprile 1984, n. 22 Pag. 38

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1988, n. 49.

Anagrafe degli interventi finanziari regionali Pag. 38

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1988, n. 50.

Organizzazione turistica regionale Pag. 39

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1988, n. 51.

Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle aree definite di interesse naturalistico-ambientale. Pag. 45

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1988, n. 52.

Disciplina per l'accesso ai concorsi per l'assunzione nelle aziende di promozione turistica del personale proveniente dai soppressi uffici di informazione delle associazioni pro loco.

Pag. 47

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1988, n. 53.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 «Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi».

Pag. 47

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1988, n. 54.

Erogazione di contributo all'amministrazione provinciale di La Spezia per studi e progettazione per la metanizzazione della zona della Val di Vara e della Riviera Spezzina

Pag. 48

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 55.

Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro

Pag. 49

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 56.

Assunzione a tempo indeterminato di giovani al termine di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro .

Pag. 50

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 57.

Interventi per l'occupazione di lavoratori in liste di mobilità.

Pag. 51

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 58.

Interventi a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate . .

Pag. 52

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 59.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 «Interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope».

Pag. 54

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 60.

Disciplina transitoria per l'anno 1988 per la concessione dei contributi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 23 sugli impianti sportivi

Pag. 55

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1988, n. 61.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1988 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42

Pag. 56

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1988, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1986 n. 38 «Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati».

Pag. 56

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1988, n. 63.

Adempimenti per la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo investimenti ed occupazione per gli anni 1986, 1987, 1988

Pag. 58

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1988, n. 64.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 «Norme per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico».

Pag. 59

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1988, n. 65.

Norme in materia di commissioni sanitarie regionali di cui alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 ed alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46

Pag. 60

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1988, n. 66.

Norme in materia di approvvigionamento di sieri e vaccini.

Pag. 61

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1988, n. 67.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 «Norme per la salvaguardia e l'incremento della attività agricola nelle Cinque Terre»

Pag. 61

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 68.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1985 n. 23 sugli impianti sportivi

Pag. 63

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 69.

Norme per la gestione unitaria dei rapporti economici delle unità sanitarie locali con le farmacie convenzionate .

Pag. 63

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1988, n. 15.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale dell'11 febbraio 1988, n. 7: «Norme integrative alla legge regionale del 18 febbraio 1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 1987-1989 (legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 108 del 13 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4 della legge regionale dell'11 febbraio 1988, n. 7 «Norme integrative alla legge regionale del 18 febbraio 1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 1987-1989 (legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive» è così modificato:

«Il termine per la presentazione degli interventi, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7 dell'11 febbraio 1988, è prorogato al 5 luglio 1988».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 giugno 1988

FITTO

89R0272

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. 16.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1986, n. 24 concernente l'istituzione di una commissione di indagine sull'attività dell'E.R.S.A.P.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 111 del 17 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1986, n. 24 è così sostituito: «La commissione relazione al consiglio regionale sull'indagine svolta entro il 30 aprile 1989.

L'ufficio di presidenza del consiglio è delegato a concedere una proroga di ulteriori sei mesi, previa richiesta motivata, cui dovrà comunque essere allegata una relazione sullo stato dei lavori».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 10 giugno 1988

FITTO

89R0273

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. 17.

Gestione ed utilizzazione del patrimonio destinato alle funzioni del servizio sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, n. 126 suppl. dell'8 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Titolarità dei beni
Vincolo di destinazione*

1. I beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti ad enti, casse mutue e gestioni soppresse, i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o ai consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli Enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o consorzi delle stesse nonché dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali rispettive.

2. I beni immobili da «rendita patrimoniale» devono essere attribuiti al comune sede del disciolto ente proprietario dei beni medesimi.

Art. 2.

Gestione

1. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al precedente articolo è affidata alla unità sanitaria locale alla quale sono vincolati.

Art. 3.

*Destinazioni alle UU.SS.LL. dei beni
da rendita patrimoniale*

1. Gli immobili, le immobilizzazioni destinate a fornire rendite patrimoniali, i titoli a reddito fisso, i titoli azionari, altri titoli, le opere d'arte, le pubblicazioni e riviste di particolare interesse di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8 sono messi a disposizione delle unità sanitarie locali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni di concerto con le unità sanitarie locali di competenza predispongono l'elenco dei beni di cui al primo comma.

3. I beni suddetti devono essere individuati attraverso l'indicazione di tutti i dati necessari alla formazione dell'inventario e delle prescritte vulture.

4. I comuni provvedono altresì alla destinazione dei beni elencati alla unità sanitaria locale di competenza con apposite deliberazioni.

5. La unità sanitaria locale destinataria provvede alla iscrizione dei beni nei propri inventari e comunica al comune il numero di presa in carico.

Art. 4.

Svincolo della destinazione

1. I beni di cui al precedente art. 3 ed i beni mobili ed immobili di cui al primo comma dell'art. 69 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8 qualora risultino non necessari ai servizi sanitari, vengono svincolati dalla destinazione originaria e possono essere alienati dalle unità sanitarie locali con le modalità indicate nell'art. 69 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8, nel rispetto delle norme e dei vincoli esistenti sui singoli beni.

Art. 5.

Amministrazione - alienazione e riutilizzazione dei capitali

1. La unità sanitaria locale amministra i beni di cui al precedente art. 3, ferme restando le responsabilità del consegnatario degli stessi e del rappresentante legale della unità sanitaria locale, con obbligo di svolgere ogni attività idonea a migliorarli, valorizzarli, destinarli ai servizi sanitari.

2. Il ricavato dell'alienazione dei beni deve essere impiegato nell'acquisto di nuovi immobili o nel miglioramento del patrimonio esistente nell'ambito dello stesso comune, aventi, comunque, destinazione sanitaria.

3. I proventi e i redditi netti rivenienti dalla gestione dei beni di cui al presente articolo vengono utilizzati dalle unità sanitarie locali ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.

Utilizzazione di ricavi da rimborsi e recuperi

1. Gli eventuali ricavi derivanti dalla eliminazione dei beni mobili, a norma dell'art. 54 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8, nonché i rimborsi ovvero i risarcimenti conseguiti per fatti imputabili ai consegnatari o a terzi, sono destinati alla ricostituzione, anche parziale, del bene eliminato o danneggiato, ovvero all'acquisto di altro bene ritenuto necessario per i servizi sanitari dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 7.

Donazioni e disposizioni testamentarie

1. L'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte del comune, destinati alle unità sanitarie locali, ai quali siano stati apposti oneri o che comunque comportino vincoli o limitazioni d'uso, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

Art. 8.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 10 giugno 1988

FITTO

89R0274

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 18.

Costituzione e regolamento della commissione speciale per l'ordinamento istituzionale e amministrativo della regione Puglia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 132 suppl. del 19 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione e composizione

1. È costituita, a norma dell'art. 20 del regolamento interno del consiglio regionale e dell'art. 34 dello statuto della regione Puglia, la commissione speciale per l'approfondimento dell'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.

2. La commissione è composta da nove consiglieri regionali in rappresentanza dei gruppi.

Art. 2.

Compiti

1. La commissione provvede ad approfondire l'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:

per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale e amministrativo della regione Puglia nell'obiettivo di rafforzare l'essenziale carattere di istituto di democrazia politica secondo una efficace disciplina del tessuto delle autonomie locali;

per l'individuazione di criteri procedurali amministrativi che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;

per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica azione di riforma dello Stato.

2. La commissione rassegna le sue conclusioni definitive al presidente del consiglio entro un anno dal suo insediamento.

Art. 3.

Funzionamento

1. Il presidente del consiglio regionale provvede all'insediamento della commissione entro quindici giorni dalla sua formale costituzione. La commissione nella prima riunione elegge il presidente e un vice presidente.

2. Il presidente presiede la commissione e ne coordina i lavori.

3. Per il funzionamento e il supporto tecnico, la commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del consiglio regionale, giusta apposite decisioni adottate dall'ufficio di presidenza del consiglio.

4. Le spese necessarie per il funzionamento graveranno sul bilancio del consiglio regionale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del regolamento interno del consiglio in quanto compatibili.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 13 luglio 1988

FITTO

89R0275

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1988, n. 19.

Norme per il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e gli assegnatari di cooperative a proprietà indivisa ai sensi dell'art. 13 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 160
suppl. del 16 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina il rilascio dell'autorizzazione della Regione per il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti al patrimonio degli Istituti autonomi case popolari.

Art. 2.

1. Gli II.AA.C.P. provinciali sono tenuti ad individuare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli alloggi di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, in ogni comune nei limiti del 15% ivi fissato e a darne immediata comunicazione alla Regione.

2. Gli II.AA.C.P., successivamente, comunicano agli assegnatari degli alloggi di cui al primo comma del presente articolo la facoltà di richiedere il trasferimento in proprietà degli alloggi stessi, previo invio domanda, a mezzo raccomandata, al presidente dello istituto nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. Entro il successivo trenta giugno l'IACP competente propone alla giunta regionale, con deliberazione motivata, il trasferimento in proprietà degli alloggi per i quali è pervenuta domanda.

4. La giunta regionale approva il relativo provvedimento di autorizzazione, tenendo conto della situazione abitativa e degli alloggi di edilizia sovvenzionata localizzati, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali la medesima si intende autorizzata.

5. Gli II.AA.C.P. provvedono tempestivamente alle cessioni in proprietà degli alloggi secondo la normativa vigente e ne danno immediata comunicazione all'assessore competente, indicando anche, per ogni singolo alloggio, il prezzo e le modalità di pagamento.

Art. 3.

Utilizzo fondi

1. Le somme ricavate dalla alienazione degli alloggi sono destinate in via prioritaria, con le procedure di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, al finanziamento di interventi di recupero del patrimonio di abitazioni degli II.AA.C.P., da attuarsi secondo programmi approvati dalla giunta regionale.

Art. 4.

1. In applicazione del secondo comma dell'art. 13 della legge 23 aprile 1962, n. 231, gli alloggi di cooperative a proprietà indivisa, costituite ai sensi dell'art. 90 del testo unico approvato con regio decreto del 28 aprile 1938, n. 1165, costruiti con il contributo dello Stato e o della Regione, sono trasferiti in proprietà ai soci, già assegnatari da almeno 10 anni e che siano in regola con gli obblighi statuari.

2. Il trasferimento in proprietà avviene su richiesta del socio alla cooperativa.

3. Il contratto di compravendita di alloggio individuale è stipulato secondo quanto previsto dall'art. 139 del citato regio decreto del 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In via transitoria la giunta regionale approva il provvedimento di autorizzazione relativo alle proposte degli IACP già pervenute alla Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali l'autorizzazione si intende concessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 agosto 1988

p. Il presidente: COLASANTO

89R0276

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1988, n. 20.

Modifica della legge regionale 11 marzo 1988, n. 12: «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 160
suppl. del 16 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 11 marzo 1988, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) Il primo comma dell'art. 3 è così sostituito:

«Dei servizi di cui alla presente legge usufruiscono gli studenti iscritti alle università, alle scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli istituti di istruzione superiore, alle facoltà e agli istituti teologici, alle accademie di belle arti, ai corsi post-universitari di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in Puglia».

2) Al primo comma dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma *l-bis*:

«Provvidenze possono anche essere concesse, in casi particolari da definire attraverso il regolamento, a favore dei residenti in Puglia che frequentino corsi post-universitari di specializzazione, perfezionamento e dottorato di ricerca in università ed istituti ubicati fuori regione».

3) Il primo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Ciascun consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

- a) il presidente dell'ente;
- b) tre rappresentanti eletti dal consiglio regionale, uno dei quali espressione delle minoranze;
- c) il sindaco del comune sede dell'E.D.S.U. o suo delegato;
- d) il rettore dell'università o suo delegato;
- e) tre rappresentanti dell'università, di cui uno dei professori ordinari, uno dei professori associati ed uno dei ricercatori, eletti nell'ambito di ciascuna categoria;
- f) tre rappresentanti degli studenti in corso all'atto della candidatura ed eletti sulla base delle norme contenute nella legislazione statale specifica, qualunque sia il *quorum* degli studenti effettivamente votanti».

4) Al secondo comma dell'art. 20 è abrogata la frase:

«Ai concorsi non potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il 1° anno fuori corso».

5) Il quarto comma dell'art. 26 è così modificato:

«La Regione determina, in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 33 da parte del consiglio regionale:

- a) i criteri generali relativi ai bandi di concorso;
- b) i limiti massimi di reddito e le modalità di determinazione del medesimo, per coloro che intendano concorrere, al conferimento dell'assegno di studio;
- c) la quota di risorse da destinare agli assegni di studio;
- d) l'ammontare dell'assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede e nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicap».

6) All'art. 33, comma terzo, è aggiunto:

«f) le iniziative integrative in materia sanitaria a favore degli studenti stranieri».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 agosto 1988

p. Il presidente: COLASANTO

Il Governo ha osservato: «circa la generica indicazione delle provvidenze di cui all'articolo unico, punto 2, che le provvidenze stesse debbono essere limitate ai casi della mancanza dei corsi post-universitari nell'ambito delle università ubicate nella regione e comunque coordinate con le provvidenze disposte da altre regioni o dallo Stato al fine di evitare il cumulo delle provvidenze medesime».

89R0277

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1988, n. 21.

Istituzione dell'anagrafe degli interventi finanziari regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 160 suppl. del 16 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità

1. Per consentire alla regione Puglia l'attuazione di quanto disposto dall'art. 3 del proprio statuto e per garantire il migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili verificandone, anche, i tempi di impiego e di spesa, si istituisce presso l'assessorato regionale al bilancio l'anagrafe degli interventi finanziari posti a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

Soggetti iscritti all'anagrafe

1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti secondo le procedure previste dai successivi articoli tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio regionale, anche tramite gli enti strumentali, relative ai contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi.

2. Agli effetti del finanziamento dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.

3. I soggetti iscritti all'anagrafe devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di cui ai precedenti comma uno e due, il numero di codice fiscale e il comune di domicilio fiscale e a trasmettere le relative variazioni non oltre il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta variazione.

Art. 3.

Determinazione delle procedure d'iscrizione

1. La giunta regionale delibera, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le codificazioni necessarie al finanziamento dell'anagrafe e conseguimento delle finalità individuando, comunque, le principali categorie da contemplare nel sistema che deve essere imperniato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa.

Art. 4.

Pubblicità ed utilizzo dei dati dell'anagrafe

1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso l'assessorato regionale al bilancio e sono a disposizione di ciascun consigliere regionale a norma dell'art. 30 dello statuto: a norma dell'art. 34 dello statuto, devono essere esibiti innanzi alle commissioni consiliari permanenti che ne facciano richiesta.

2. I dati suddetti sono altresì a disposizione dei cittadini che ne facciano motivata richiesta.

I dati contenuti nell'anagrafe sono comunque riprodotti in una relazione che l'assessore regionale al bilancio dovrà inviare al presidente del consiglio e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti entro e non oltre il mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre solare.

In tale relazione dovranno essere rilevate le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, l'articolazione territoriale e la rapidità ed efficacia della spesa.

4. Le relazioni di cui al precedente comma, se corredate da elaborazioni e studi, potranno essere oggetto di pubblicazione previa intesa fra l'ufficio ragioneria e l'ufficio legislativo del consiglio regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, approvato con legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6:

(*Omissis*).

2. Per gli esercizi successivi, si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 agosto 1988

p. Il presidente: COLASANTO

89R0278

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1988, n. 22.

Modifica del quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1984, n. 11 concernente il programma pluriennale per la graduale soppressione dei passaggi a livello.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 160 suppl. del 16 settembre 1988*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1984, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Costituiscono motivi di priorità nella formazione del programma per l'assegnazione dei contributi:

Felminazione di situazioni di elevato grado di pericolo in corrispondenza di passaggi a livello pubblico;

Felminazione di passaggi a livello pubblici che interessino le linee a scarso traffico di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), atta all'aumento della produttività della linea interessata mediante la riduzione dei costi di esercizio, sempreché l'adozione dei relativi provvedimenti proposti dagli enti proprietari delle strade, globalmente valutati, determini il mantenimento dell'esercizio ferroviario sulle linee medesime;

Felminazione di passaggi a livello che insistono sulle linee afferenti ai nodi delle aree metropolitane e che vengono compresi negli accordi già stipulati o in corso di stipula tra l'Ente F.S. e gli enti locali,

aventi per oggetto gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di trasporto integrato, ai sensi del decimo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);

Felminazione di grave intralcio alla circolazione stradale su strada ad intenso traffico veicolare, in corrispondenza di passaggio o di altra infrastruttura ferroviaria;

la concentrazione di traffico veicolare per unificazione di più passaggi a livello contigui;

il concorso finanziario dell'ente proprietario della strada, dell'azienda ferroviaria e del comune nel cui territorio viene realizzato l'intervento».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 agosto 1988

p. Il presidente: COLASANTO

89R0279

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1988, n. 23.

Disciplina organica degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 160 suppl. del 16 settembre 1988*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La regione Puglia, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione e dell'art. 17 dello statuto, nell'ambito delle scelte del piano di sviluppo economico, prevede interventi volti alla programmazione, al sostegno e allo sviluppo del movimento cooperativistico.

2. A tal fine, è istituito il fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

CONSULTA REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

Art. 2.

Nomina e composizione

1. È istituita la consulta regionale della cooperazione.

2. Essa è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

Essa è composta:

a) dall'Assessore alla cooperazione, che la presiede, o da altro consigliere regionale di cui al successivo punto b), all'uopo delegato dall'assessore;

b) da tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal consiglio regionale;

c) dai rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo in misura di tre per ciascuna di esse nel caso di riconoscimento giuridico ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e in numero di uno nel caso già previsto dall'art. 2, lettera c), della legge regionale n. 49 del 31 luglio 1979;

d) da quattro membri designati dalle confederazioni regionali dei lavoratori più rappresentative e presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) da un membro nominato su designazione dell'ufficio regionale del lavoro;

f) da un membro nominato su designazione dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

3. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti delle università, di amministrazioni, enti o associazioni, con particolare competenza in materia di cooperazione.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato competente.

Art. 3.

Compiti

1. La consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti:

a) formulare proposte sugli interventi programmatici e sugli interventi legislativi ed amministrativi che la Regione intende porre in essere nelle materie riguardanti la cooperazione ed entro i limiti di cui al precedente art. 1;

b) esprimere il proprio parere sugli interventi previsti dalla presente legge;

c) formulare proposte in ordine alla ripartizione annuale del fondo di cui al precedente art. 1, secondo le linee programmatiche del piano regionale di sviluppo.

Art. 4.

Parere preventivo su proposte di legge

1. Per le proposte di legge e per i piani e i programmi in materia di cooperazione, le competenti commissioni consiliari possono acquisire il parere preventivo della consulta, che dovrà formularlo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 5.

Comitato di valutazione

1. La consulta nomina nel suo seno un comitato di valutazione composto:

dal presidente della consulta;
da uno dei consiglieri regionali di cui alla lettera b) del precedente art. 2;
dal rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro di cui al punto e) del precedente art. 2;
da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui alla lettera c) del precedente art. 2.

2. Il comitato è presieduto dal presidente della consulta o dal consigliere regionale delegato di cui al precedente art. 2, lettera a).

3. Espleta le funzioni di segretario il segretario della consulta.

4. Il comitato è convocato dal presidente oppure su richiesta di almeno tre componenti.

5. Ai membri della consulta e del comitato di valutazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura fissata dalle norme legislative regionali di disciplina generale della materia.

Art. 6.

Compiti del comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione:

esamina ed esprime pareri sui progetti e sulle conseguenti concessioni di agevolazioni relativi alle iniziative previste dalla presente legge;

propone iniziative formative a sostegno di determinati progetti e sperimentazioni in determinati settori;

esamina tutte le richieste inerenti gli interventi di cui alla presente legge e svolge i compiti che ad esso vengono delegati dalla consulta.

2. Il comitato di valutazione cura, altresì, ogni aspetto regolamentare e convenzionale attinente alla gestione e alla erogazione degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Il comitato di valutazione è integrato, di volta in volta, in relazione alla tipologia dei progetti, dal coordinatore dell'assessorato regionale interessato.

4. Nell'ambito dell'istruttoria della richiesta può essere chiamato a riferire un rappresentante dell'ente richiedente.

5. Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, l'assessorato competente può autorizzare il comitato di valutazione ad avvalersi della collaborazione e della consulenza degli enti strumentali.

TITOLO III

INTERVENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI COOPERATIVI

Art. 7.

Contributi ordinari alle associazioni

1. La giunta regionale concede un contributo annuale alle organizzazioni regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico, di cui al precedente art. 2, lettera c), in relazione ai fini istituzionali delle medesime.

2. Tale contributo è fissato nella misura massima del 25% dello stanziamento annuale complessivo e non può superare l'importo massimo di L. 2.000.000.000.

Art. 8.

Modalità di attribuzione

1. Il contributo ordinario di cui al precedente art. 7 è corrisposto con le seguenti modalità:

il 30% dello stanziamento annuale in parti uguali tra tutte le organizzazioni di cui al precedente art. 2, lettera c);

il 30% in proporzione al numero dei settori di intervento effettivamente rappresentati;

il 40%, sempre tra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione, sulla base degli elenchi nazionali predisposti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.

Art. 9.

Domande - Decadenza

1. Per ottenere le contribuzioni previste dall'art. 7 della presente legge, le organizzazioni cooperative di cui al precedente art. 2, lettera c), sono tenute, pena la decadenza delle sovvenzioni stesse, a:

a) presentare domanda, entro il 30 aprile di ogni anno, all'assessorato regionale alla cooperazione;

b) corredare tale domanda di una dettagliata relazione contabile documentata in ordine all'uso delle somme ricevute, a titolo di contributo ordinario, nell'anno precedente.

2. Il contributo di cui al precedente art. 7 non è cumulabile con altri previsti, allo stesso titolo, da leggi statali e regionali vigenti.

Art. 10.

Contributi per la promozione della cooperazione

1. La giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione e la competente commissione consiliare permanente, può concedere contributi per progetti predisposti da enti nazionali, con articolazioni regionali, tendenti alla promozione ed organizzazione della cooperazione.

2. La procedura per l'erogazione dei contributi di cui al precedente comma è regolata dall'art. 9 della presente legge.

Art. 11.

Contributi agli enti cooperativi

1. La giunta regionale, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della costituzione e dell'art. 17 dello statuto, può concedere a favore degli enti cooperativi di qualunque grado, retti dai principi della mutualità previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni, con sede legale ed operanti nella regione Puglia, un contributo per l'acquisto ovvero la locazione finanziaria (leasing) di attrezzature e di tutti i mezzi e le strutture necessari ad avviare l'attività dell'impresa e o a migliorarne la produttività.

2. La spesa ammissibile al beneficio non può eccedere l'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il valore dell'iniziativa.

Ogni ente beneficiario non può presentare più di una richiesta di sovvenzionamento nell'anno.

4. Il contributo viene concesso direttamente ai beneficiari che abbiano stipulato, a condizioni di mercato, un contratto finanziario ovvero un contratto di locazione finanziaria di durata massima di cinque anni con un istituto o azienda di credito o una società di leasing.

5. Il contributo, da corrispondere in misura costante, fino a cinque anni, a rate semestrali posticipate, è ragguagliato ad una percentuale della spesa ammessa pari al 70% della quota interessi commisurata al tasso di riferimento del settore di appartenenza dell'ente cooperativo richiedente.

6. Tale somma, determina con le stesse modalità di cui al comma precedente, può essere erogata anche ad enti cooperativi che stipulano contratti di locazione finanziaria.

7. Detto contributo viene erogato per il tramite degli istituti o aziende di credito o società di leasing mutuanti ai quali il medesimo contributo può essere ceduto pro-solvendo.

8. In alternativa, è prevista la concessione di un contributo in conto capitale pari al 30% della spesa riconosciuta ammissibile e relativo ad un acquisto effettuato dall'ente cooperativo richiedente con propri fondi.

9. Il contributo può essere revocato per le operazioni non stipulate entro un anno dalla data di emissione del provvedimento di concessione da parte del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato.

10. Analogamente, il contributo può essere revocato se i programmi di investimento non sono avviati nel medesimo arco di tempo.

Art. 12.

Domanda - Documentazione

1. Gli enti cooperativi con sede legale nella Regione, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda, entro il 31 gennaio di ogni anno, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 11 della presente legge.

2. Le domande, sottoscritte dal presidente della cooperativa o del consorzio cooperativo, devono essere inviate all'assessorato regionale competente, a mezzo raccomandata postale, corredate della seguente documentazione:

- a) relazione da cui risulti il programma della cooperativa;
- b) relazione tecnico-economica riguardante iniziativa;

c) preventivi di spesa e/o fatture delle apparecchiature e attrezzature da acquistare o acquistate, nell'anno precedente la domanda;

d) relazione sulla produzione e sul conto economico;

e) dichiarazione di disponibilità da parte dell'istituto di credito o di leasing;

f) dichiarazione autenticata del presidente della cooperativa o consorzio dalla quale risulti che l'organismo cooperativo non ha fruito di altri contributi erogati allo stesso titolo da altre leggi;

g) ogni altra documentazione ritenuta idonea a verificare la persistenza, fino al momento dell'erogazione, dei requisiti previsti.

Art. 13.

Regime delle opere e dei beni

1. Le opere realizzate ed i beni acquisiti dalle aziende cooperative con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti senza previo nulla-osta della giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

2. In caso di scioglimento o cessazione della cooperativa, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato.

In caso di fallimento della cooperativa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziaria di insolvenza.

4. In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della cooperativa durante il periodo di concessione del contributo, la Regione dovrà operare azione di rivalsa al fine di recuperare i contributi erogati.

Art. 14.

Contributi ai consorzi cooperativi di garanzia

1. Per favorire l'accesso al credito per gli investimenti di cui all'art. 11 della presente legge, la regione Puglia concede ai consorzi cooperativi di garanzia, costituiti da enti cooperativi operanti con le finalità della produzione e lavoro, un contributo in conto capitale nelle seguenti misure:

a) nella misura doppia delle quote sociali sottoscritte e versate ai consorzi di garanzia con un numero di soci non superiore a venti;

b) nella misura di tre volte le quote sociali sottoscritte e versate ai consorzi di garanzia con un numero di soci superiore a venti.

2. La concessione del contributo avviene su domanda del consorzio, da presentarsi all'assessorato competente entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dei seguenti documenti in originale o fotocopia autenticata:

a) atto costitutivo o statuto;

b) elenco dei soci e capitale versato;

c) dichiarazione di istituti o aziende di credito, presso le quali sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

d) copia della convenzione stipulata tra consorzio cooperativo di garanzia ed istituto o azienda di credito.

Art. 15.

Concessione e liquidazione dei contributi

1. La giunta regionale, tenuto conto del parere del comitato di valutazione di cui al precedente articolo 5, sentita la competente commissione consiliare, approva le proposte di concessione di contributi di cui agli articoli 11 e 14 della presente legge.

2. I contributi sono liquidati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, all'uopo delegato.

TITOLO IV

INTERVENTI PER AGEVOLARE L'OCCUPAZIONE
ATTRAVERSO LO STRUMENTO COOPERATIVO

Art. 16.

Destinatari degli interventi

1. Possono accedere al fondo regionale per lo sviluppo della cooperazione, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, anche le cooperative formate da lavoratori in cerca di prima ovvero di nuova occupazione.

2. Tali cooperative, ispirate ai principi di mutualità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione.

Art. 17.

Progetti di sviluppo

1. Le cooperative di cui al precedente articolo 16, per accedere ai benefici della presente legge, devono presentare un progetto di sviluppo triennale o, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 50 milioni, almeno biennale.

2. I progetti devono:

indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le finalità del piano regionale di sviluppo, così come specificato dalla deliberazione quadro della giunta regionale di cui al successivo art. 19;

indicare quali spazi di mercati si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi;

contenere un piano finanziario che, garantendo la capacità di autofinanziamento dell'impresa proponente, dimostri che essa è in grado di produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicità, assicurando una ragionevole stabilità del bilancio e della remunerazione del lavoro;

contenere un piano degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validità del progetto;

prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30% con l'apporto diretto dei soci.

3. Le cooperative di cui al precedente art. 16 costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora richiedano un contributo di avviamento previsto dal successivo art. 18, terzo comma, devono altresì analiticamente indicare le spese previste ed anche già sostenute a tale titolo.

4. Nella predisposizione dei progetti di cui al presente articolo, le cooperative indicate all'art. 16 possono avvalersi dei servizi attivati dalla regione di intesa con le associazioni cooperative di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 e con gli enti strumentali regionali.

Art. 18.

Entità dei contributi

1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui al precedente art. 17 la Regione può concedere alle cooperative di cui al precedente articolo 16 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 35% della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata del progetto di sviluppo ed alle caratteristiche degli investimenti.

2. Gli investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi alla acquisizione dei beni immobili e attrezzature.

3. Il suddetto contributo non è cumulabile, nell'arco di tempo interessato dal progetto, con i benefici di cui all'art. 11 della presente legge.

4. La Regione può concedere, inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo, già approvato ai sensi dell'art. 17 della presente legge (costituzione delle cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive), da sostenere o anche già sostenute nel primo anno di esercizio dalle cooperative di nuova costituzione, di cui al precedente art. 16, un contributo non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Tale contributo non può superare, comunque, l'importo massimo di lire 50 milioni.

Art. 19.

Delibera quadro per l'esame alle domande

1. Il consiglio regionale, previo parere della consulta della cooperazione, approva una delibera quadro che fissa, per un triennio, le priorità per l'esame e l'accoglimento delle domande di cui al successivo art. 20 sulla base degli obiettivi indicati dal piano di sviluppo, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche, nonché dei seguenti criteri:

a) stato di crisi occupazionale e produttiva esistente nelle diverse aree territoriali regionali;

b) riferimento ai settori produttivi;

c) contributo all'assorbimento della disoccupazione;

d) rapporto tra impegno finanziario e sviluppo dell'occupazione.

2. Con la medesima delibera, il consiglio regionale determina, inoltre, le caratteristiche e l'entità dell'incremento occupazionale da effettuarsi ai fini dell'ammissione della domanda.

Art. 20.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le cooperative di cui all'art. 16 della presente legge, per ottenere i contributi di cui al precedente art. 18, presentano all'assessorato alla cooperazione, con lettera raccomandata ed entro il 31 gennaio, domanda corredata dell'intera documentazione prevista dalla presente legge.

2. L'eventuale integrazione della documentazione prevista deve essere trasmessa, pena decadenza, entro sei mesi dalla data della richiesta dell'assessorato competente.

3. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione, tenuto conto delle indicazioni formulate dal comitato di valutazione, delibera di assegnare i contributi sulla base dei criteri e delle priorità di cui al precedente art. 19.

Art. 21.

Modalità e controllo per la erogazione dei contributi

1. La prima rata del contributo per investimenti di cui al primo comma del precedente articolo 18 e gli eventuali contributi per l'avviamento di cui al terzo comma dello stesso articolo 18 sono erogati secondo modalità stabilite dalla giunta regionale con deliberazione di concessione.

2. L'erogazione delle rate successive dei contributi di cui all'articolo 18, primo comma, è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore alla cooperazione, suo delegato, previa dimostrazione da parte delle cooperative, da fornire entro il 31 gennaio di ogni anno, dell'attuazione degli investimenti e degli incrementi occupazionali previsti dai progetti di sviluppo per l'anno precedente.

3. Nel periodo di validità dei progetti di sviluppo, la Regione effettua, ove lo ritenga, ulteriori verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle cooperative beneficiarie informazioni presentazione di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.

4. Rilevanti modifiche ai progetti di sviluppo approvati devono essere preventivamente autorizzate con deliberazione della giunta regionale, su apposita domanda delle cooperative interessate.

5. La giunta regionale può disporre, inoltre, previo parere del comitato di valutazione, la cessazione o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle cooperative beneficiarie ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati in modo conforme alle finalità indicate nei progetti.

6. I contributi per gli investimenti delle cooperative di cui al precedente articolo 16 sono concessi per un solo progetto di sviluppo.

Art. 22.

Relazione consultiva

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione, presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.

TITOLO V

ISTITUTO REGIONALE PUGLIESE PER LA COOPERAZIONE

Art. 23.

Costituzione

1. La regione Puglia partecipa, quale socio fondatore, insieme alle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, alla costituzione dell'Istituto pugliese per la cooperazione.

2. L'Istituto assume la figura giuridica di associazione riconosciuta nelle forme, nei modi e con i limiti previsti dalle leggi vigenti ed è retto da uno statuto che fa parte integrante dell'atto costitutivo.

3. Possono essere soci ordinari dell'Istituto gli enti di cui all'articolo 2, lettera c), della presente legge, le università degli studi, le camere di commercio, gli Istituti di credito, le casse di risparmio, gli Istituti cooperativi di credito, la Finpuglia, le società finanziarie a partecipazione pubblica e gli enti di organizzazioni con competenze esclusive o prevalenti nella promozione e sviluppo del Mezzogiorno, nonché le organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali.

4. Apposite norme statutarie regolano le modalità di ammissione dei soci ordinari ed i loro rapporti con i soci fondatori.

Art. 24.

Finalità e compiti

1. L'Istituto ha lo scopo di diffondere i principi della cooperazione e di promuovere l'attuazione nell'ambito di un'ottica di sviluppo economico, sociale e culturale.

2. In tal caso, recepisce e fa propri gli indirizzi in materia rivenienti dalla legislazione comunitaria e nazionale, nonché dal piano di sviluppo della regione Puglia.

Pertanto, l'Istituto:

a) svolge, promuove e coordina studi e ricerche sulle caratteristiche organizzative economiche e gestionali degli enti cooperativi e sul sistema cooperativo, nonché sugli interventi sopranazionali, nazionali e regionali a favore della cooperazione;

b) costituisce un centro di documentazione sulla cooperazione, avvalendosi di una propria banca dati;

c) svolge, con le autorizzazioni, attività editoriale e pone in essere o partecipa ad ulteriori iniziative nel settore dei mezzi di comunicazione; bandisce premi per tesi di laurea sulla cooperazione e borse di studio post-diploma e/o post-laurea per studi e ricerche sulla cooperazione;

d) promuove la diffusione dei risultati realizzati dalle cooperative e dai consorzi operanti in Puglia, coordinando le politiche di intervento;

e) organizza, promuove e partecipa a scambi culturali ponendo in essere collaborazioni operative, anche attraverso partecipazioni con organismi nazionali ovvero internazionali che perseguano analoghe finalità;

f) aderisce e collabora con organismi ed enti regionali, nazionali o internazionali operanti nel settore della ricerca scientifica e, in particolare nel settore della ricerca scientifica applicata;

g) collabora con organismi, enti e strutture comunitarie al fine del conseguimento, attraverso il sistema cooperativo, delle comuni finalità di equilibrata crescita del reddito o dell'occupazione;

h) nell'ambito delle proprie competenze e finalità, collabora con gli enti pubblici che operano nell'ambito della Regione.

Art. 25.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente del consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il comitato scientifico.

Art. 26.

Approvazione dello statuto e nomina dei rappresentanti regionali

Il consiglio regionale approva l'atto costitutivo e lo statuto prima della sottoscrizione e nomina i rappresentanti della Regione nell'Istituto.

Art. 27.

Finanziamento regionale

La regione Puglia concorre alle spese di funzionamento dell'Istituto tramite l'erogazione di un fondo di dotazione iniziale dell'importo di L. 100.000.000, nonché mediante un contributo di lire 150.000.000 per l'anno 1988.

Negli anni successivi al 1988, l'entità del contributo può essere variata in aumento con legge di bilancio, nella misura massima del 30% dei conferimenti complessivamente operati dai soci.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI NORMATIVA DI ATTUAZIONE NORMATIVA FINANZIARIA NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE

Art. 28.

Organizzazione degli uffici

Con legge regionale riguardante l'ordinamento degli uffici si provvederà all'istituzione delle strutture organizzative necessarie per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.

Art. 29.

Norme finanziarie

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per il 1988:

(*Omissis*).

2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla Regione, dallo Stato e da altre pubbliche amministrazioni per le medesime iniziative.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 30.

Norme transitorie e finali

1. La legge regionale n. 49 del 31 luglio 1979 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La regione provvede alla definizione di procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti dalla legge regionale n. 49 del 31 luglio 1979 per tutte le domande presentate, ritenute valide e pervenute nei termini previsti dalla predetta legge entro l'anno 1988.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, le domande di accesso al contributo devono essere presentate entro e non oltre due mesi dalla data della sua entrata in vigore; possono essere ammesse a contributo anche eventuali iniziative realizzate nell'anno precedente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 agosto 1988

p. Il presidente: COLASANTO

Il Governo ha osservato: «a) circa l'art. 5, quinto comma, che il gettone di presenza va corrisposto per ogni giornata-seduta; b) circa l'articolo 24, secondo comma, lettere e, ed f), che l'attività di carattere internazionale deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77; c) che il finanziamento di cui all'art. 27 deve formare oggetto di apposito capitolo del bilancio regionale.

89R0280

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 24.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987: aggiornamento dei residui presunti al 31 dicembre 1986 e variazioni degli stanziamenti di cassa in conseguenza dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario per l'anno 1986 della regione Puglia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 166-suppl. del 27 settembre 1988)

(Omissis).

89R0281

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 25.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1986 della regione Puglia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 166-straord. del 27 settembre 1988)

(Omissis).

89R0282

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1988, n. 26.

Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attività di formazione professionale. Interpretazione autentica degli articoli 12 e 14 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 116 del 27 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presupposto della rendicontazione e soggetti

1. L'art. 14 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 è così sostituito:

«Le province, i comuni e/o i consorzi e gli enti locali che svolgono attività di formazione professionale, in regime di delega e/o convenzione, con fondi erogati dalla regione Puglia, devono presentare la rendicontazione finanziaria entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'anno formativo, approvata rispettivamente dai consigli provinciali, comunali e dalle assemblee di consorzi, vistata dai competenti organi previsti dalla legge.

2. La documentazione da inviare alla giunta regionale per il controllo di competenza è costituita da:

a) deliberazione del conto consuntivo annuale;

b) deliberazioni di spesa effettuate nell'anno finanziario regolarmente approvate dagli organi competenti.

3. Gli enti gestori convenzionati devono presentare un'unica rendicontazione finanziaria, relativamente all'intero anno formativo e ad ogni altra attività isolata preventivamente autorizzata, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'anno o dalla conclusione dell'attività o dalla data di chiusura dell'anno formativo.

4. Oltre tale termine, sulle eventuali differenze da restituire alla Regione, decorre a carico dell'ente, l'interesse maturato sul conto dal considerarsi esaustivo anche del degrado monetario.

5. Lo schema di rendicontazione è definito dall'assessorato alla formazione professionale a cui è trasmesso.

6. Al rendiconto deve essere allegata copia di tutta la documentazione relativa alle spese, mentre la documentazione originaria è trattenuta dall'ente gestore e resta a disposizione dell'assessorato che, attraverso l'ufficio riscontro e rendicontazione, appositamente istituito nell'ambito del settore di formazione professionale, provvederà al controllo di competenza.

7. La mancata presentazione dei rendiconti o della notifica delle deliberazioni, rese esecutive per le province, comuni e/o consorzi di enti locali, comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti con l'esclusione di quelli relativi al personale».

Art. 2.

Finanziamento per le strutture operative

1. Per ciascuna struttura operativa di formazione professionale, ivi compresa quella destinata a sede di «comparto» inclusa nei piani annuali di attività, i piani stessi prevedono l'ammontare minimo dei finanziamenti da erogare per il mantenimento di tale struttura al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività consuale.

Art. 3.

Utilizzazione dei finanziamenti

1. Gli enti, nei limiti del finanziamento globale previsto nei piani annuali di attività, amministrano direttamente i fondi loro assegnati e regolano le modalità di erogazione e gestione delle risorse in base alle esigenze delle singole sedi operative, in conformità alle proprie norme statutarie, purché non in contrasto con la normativa vigente.

2. Il punto 2) del primo comma ed il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 sono interpretati nel senso che le «spese di organizzazione» e le spese relative alle «provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali», oltre a quelle ordinarie per il mantenimento efficiente delle strutture operative nell'intero arco dell'anno formativo, inclusi i periodi di sospensione o interruzione dell'attività corsuale comprendono:

le spese per il funzionamento degli organi istituzionali degli enti medesimi;

le spese per consulenze prestate da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi, da docenti universitari, da esperti di provata capacità, limitatamente alle prestazioni che non possono essere assicurate dal personale dell'ente e sempreché finalizzate alla realizzazione di interventi previsti nel piano annuale di formazione professionale;

le spese per interessi sostenute per anticipazioni bancarie, deliberate dagli organi statutari degli Enti gestori convenzionati o delegati, necessarie per far fronte agli oneri fissi della formazione relativi al periodo intercorrente tra il termine delle attività formative dell'anno precedente e l'accredito dei fondi da parte della Regione per il finanziamento delle attività formative dell'anno successivo;

le spese derivanti da contenziosi legali instauratisi con il personale dipendente a seguito di disposizioni emanate dalla Regione.

Art. 4.

Beni inventariabili e utilizzazione beni regionali

1. I beni inventariabili funzionali all'esercizio dell'attività di formazione professionale, acquistati legittimamente dagli enti gestori pubblici e privati con i fondi comunitari, statali e regionali, sono acquistati al patrimonio della regione Puglia e consegnati agli acquirenti a titolo di comodato in conformità agli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

2. Sono acquistati al patrimonio regionale anche i beni mobili inventariabili prodotti durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche degli allievi dei corsi di formazione professionale attuati con fondi comunitari, statali e regionali, con esclusione di quelli prodotti durante lo svolgimento dei corsi speciali, per adulti e minori, attuati negli istituti di detenzione e pena, che sono lasciati in dono agli allievi stessi.

3. Nei casi di mancata inclusione di una sede operativa nei piani annuali di formazione professionale, o comunque in caso di inattività, qualunque ne sia la causa, per un periodo massimo di due anni, i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti, nell'ambito dello stesso settore di attività, ad altra sede operativa dell'ente medesimo o consegnati a titolo di comodato ad altro ente di formazione professionale operante nel territorio della Puglia.

4. Per i beni obsoleti o inutilizzabili, la giunta regionale provvede nei modi di legge.

Art. 5.

Esame delle rendicontazioni e risoluzione controversie

1. Il riscontro delle rendicontazioni viene effettuato per ciascun ente, con riguardo prevalente all'effettività delle spese sostenute e regolarmente documentate, nel rispetto della normativa vigente, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 2 anni dalla data di presentazione del rendiconto. Per il rispetto di tale termine la Regione adotta ogni utile iniziativa compatibile con la legislazione vigente.

2. Sull'eventuale differenza tra gli avanzi di gestione così come rendicontati dall'ente e le somme non ammesse a disericario da parte della Regione decorre l'interesse di cui al quarto comma del precedente art. 1 a far tempo dalla data di richiesta della somma.

3. Per la risoluzione delle controversie in ordine all'esame ed alla definizione delle rendicontazioni di cui alla presente legge, le parti, ove concordino, possono ricorrere all'istituto dell'arbitrato di cui al titolo VIII del codice di procedura civile se ed in quanto applicabile. La giunta regionale adotta i relativi provvedimenti, che vengono eseguiti dall'assessore alla formazione professionale se delegato.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. In attesa della nuova legge organica sulla formazione professionale ed allo scopo di procedere sollecitamente all'esame e all'approvazione dei rendiconti già presentati alla Regione dagli Enti gestori e definire i relativi rapporti debitori e creditori alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono le seguenti disposizioni:

a) sono acquisiti al patrimonio della regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con i fondi comunitari, statali e regionali, erogati per finalità di formazione professionale ovvero prodotti con i fondi medesimi, comunque ne sia stato effettuato l'acquisto, a condizioni che le relative spese risultino incluse nei rendiconti finanziari già presentati nel periodo ricompreso dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese per l'acquisto di tali beni e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni degli stessi sono ammesse a disericario in sede di esame dei rendiconti finanziari;

b) all'ente comodatario sono riconosciute, anche in assenza di attività di formazione professionale, le spese di manutenzione dei beni regionali consegnati;

c) le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per il trattamento economico e relativi oneri sociali del personale, per il mantenimento delle strutture formative e per il funzionamento dei comparti sono riconosciute, anche se eccedenti le sovvenzioni approvate per ciascuna sede operativa e per gli stessi comparti, purché contenute nell'ammontare globale dei finanziamenti previsti per ciascun ente sulla base dei piani annuali di attività, considerando anche gli eventuali storni di fondi di voci diverse;

d) entro i limiti dei finanziamenti già erogati dalla Regione a ciascun ente gestore con i piani annuali di attività, è riconosciuta la compensazione tra le somme a debito o a credito risultanti dalle rendicontazioni di ciascun anno formativo.

e) è riconosciuta, altresì, l'utilizzazione di eventuali differenze finanziarie dell'anno precedente non restituite alla Regione per far fronte agli oneri fissi della formazione relativi al periodo intercorrente tra il termine delle attività formative e l'accredito dei fondi da parte della Regione per il finanziamento delle attività formative dell'anno successivo;

f) la spesa per il materiale individuale e didattico di cui al punto 2 del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, è riconosciuta integralmente nell'ambito della previsione di piano. La spesa per esercitazioni pratiche è riconosciuta in correlazione alle ore di durata del corso per il numero degli allievi iscritti;

g) le province, i comuni e o i consorzi di enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato i rendiconti sono tenuti a farlo secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1988, in L. 500.000.000, è posto a carico dell'apposito capitolo di bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1988 numero 0962010 «finanziamento per il funzionamento delle strutture e per l'attuazione delle attività di formazione professionale, legge regionale n. 54/78».

2. Per ogni anno successivo, a partire dall'anno 1989, l'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà iscritto nei capitoli di bilancio corrispondenti degli esercizi medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 settembre 1988

Il presidente ff.: BORGIA

89R0283

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1988, n. 27.**Variatione al bilancio di previsione 1988.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 166 del 27 settembre 1988)

(Omissis).

89R0284

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1988, n. 28.**Adozione dello stemma e del gonfalone della regione Puglia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 167-Suppl. del 28 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 21 dello statuto regionale, sono adottati lo stemma ed il gonfalone quali simboli ufficiali della regione Puglia.

2. Sono, altresì, stabilite le caratteristiche del sigillo regionale.

Art. 2.

1. Lo stemma della regione Puglia è costituito da uno scudo sannitico e da una corona d'oro speciale. Lo scudo presenta l'albero d'olivo in campo di argento racchiuso dall'ottagono di rosso vestito di azzurro, rappresentato dal bozzetto allegato A) che forma parte integrante della presente legge.

Art. 3.

1. Il gonfalone della Regione presenta un drappo rettangolare di mt. 2 x 1 di bianco con due pali di verde e rosso con la scritta centrale in oro «Regione Puglia» sotto la quale campeggia lo stemma sopra descritto, rappresentato dal bozzetto allegato B) che forma parte integrante della presente legge.

2. L'esposizione e l'uso del gonfalone della Regione nelle pubbliche funzioni avverrà esclusivamente nei casi previsti dalla legge della Repubblica.

3. Il gonfalone verrà custodita nell'ufficio del presidente del consiglio regionale.

Art. 4.

1. Il sigillo della Regione è di forma circolare, al centro riporta lo stemma rappresentato dal bozzetto allegato C), che forma parte integrante della presente legge, e sulla bordatura la dicitura «Regione Puglia» con l'indicazione dell'organo regionale cui il sigillo è assegnato.

Art. 5.

1. Il sigillo è assegnato:
al consiglio regionale ed al suo presidente;
al presidente della giunta regionale.

2. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi sopra indicati.

3. Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti dei servizi regionali cui gli stessi sono assegnati.

Art. 6.

1. La raffigurazione dello stemma della Regione deve essere apposta sul frontespizio del Bollettino ufficiale, su ogni tabella indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali.

Art. 7.

1. L'uso dei simboli della Regione è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'ente.

Art. 8.

1. Al presidente del consiglio, al presidente della giunta, alle deputazioni dell'assemblea regionale presenti a manifestazioni ufficiali nel territorio della Regione, compete l'uso della bandiera distintiva raffigurata nel bozzetto allegato D), che forma parte integrante della presente legge.

Art. 9.*Norma finanziaria*

1. L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000, trova copertura nel capitolo 0001485 del bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1988 «Stemma e gonfalone della regione Puglia», che viene istituito con la presente legge, previo prelevamento di pari somma, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 1020010 «Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 settembre 1988

Il presidente f.f.: BORGIA

(Omissis).

89R0285

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 9 novembre 1988, n. 57.****Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1988.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 13 del 22 novembre 1988)

(Omissis).

89R0287

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1988, n. 58.

Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 13 del 22 novembre 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità speciale di bilinguismo

1. Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dell'amministrazione regionale, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge abbia superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, è attribuita un'indennità speciale di bilinguismo cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986:

- a) personale non inquadrato nei livelli funzionali, L. 210.405;
- b) personale appartenente alla terza fascia funzionale, lire 175.338;
- c) personale appartenente alla seconda fascia funzionale, lire 140.270;
- d) personale appartenente alla prima fascia funzionale, lire 126.243.

A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennità è corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:

- a) lire 241.965;
- b) lire 201.638;
- c) lire 161.310;
- d) lire 145.179.

2. I livelli retributivi cui corrispondono le fasce indicate al precedente comma sono quelli risultanti dalla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, come integrata dalle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, 1° aprile 1986, n. 12, 19 febbraio 1987, n. 10, 29 gennaio 1988, n. 11 e 18 febbraio 1988, n. 13, recanti norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

3. Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza ed è rivalutabile ogni due anni nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, recante norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.

4. L'indennità di bilinguismo è sospesa in tutti i casi in cui è prevista la sospensione del trattamento economico e nel caso in cui il personale regionale sia comandato in servizio fuori del territorio regionale presso altre amministrazioni o enti.

Art. 2.

Sessione straordinaria

1. Al personale dipendente dall'amministrazione regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia sostenuto la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese di cui al primo comma dell'art. 1, è consentito partecipare ad una sessione straordinaria per l'accertamento della conoscenza di detta lingua, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le commissioni, le modalità e le prove di esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono quelle previste per la nomina ai ruoli regionali mediante concorso.

3. Al personale regionale che superi la prova della conoscenza della lingua francese di cui al presente articolo è corrisposta l'indennità speciale di bilinguismo con la stessa decorrenza prevista per i dipendenti regionali di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Corsi di addestramento linguistico

1. I dipendenti regionali che non abbiano partecipato o superato con esito favorevole la sessione straordinaria di cui al precedente art. 2 e che non abbiano sostenuto alcuna prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, possono partecipare a corsi di addestramento linguistico organizzati dall'amministrazione regionale fuori del normale orario di lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai dipendenti regionali iscritti ai corsi di cui al primo comma è riconosciuto un'assegno speciale di studio e apprendimento nella misura corrispondente al 70 per cento dell'indennità di bilinguismo; detto assegno non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

3. I corsi hanno durata annuale per un limite massimo di dieci mesi e per un numero di ore annue comprese tra un minimo di 80 ed un massimo di 160. Al termine dei corsi gli iscritti dichiarati idonei sono ammessi alla prova definitiva di accertamento della conoscenza della lingua francese. Le commissioni per il predetto accertamento sono composte da tre membri designati dalla Regione di cui due scelti tra gli insegnanti dei corsi.

4. Nel caso di giudizio di inidoneità è interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il dipendente di reinscrivere al corso, o di essere ammesso a una prova suppletiva di idoneità, dopo un periodo di tempo non inferiore a tre mesi decorrente dal giudizio di inidoneità. Conseguita l'idoneità, per il dipendente è ripristinata la corresponsione dell'assegno speciale.

5. L'assegno speciale è decurtabile in rapporto alle ore di assenza non giustificate da motivi di servizio, debitamente documentati dal dirigente del servizio cui il dipendente appartiene. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.

6. L'assegno speciale viene corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà di proseguire la frequenza senza percepire l'assegno medesimo.

Art. 4.

Modalità dell'accertamento

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini della corresponsione dell'indennità di bilinguismo prevista dalla presente legge, l'accertamento consiste in una prova scritta ed una orale per il personale appartenente alla seconda e terza fascia funzionale e per quello non inquadrato nei livelli funzionali. Per il personale appartenente alla prima fascia l'accertamento della conoscenza della lingua francese consiste in una conversazione.

2. Il personale che presti servizio presso la Regione ai sensi dell'art. 101 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (ordinamento dei servizi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere di essere sottoposto all'accertamento di cui al primo comma, salvo che lo abbia già sostenuto con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, in complessive lire 13.200 milioni per l'anno 1988 di cui lire 8.612 milioni per competenze arretrate anni 1986 e 1987, nonché in annue lire 4.588 milioni a decorrere dal 1989, graverà sui capitoli indicati al successivo art. 6 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante iscrizione delle seguenti maggiori entrate già accertate sul bilancio di previsione della regione per l'anno 1988 e sul bilancio pluriennale 1988/1990:

(Omissis).

3. A decorrere dal 1989 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 7.

Variazioni al bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli esercizi finanziari 1988/1990 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 novembre 1988

ROLLANDIN

89R0288

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1988, n. 59.

Autorizzazione all'acquisto di immobili vari da destinare in parte ad insediamenti produttivi ed in parte a sedi di servizi dell'amministrazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 13 del 22 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili da destinare in parte ad insediamenti produttivi ed in parte a sedi di servizi dell'amministrazione regionale:

a) complesso immobiliare di proprietà del signor Balbis Cesarino facente parte del condominio «Les Jorasses Nord» sito in comune di Aosta, via Chambéry, civici nn. 95, 97 e 97, a, censito al N.C.E.U. al foglio 32 con il mappale n. 18/1, per il prezzo a corpo di lire 725.000.000, da destinare a sede di servizi distaccati dell'amministrazione regionale;

b) porzione di fabbricato con adiacente terreno denominato «Casa dell'orgologeria» di proprietà della signora Rey Sofia, sito in comune di Cogne, capoluogo, censito al N.C.T. al foglio 33 con i mappali numeri 88 l, 397 e 434, per il prezzo complessivo di lire 121.000.000, da destinare a sedi di istituzioni di carattere sociale;

c) complesso immobiliare con adiacente terreno di proprietà della società «Lo Bien S.r.l.» sito in comune di Gignod, località Chez Percher, distinto al N.C.E.U. al foglio 24 con i numeri 59/2 e 59/3 e al N.C.T. allo stesso foglio 24 con i numeri 59/1, 46, 47, 49, 50, 58, 59, 60, 183, 184 e 198, per il prezzo a corpo di lire 939.000.000, di cui lire 909.000.000 oltre I.V.A. per il fabbricato e lire 30.000.000 per il terreno adiacente, da destinare a sede di insediamenti produttivi;

d) complesso industriale con adiacente terreno di proprietà della società «Giovanetto Umberto S.r.l.», sito in comune di Arnad, località Glair, per il prezzo complessivo di lire 750.000.000 oltre I.V.A., da destinare ad insediamenti produttivi, riportato al N.C.T. e nel tipo di frazionamento n. 3 88, approvato in data 27 aprile 1988, come segue:

in piena proprietà al foglio 29 con i numeri 47 (ex 47 a), 382 (ex 382 a), 390 (ex 390 a) 394 (ex 394 a), 396 (ex 396 a) 398 (ex 398 a) 400 (ex 400 a) 543, 567 (ex 55 b) 573 (ex 392 b) e 574 (ex 381 b);

per una quota di comproprietà pari ad una metà (della restante metà è già proprietaria la regione acquirente) al foglio 29 con il mappale n. 562 (ex 390 b, tipo di frazionamento n. 19 83);

in piena proprietà al N.C.U. denunciato con scheda n. 974 in data 3 maggio 1988;

e) area di terreno della superficie di mq 8636 di proprietà della società «Sima S.r.l.», sito in comune di Charvensod, località Plan Félinaz, censita al N.C.T. al foglio 3 con i mappali numeri 49 (ex 49 a), 50 (ex 50 a) 110 (ex 110 a) 111 (ex 111 a) 170 (ex 49 b) 171 (ex 50 b) e 172 (ex 110 b), per il prezzo a corpo di lire 362.712.000 oltre I.V.A., da destinare ad ampliamento del complesso immobiliare di proprietà regionale;

f) complesso industriale composto da un capannone ed uffici, uno chalet in legno ad un piano fuori terra ed un silos, di proprietà della società «Bois S.r.l.», sito in comune di Chambave, strada statale n. 26 entrostante ad area distinta al catasto terreno al foglio 9 con le particelle numeri 8 a, 100 a e 272 (ora accorpate nella nuova particella n. 8 con denuncia di cambiamento n. 501 presentata in data 6 aprile 1988), non ancora censito al N.C.E.U. ma denunciato con schede numeri 844 e 845 in data 15 aprile 1988, per il prezzo a corpo di lire 592.800.000 oltre I.V.A., da destinare ad insediamenti produttivi;

g) terreno di proprietà dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Aosta, sito in comune di Arnad, distinto al N.C.T. al foglio 18 con il mappale n. 492 (ex 352-b), tipo di frazionamento n. 17 87) per il prezzo di lire 3.000.000, da destinare ad ampliamento della proprietà regionale (ex area Deval);

h) diritto di superficie su area di proprietà del comune di Courmayeur, sito in località Bagni di La Save della superficie di circa mq 890, da scorporare con frazionamento di più ampi mappali distinti al N.C.T. al foglio 45 con i mappali numeri 72 a, 72 b, 99 (ex 99 a) e 98 della superficie complessiva di mq 2165, oltre alla servitù d'uso dell'area circostante a favore del fabbricato che verrà realizzato, per la durata di anni 30, decorrenti dalla data dell'atto notarile, da destinare alla realizzazione di insediamenti produttivi;

i) i terreni di proprietà di ditte varie siti in comune di Saint-Rhémy, località Prédumaz-Berluc, per il prezzo complessivo di lire 85.114.000 oltre I.V.A. da destinare a sede di insediamenti produttivi, distinti al N.C.T. al foglio 12 con i mappali numeri 241 (ex 241 a, lire 9.666.000), 247, 250, 251 (lire 72.936.000), 366, 382, 383 (lire 2.512.000 oltre I.V.A.);

l) unità di immobili di proprietà della società «Com.Ce S.r.l.», facenti parte di un complesso immobiliare sito in comune di Saint-Christophe, località Grand Chemin, distinto al N.C.E.U. al foglio 39 con i mappali numeri 1 9, 1 15, 1 54, oltre all'uso esclusivo perpetuo (servitù d'uso) di otto posti auto esterni siti sul retro del fabbricato, lato sud, distinti nel regolamento di condominio con i numeri 123, 124, 126, 129, 130, 131, 132, per il prezzo complessivo di lire 994.000.000 oltre I.V.A., da destinare a sede di servizi;

m) fabbricato in corso di costruzione di due piani fuori terra, oltre ad un piano interrato, di proprietà della società «Edilnord S.r.l.», sito in comune di Issogne, frazione Pied De Ville, non ancora denunciato al N.C.E.U., entrostante ad area distinta al N.C.T. al foglio 19 con i mappali n. 388, 883, 887 della superficie complessiva di mq 792, per il prezzo a corpo di lire 245.500.000 oltre I.V.A., da destinare a sede di servizi socio-sanitari;

n) unità immobiliare di proprietà della signora Zanella Giuseppina, posta a piano secondo del condominio «Palazzo Valbruna» sito in comune di Aosta, via Promis, con accesso dalla scala nord civico n. 5, composto da un alloggio e servizi, riportate al N.C.E.U. al foglio 40 con il mappale n. 325/79, per il prezzo a corpo di lire 171.000.000, da destinare a sede di servizi dell'amministrazione regionale;

o) unità immobiliare di proprietà della società «So.Va.G. Società Valdostana Gas S.r.l.», posta a piano primo del corpo di fabbricato a ponente, facente parte del più ampio complesso immobiliare «Condominio Les lles» dsito in comune di Quart, regione Amérique, riportata al N.C.E.U. al foglio 39 con il mappale n. 17/16, per il prezzo di lire 90.000.000 oltre I.V.A., da destinare a sede di servizi dell'amministrazione regionale;

p) terreni di proprietà di ditte varie siti in comune di Valpelline, da destinare ad insediamenti produttivi, per il prezzo complessivo di lire 57.664.000, riportati al N.C.T. al foglio 18 con i mappali numeri 239 e 240 (lire 17.568.000), 241 (lire 5.568.000), 242 (lire 14.032.000), 269 (lire 4.352.000), 341 (lire 8.400.000), 251 (lire 7.744.000);

q) terreni di proprietà della signora Chanoux Adelina, siti in comune di Quart, riportati al N.C.T. al foglio 37, con i mappali numeri 22 e 23, per il prezzo di lire 45.400.000, da destinare ad ampliamento del vivaio forestale regionale «Abbè Henry»;

r) terreni di proprietà del comune di Chambave, siti nel medesimo comune e riportati al N.C.T. al foglio 1 con i mappali n. 71 e 115, per il prezzo di lire 34.190.000, e terreno di proprietà della signora Martiner Lidia sito nel detto comune, della superficie di circa mq 400, da scorporare da un più ampio appezzamento riportato al N.C.T. al foglio 1 con il mappale n. 171, da permutare alla pari, con l'acquistando terreno riportato al N.C.T. al foglio 1 con il mappale n. 115, da destinare ad insediamenti produttivi.

Art. 2.

1. La giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addvenire alla stipulazione degli atti notarili di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare per l'impegno e le liquidazioni delle relative spese, nonché per la designazione dei notai roganti e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive lire 5.966.219.560 per l'anno 1988 graverà sugli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio in corso che presentano la necessaria disponibilità:

(Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1988

ROLLANDIN

89R0289

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1988, n. 60.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 14 del 13 dicembre 1988)

(Omissis).

89R0290

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1988, n. 61.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 14 del 13 dicembre 1988)

(Omissis).

89R0291

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 62.

Immissione nei ruoli regionali del personale docente ed educativo della Valle d'Aosta di particolari categorie di personale scolastico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 15 del 21 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli insegnanti e gli istitutori in servizio non di ruolo nell'anno scolastico 1981-1982 nelle scuole dipendenti della Regione e nel convitto regionale «F. Chabod», con nomina di durata annuale conferita dal sovrammentente agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nelle apposite sessioni riservate, previste dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, hanno titolo ad essere gradualmente immessi nei ruoli del personale scolastico della Valle d'Aosta con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 11 ed all'articolo 17 del citato decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246.

2. Hanno parimenti titolo ad essere gradualmente immessi nei ruoli del personale scolastico della Valle d'Aosta, con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 11 ed all'articolo 17 del citato decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246:

a) gli insegnanti che abbiano comunque svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole dipendenti dalla Regione ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole o nelle corrispondenti scuole statali o nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 e che siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nelle apposite sessioni riservate, previste dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246;

b) gli insegnanti che abbiano conseguito, nel predetto settennio, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole sopracitate una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto, nel medesimo settennio, almeno centotantotto giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nelle scuole dipendenti della Regione;

c) gli istitutori che, avendo prestato servizio non di ruolo presso il convitto regionale «F. Chabod», siano in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti dalle precedenti lettere a) e b).

3. Nel caso di aspiranti che non abbiano superato con esito positivo l'accertamento della conoscenza della lingua francese in un concorso ordinario di grado corrispondente o, limitatamente al personale educativo, in un concorso a posti di insegnamento di qualsiasi ordine di scuola, l'inclusione nelle apposite graduatorie regionali è subordinata al superamento della prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese, prevista dal quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57.

Art. 2.

1. L'applicazione della presente legge non comporta, per l'anno 1988, oneri superiori a quelli iscritti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio corrispondente. Agli eventuali maggiori oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1988

ROLLANDIN

89R0292

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 63.

Disciplina sull'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della regione autonoma Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 15 del 21 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 o dalla successiva data di assunzione in servizio, agli ispettori tecnici periferici del ruolo regionale, al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte, ed al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo del convitto regionale «Federico Chabod» di Aosta, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2, è corrisposta un'indennità mensile di bilinguismo nelle misure e con le modalità previste dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287.

2. L'indennità di cui al precedente comma non è corrisposta o viene corrisposta in misura ridotta in tutti i casi di sospensione o di riduzione dello stipendio.

Art. 2.

1. L'indennità speciale di bilinguismo di cui al precedente art. 1 compete al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) aver superato le prove di accertamento della piena conoscenza della lingua francese in un concorso per l'accesso ai rispettivi ruoli regionali;

b) aver superato le prove di accertamento della piena conoscenza della lingua francese nei casi contemplati dal secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;

c) essere in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

d) aver conseguito, prima dell'entrata in vigore della presente legge, speciali attestati di idoneità all'insegnamento della lingua francese nelle scuole dipendenti dalla Regione, rilasciati dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione;

e) aver superato con esito positivo le prove di verifica della piena conoscenza della lingua francese previste per l'insegnamento in Valle d'Aosta o espletate al termine dei corsi abilitanti o di corsi di aggiornamento linguistico organizzati dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione;

f) essere in possesso di un certificato attestante la frequenza di corsi obbligatori di aggiornamento linguistico o di un periodo di esercitazioni didattiche presso scuole di grado corrispondente in località francofone, organizzati ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi di apposite disposizioni dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione;

g) aver superato le prove di accertamento della piena conoscenza della lingua francese in un concorso per l'assegnazione all'I.R.R.S.A.E. della Valle d'Aosta.

Art. 3.

1. Il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo di ruolo e non di ruolo, che abbia prestato servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e la data di entrata in vigore della presente legge e non si trovi in una delle condizioni indicate nel precedente art. 2, potrà partecipare ad una sessione straordinaria di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale che superi la suddetta prova con esito positivo è corrisposta l'indennità di bilinguismo con le stesse decurtazioni previste per il personale di cui al precedente art. 1.

3. Alla sessione straordinaria di accertamento della piena conoscenza della lingua francese potranno partecipare, ai fini della corresponsione dell'indennità di bilinguismo in caso di servizio, anche gli aspiranti all'insegnamento inclusi nelle graduatorie regionali e di circolo o di istituto per l'anno scolastico 1988-1989, che non abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole dipendenti dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Il personale di ruolo e supplente con nomina conferita per la durata dell'intero anno scolastico, che non abbia partecipato alla sessione straordinaria di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, di cui al precedente art. 3, o non abbia superato con esito positivo le relative prove e gli incaricati dell'insegnamento della religione cattolica che si trovino nelle stesse condizioni potranno partecipare a corsi di addestramento linguistico organizzati dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione secondo modalità che saranno stabilite con ordinanza assessorile da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali scolastiche.

2. I corsi si svolgeranno fuori del normale orario di servizio ed avranno durata limitata ad un anno scolastico per un minimo di ottanta ore.

3. Al personale iscritto ai corsi di cui ai precedenti commi è riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento, non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, nelle misure corrispondenti al 70 per cento dell'indennità di bilinguismo. L'assegno speciale è decurtato in rapporto alle ore di assenza dal corso non giustificate da motivi di servizio. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso cessa la corresponsione dell'assegno.

4. Al termine dei corsi gli iscritti dichiarati idonei sosterranno apposita prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

5. Al personale non di ruolo, che non superi la prova di cui al precedente comma con esito positivo, cesserà di essere corrisposto l'assegno speciale di studio di cui al terzo comma. Il personale medesimo potrà partecipare, negli anni seguenti, alle prove di accertamento linguistico previste dal successivo art. 5.

6. Il personale di ruolo, che, al termine dei corsi, non superi con esito positivo la prova di accertamento di cui al precedente quarto comma, potrà frequentare, negli anni successivi, analoghi corsi, sino ad un massimo di tre, e partecipare, al termine di ciascuno corso e previo giudizio di idoneità, alle relative prove di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, conservando titolo alla corresponsione dell'assegno speciale di studio di cui al precedente terzo comma. Nel caso di giudizio di inidoneità viene interrotta la corresponsione

dell'assegno di studio, ferma restando la possibilità per l'insegnante di sostenere una successiva prova di idoneità dopo un periodo di tempo non inferiore a due mesi. Conseguita l'idoneità, viene ripristinata nei confronti dell'insegnante stesso la corresponsione dell'assegno speciale.

7. Al personale di ruolo, che, al termine del quarto anno consecutivo di frequenza dei corsi di addestramento linguistico, non abbia superato la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, è concessa l'ulteriore facoltà di proseguire la frequenza dei corsi speciali per altri tre anni al massimo, senza percepire alcun assegno di studio.

Art. 5.

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dal successivo art. 6, l'inclusione nelle graduatorie regionali, di circolo e di istituto degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle scuole dipendenti dalla Regione e la nomina degli insegnanti della religione cattolica sono subordinate, a decorrere dall'anno scolastico 1989/90, al preventivo accertamento della piena conoscenza della lingua francese, da espletarsi annualmente con modalità analoghe a quelle previste nei casi contemplati dal secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

2. In difetto dei requisiti di cui al precedente art. 2, l'accertamento suddetto sostituisce, agli effetti del conferimento delle nomine di supplenza, qualsiasi altro requisito di conoscenza linguistica in precedenza richiesto dalle ordinanze regionali emanate in applicazione del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57.

3. Al personale nominato in servizio competerà, per i periodi di validità della nomina, l'indennità di bilinguismo di cui al precedente art. 1 della presente legge.

4. Nei casi di assoluta, comprovata necessità e limitatamente al perdurare di tale situazione, il sovrintendente agli studi, esperiti gli opportuni accertamenti, potrà autorizzare l'assunzione di supplenti sprovvisti del requisito della piena conoscenza della lingua francese, purché in possesso del titolo di studio prescritto per l'insegnamento. Al personale assunto in tali casi non compete l'indennità del bilinguismo.

Art. 6.

1. Conservano titolo all'inclusione nelle graduatorie regionali, di circolo e di istituto gli aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle scuole dipendenti dalla Regione iscritti nelle graduatorie valide per il corrente anno scolastico, che risultino in possesso di requisiti di conoscenza della lingua francese diversi da quelli richiamati nei primi due commi del precedente art. 5, purché previsti, agli stessi fini, da precedenti disposizioni regionali. Alle stesse condizioni conservano titolo alla nomina, gli aspiranti all'insegnamento della religione cattolica.

2. Nei confronti degli aspiranti di cui al precedente comma, ove nominati per la durata dell'intero anno scolastico, trovano applicazione le disposizioni contenute nei primi cinque commi del precedente art. 4.

Art. 7.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate complessivamente in lire 6.325.000.000 per l'anno 1988, lire 17.471.000.000 per l'anno 1989 e annue lire 6.600.000.000 a decorrere dall'anno 1990, graveranno sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi finanziari:

(*Omissis*).

sul capitolo che si istituirà nella parte spese del bilancio della Regione, a decorrere dall'esercizio 1989, con la denominazione «spese per i corsi di addestramento linguistico di cui all'art. 4 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63», per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della presente legge, lire 40.000.000 per l'esercizio 1989 e annue lire 20.000.000 per gli esercizi successivi. A decorrere dall'esercizio 1990 l'eventuale rideterminazione dell'onere sarà effettuata con legge di bilancio.

Art. 8.

1. Alla copertura degli oneri di cui al precedente articolo si provvede:

mediante l'iscrizione di maggiori entrate accertate sul capitolo 300 della parte entrate del bilancio di previsione per il corrente anno, derivanti dalla tassa di concessione della casa da gioco di Saint-Vincent; per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per lire 24.070.535.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3 - 2 «altri oneri non ripartibili» — del bilancio pluriennale 1988-90.

Art. 9.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1988

ROLLANDIN

89R0293

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 64.

Nuova misura dell'indennità regionale corrispondente al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne ed elementari della Regione per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 15 del 21 dicembre 1988*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'indennità di cui all'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, spettante al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne ed elementari della Regione, è corrisposto nella misura del 33 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento.

2. Ai beneficiari del trattamento integrativo di quiescenza, di cui all'art. 7 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, il trattamento in godimento è maggiorato del 32 per cento con la stessa decorrenza prevista dal precedente comma.

Art. 2.

1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'importo delle ritenute di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1980, n. 31, è elevato dal 13,50 al 15 per cento.

2. Con la stessa decorrenza l'importo del contributo a carico della Regione, di cui al terzo comma del citato art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1980, n. 31, è elevato dal 27 al 30 per cento.

3. Con la stessa decorrenza la trattenuta a favore del fondo di previdenza, istituita dall'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1980, n. 31, è fissata nella misura del 5 per cento.

Art. 3.

1. Oltre al contributo di cui al secondo comma del precedente art. 2, a decorrere dall'esercizio 1988 la Regione provvederà, mediante l'erogazione di contributi integrativi, alla copertura delle maggiori spese derivanti alla gestione del fondo di previdenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, in applicazione della presente legge.

Art. 4.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in complessive lire 352.930.000 per l'anno 1988 ed in annue lire 1.789.500.000 a decorrere dall'anno 1989, graveranno sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi:

(Omissis).

Art. 5.

1. Alla copertura degli oneri di cui al precedente articolo si provvede per l'anno 1988:

(Omissis).

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1988

ROLLANDIN

89R0294

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 65.

Provvedimento di finanziamento in diversi settori di intervento. Autorizzazione e contrazione di mutuo passivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 15 del 21 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 73, concernente gli interventi finanziari per la realizzazione dell'autostrada da Aosta a Courmayeur, modificata con le leggi regionali 19 febbraio 1988, n. 12; 29 marzo 1988, n. 17; 19 aprile 1988, n. 18; 16 giugno 1988, nn. 42 e 43; 17 giugno 1988, nn. 52 e 53, è elevata di lire 25.570 milioni.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 concernente il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, è approvata per l'esercizio 1988 una ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.

3. In relazione al programma straordinario di opere pubbliche realizzato dal comune Aosta nell'esercizio finanziario 1987 è autorizzata la concessione a favore del comune medesimo di un contributo in conto capitale di lire 4.500 milioni.

4. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alle espropriazioni e occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni a carico dell'esercizio 1988.

5. La spesa a carico dell'esercizio 1988 per la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innervamento artificiale di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 42 è elevata di lire 2.500 milioni.

6. In relazione al programma straordinario di opere pubbliche realizzato dal comune di Verrès nell'esercizio finanziario 1987 è autorizzata la concessione a favore del comune medesimo di un contributo in conto capitale di lire 500 milioni.

Art. 2.

1. È, inoltre, autorizzata la concessione al comune di Aosta di un contributo straordinario di lire 500 milioni per il finanziamento di spese relative al funzionamento di servizi socialmente utili.

Art. 3.

1. Per la realizzazione del programma di investimenti di cui al precedente art. 1, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui passivi per complessive lire 38.070 milioni al tasso massimo del 12% e per un periodo di ammortamento non superiore ad anni 15.

2. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni per la contrazione del mutuo eventualmente in valuta estera purché sussistano condizioni di particolare vantaggio per la Regione in considerazione del rischio di cambio della valuta.

Art. 4.

1. Le spese per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 3, valutate in L. 2.765.745.000 per l'anno 1988, pari a una semestralità della rata di ammortamento, ed in annue L. 5.531.490.000 a decorrere dal 1989 graveranno sui capitoli 50650 (quota interessi per l'ammortamento di mutui da contrarre) e 50700 (quota capitale per l'ammortamento di mutui da contrarre) del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata: per l'esercizio 1988 dalle maggiori entrate previste sui proventi della tassa di concessione della Casa da gioco di Saint-Vincent;

per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 11.062.980.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2 «altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1988/1990;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

3. Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono finanziate con l'iscrizione di maggiori entrate derivanti dalla tassa di concessione della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Art. 5.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 6.

1. Il conto della competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 pareggia nella risultanza di complessive L. 1.441.645.345.577 per effetto delle seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1988

ROLLANDIN

89R0295

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1988, n. 66.

Rifinanziamento della legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, concernente interventi della Regione a favore delle imprese consorziate al consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 15 del 21 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1988, un ulteriore contributo di lire 2.000.000.000 a favore delle imprese consorziate al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli istituti di credito e detto Consorzio garanzia fidi ad integrazione di quanto disposto con legge finanziaria n. 1, 8 gennaio 1988 al fine di favorire il processo di reindustrializzazione e del tessuto produttivo della Regione.

2. Le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso di interesse.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 2.000.000.000 graverà sul cap. 36000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1988.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertamento delle seguenti maggiori entrate sul bilancio di previsione per l'anno in corso:

(Omissis).

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 novembre 1988

ROLLANDIN

89R0296

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1988, n. 67.

Modificazione per l'anno 1988 nella destinazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 15 del 21 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
e FA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione maggiore spesa

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la maggiore spesa di L. 300.000.000 per i finanziamenti alle imprese di cui al titolo I della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, come modificato dalle leggi regionali 11 giugno 1986, n. 25 e 2 dicembre 1987, n. 97, recanti interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.

2. Alla copertura della maggiore spesa di cui al primo comma si provvede mediante la riduzione, rispettivamente, per L. 100.000.000 e per L. 200.000.000 degli stanziamenti previsti ai capitoli 22704 e 35602 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988.

3. L'autorizzazione di spesa recata per l'erogazione di finanziamenti ai comuni e alle comunità montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili (cap. 22704) e alle cooperative di produzione e lavoro o di servizio di nuova costituzione nelle spese di avviamento dell'attività (cap. 35602), come ripartita dall'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1987, n. 97 è pertanto ridotta, per l'esercizio finanziario 1988, rispettivamente, di L. 100.000.000 e di L. 200.000.000.

Art. 2.

Variazione di bilancio

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 novembre 1988

ROLLANDIN

89R0297

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1988, n. 68.

Modificazioni per l'anno 1988 della destinazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 15 del 21 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione maggiore spesa

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la maggiore spesa di L. 150.000.000 per le attività di cui all'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano.

2. Alla copertura della maggiore spesa di cui al primo comma si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 36715 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988.

3. L'autorizzazione di spesa recata per i finanziamenti alle imprese artigiane previsti all'art. 6 della legge regionale di cui al primo comma, come ripartita dall'art. 27 della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 1, è pertanto ridotta per l'esercizio finanziario 1988 di L. 150.000.000.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 dicembre 1988

ROLLANDIN

89R0298

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1988, n. 69.

Erogazione al consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta di un contributo per l'anno 1988 per l'abbattimento del tasso di interesse delle anticipazioni su cessioni di crediti commerciali (factoring), perfezionate da aziende valdostane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1988, un contributo di L. 200.000.000 al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta per l'abbattimento del tasso di interesse su operazioni di anticipazione su cessioni di crediti commerciali (factoring) perfezionate dalle aziende industriali aventi sede nel territorio della Regione, ai sensi della convenzione in essere fra il Consorzio stesso e gli istituti bancari convenzionati.

2. La misura del contributo non potrà superare punti sei del tasso d'interesse praticato per ogni singola operazione e comunque in misura non superiore al 50% delle prime rate ABI.

3. L'accreditamento del contributo sarà disposto a favore del Consorzio garanzia fidi per il tramite degli istituti bancari convenzionati.

Art. 2.

1. Al termine dell'esercizio 1988 il Consorzio predetto fornirà all'Amministrazione regionale un consuntivo recante il numero delle operazioni agevolate, l'importo complessivo, il contributo regionale utilizzato e l'eventuale contributo residuo.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno 1988 per i fini di cui alla presente legge dal predetto Consorzio potranno essere utilizzate agli stessi fini negli anni successivi.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 200.000.000 per l'anno 1988 graverà sul capitolo 36000 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di investimento» utilizzando l'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'anno in corso.

Art. 4.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 dicembre 1988

ROLLANDIN

La presente legge è stata:

approvata dal consiglio regionale il 24 settembre 1987;

rinviiata dal presidente della commissione di coordinamento, ai sensi del quarto comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, per il riesame da parte del consiglio regionale, con nota n. 1472 del 30 ottobre 1987;

riapprovata dal consiglio regionale il 6 aprile 1988,

Il Governo della Repubblica ha promosso questione di legittimità costituzionale con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 aprile 1988.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1066 del 24 novembre 1988, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo della Repubblica (vedasi B.U. n. 29 del 23 dicembre 1988).

89R0299

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1989, n. 1.

Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, recante la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, la società potrà intervenire, previa autorizzazione della giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, anche a favore di imprese di grandi e medie dimensioni e comunque con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, aventi attività produttiva nel territorio della Valle d'Aosta, facenti parte di gruppi di aziende organizzate a livello nazionale o internazionale, purché la sede legale della società controllante sia situata in Italia.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 gennaio 1989

ROLLANDIN

89R0300

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1989, n. 2.

Rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22 concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1988, un ulteriore contributo di L. 800.000.000 al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta per l'abbattimento fino ad un massimo di 6 punti percentuale del tasso d'interesse fissato fra gli istituti di credito e detto consorzio garanzia fidi ad integrazione di quanto disposto con legge finanziaria 8 gennaio 1988, n. 1, limitatamente ad operazioni di investimento finalizzate a favorire il processo di sviluppo turistico e del tessuto produttivo della Regione.

2. Le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso d'interesse.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 800.000.000 graverà sul capitolo 37850 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1988.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertamento di maggiori entrate sul bilancio di previsione per l'anno in corso a titolo di tasse di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent (cap. 300) L. 800.000.000.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 gennaio 1989

ROLLANDIN

89R0301

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1989, n. 3.

Rifinanziamento delle leggi regionali 16 giugno 1978, n. 23 e 16 giugno 1978, n. 25, concernenti interventi della Regione a favore delle imprese consorziate ai consorzi garanzia fidi fra gli artigiani e i commercianti della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere, a integrazione di quanto disposto con la legge regionale finanziaria 8 gennaio 1988, n. 1, ulteriori contributi ai sottoelencati consorzi di garanzia fidi, da destinare al contenimento fino ad un massimo di sei punti percentuale del tasso di interesse fissato fra gli istituti di credito e i consorzi stessi, limitatamente ad operazioni di investimento destinate al rinnovo tecnologico delle aziende, nei seguenti importi:

(Omissis).

Art. 2.

1. Le somme eventualmente non utilizzate dai predetti consorzi saranno riutilizzate negli anni successivi, per lo stesso fine indicato al precedente art. 1.

2. Le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso di interesse.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 900.000.000, graverà sui capitoli 36670 e 36900 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1988, rispettivamente per L. 300.000.000 e per L. 600.000.000.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertamento della maggiore entrata di L. 900.000.000 sul capitolo 00300 del bilancio di previsione per l'anno in corso, per taxa di concessione della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 gennaio 1989

ROLLANDIN

89R0302

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1989, n. 4.

Consulta regionale per la condizione femminile. Finanziamento del programma di attività per l'anno 1988 e modificazioni alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il finanziamento del programma di attività per l'anno 1988 della Consulta regionale per la condizione femminile, è approvata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, la spesa di L. 70.000.000.

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, è soppresso.

Art. 3.

1. Per il finanziamento del programma di attività della Consulta regionale per la condizione femminile per l'anno 1989 è approvata la spesa di L. 70.000.000.

2. A decorrere dall'anno 1990 alla determinazione dell'onere annuale per il finanziamento dell'attività della Consulta regionale per la condizione femminile si provvederà con la legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 4.

1. L'onere di cui alla presente legge ammontante a L. 70.000.000 per l'anno 1988 ed a L. 70.000.000 per l'anno 1989, graverà sul capitolo 47360 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1988 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)» del bilancio di previsione per l'anno 1988 sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 per le finalità di cui alla presente legge;

per l'anno 1989 mediante utilizzo delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2 «altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1988-1990.

Art. 5.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 gennaio 1989

ROLLANDIN

89R0303

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 5.

Accettazione di offerta di donazione di collezioni di monete antiche e moderne disposta a favore della Regione dalla signora Mariuccia Ratti vedova Pautasso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 4 del 17 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione è autorizzata ad accettare l'offerta di donazione di collezioni di monete antiche e moderne, comprendenti in totale 6.917 monete celtiche, romane imperiali, bizantine, di zecche italiane ed estere e moderne di tutto il mondo, disposta dalla signora Mariuccia Ratti vedova Pautasso con atto unilaterale a rogito notaio Perotti in data 28 aprile 1988.

Art. 2.

Delega

1. La giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addvenire alla stipulazione dell'atto di accettazione della donazione di cui al precedente articolo nonché per la designazione del notaio rogante.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 gennaio 1989

ROLLANDIN

89R0304

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 6.

Istituzione della Cassa rurale e artigiana di Saint-Christophe.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 4 del 17 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita la Cassa rurale e artigiana di Saint-Christophe, Società cooperativa a responsabilità limitata, come da atto costitutivo di cui al rogito notaio Maroz in data 21 ottobre 1987, repertorio n. 72943.

2. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 23 della legge 16 maggio 1978, n. 196, la società è autorizzata ad iniziare le operazioni di istituto per l'esercizio del credito e del risparmio.

Art. 2.

1. Fatte salve le disposizioni di legge, le eventuali modifiche dello statuto sono di competenza dell'assemblea dei soci, previo parere favorevole della giunta regionale.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 gennaio 1989

ROLLANDIN

89R0305

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 7.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1989 e del pluriennale 1989-1991 (legge finanziaria per gli esercizi 1989-1991).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 5 del 26 gennaio 1989)

(Omissis).

89R0306

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 8.

Bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1989 e per il triennio 1989-1991.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 5 del 26 gennaio 1989)

(Omissis).

89R0307

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 9.

Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 6 del 31 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani attraverso interventi per l'attuazione di progetti concernenti:

a) l'allestimento di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;

b) la costruzione o il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati all'attività di imprese artigiane.

Art. 2.

Destinatari

1. Gli interventi previsti dall'art. 1 sono effettuati a favore dei consorzi e delle società consortili di cui all'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, recante nuova disciplina dell'artigianato.

Art. 3.

Requisiti

1. Per ottenere le provvidenze previste dalla presente legge i consorzi e le società consortili devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite da almeno cinque imprese iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane;

b) prevedere nel proprio statuto:

1) la parità di voto tra i soci;

2) la possibilità per tutte le imprese associate di utilizzare l'area attrezzata.

Art. 4.

Carattere degli interventi

1. Per la realizzazione dei progetti concernenti le iniziative di cui alla lettera a) dell'art. 1 la giunta regionale è autorizzata a provvedere:

a) all'acquisizione dell'area;

b) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

2. Per la realizzazione dei progetti concernenti le iniziative di cui alla lettera b) dell'art. 1 la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

3. La giunta regionale è, inoltre, autorizzata a concedere contributi in conto interessi per mutui della durata massima di 15 anni contratti con Istituti di credito per il 40% della spesa ritenuta ammissibile.

4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche per stati di avanzamento. I beneficiari dovranno esibire, per le opere appaltate, gli atti recanti i contratti di appalto e le copie delle relative fatture.

5. I contributi in conto interessi sono concessi in misura tale che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, posto a carico dell'operatore risulti pari al 60% del tasso di riferimento per il settore artigiano, in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo.

6. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con provvidenze previste da altre leggi per lo stesso oggetto.

Art. 5.

Diritto di superficie

1. Per l'utilizzazione delle aree attrezzate la giunta regionale è autorizzata a costituire diritto di superficie per la durata di anni 30 a favore dei consorzi o delle società consortili che ne hanno promosso l'attivazione.

Art. 6.

Procedure

1. Le domande per ottenere le provvidenze previste dalla presente legge devono essere presentate, unitamente al progetto che il soggetto richiedente intende realizzare o per cui chiede l'intervento regionale, all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che provvede all'ispezione dell'istruttoria.

2. La documentazione da allegare alla domanda sarà determinata con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

Art. 7.

Convenzione con istituti di credito

1. La giunta regionale, per l'erogazione dei contributi in conto interessi, è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito.

2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati i tassi, la procedura e i tempi per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità per la stipulazione dei contratti di mutuo per l'erogazione delle somme mutate, nonché le disposizioni per la restituzione anticipata dei mutui e per la rinuncia e revoca dei benefici.

Art. 8.

Vincoli di destinazione e sanzioni

1. Gli immobili e le opere di cui alla lettera b) dell'art. 1 della presente legge ammessi ai contributi previsti dal precedente art. 4 non possono avere altra destinazione per la durata di 15 anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi stessi.

2. Chi contravviene ai vincoli di destinazione dei beni di cui al primo comma deve rimborsare l'equivalente dei contributi fruiti maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell'agevolazione.

3. I rimborsi saranno introitati sui pertinenti capitoli della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) per l'acquisto dell'art. 4 comma primo, L. 500.000.000 per l'anno 1989;

b) per l'applicazione dell'art. 4, comma secondo, L. 200.000.000 per l'anno 1989;

c) per l'applicazione dell'art. 4, comma terzo, L. 100.000.000 dall'anno 1989 al 2003.

2. Le spese di cui al primo comma graveranno su capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'anno 1989 e, per il limite d'impegno di cui all'art. 4, comma terzo, nel corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Detti capitoli avranno le seguenti denominazioni:

Spese per acquisizione di aree e per la realizzazione di opere di urbanizzazione per la qualificazione e lo sviluppo di insediamenti artigiani.

Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 art. 4, comma primo.

Contributi ad imprese artigiane per la costruzione, il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati alla loro attività.

Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 art. 4, comma secondo.

Concorso nel pagamento di interessi a favore di imprese artigiane su mutui per la costruzione, il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati alla loro attività. Prime rate.

Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 art. 4, comma terzo.

3. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede per gli anni 1989 e 1990 mediante l'utilizzo per L. 900.000.000 del risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. «Altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1988/1990.

4. A decorrere dal 1990 gli oneri per l'applicazione dell'art. 4, commi primo e secondo, saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Valle d'Aosta, addì 24 gennaio 1989

ROLLANDIN

89R0308

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 10.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 6 del 31 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Validità dei progetti

1. La validità dei progetti per ottenere i finanziamenti di cui ai titoli I, II e III della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1987, n. 97, è prorogata al 31 dicembre 1989.

Art. 2.

Utilizzazione di lavoratori in disoccupazione speciale

1. I finanziamenti agli enti locali di cui al titolo III della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni sono erogati anche per progetti che prevedono l'utilizzazione di lavoratori che, senza soluzione di continuità con l'intervento straordinario di cassa integrazione guadagni, sono ammessi al trattamento di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.450.000.000 per l'anno 1989.

2. Gli oneri previsti nel comma precedente graveranno sui sottoelencati capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1989 corrispondenti ai capitoli 22704, 35602, 36475, 36477 e 36705 del bilancio di previsione per l'anno 1988 nel modo seguente:

per L. 400.000.000 al cap. 22704

per L. 100.000.000 al cap. 35602

per L. 500.000.000 al cap. 36475

per L. 100.000.000 al cap. 36477

per L. 350.000.000 al cap. 36705

3. Alla copertura degli oneri indicati nei commi precedenti si provvede mediante utilizzo per L. 1.450.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. «Altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1988-1990.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Valle d'Aosta, addì 24 gennaio 1989

ROLLANDIN

89R0309

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 11.

Ulteriori modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 e successive modificazioni, recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 6 del 31 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamenti alle imprese

1. I finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 50, per l'assunzione di apprendisti sono autorizzati anche per l'anno 1989.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. Per l'applicazione della presente legge e le attività di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 50, è autorizzata la spesa di L. 1.350.000.000 per l'anno 1989.

2. Gli oneri previsti nel comma precedente graveranno sui sottoelencati capitoli di bilancio di previsione per l'anno 1989 corrispondenti ai capitoli 36710, 36715, 36720 e 36725 del bilancio di previsione per l'anno 1988, nel modo seguente:

per L. 670.000.000 al cap. 36710

per L. 500.000.000 al cap. 36715

per L. 80.000.000 al cap. 36720

per L. 100.000.000 al cap. 36725

3. Alla copertura degli oneri indicati nei commi precedenti si provvede mediante utilizzo per L. 1.350.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. «Altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1988-1990.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Valle d'Aosta, addì 24 gennaio 1989

ROLLANDIN

89R0310

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 12.

Modifica dell'art. 10-bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, modificata con legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 6 del 31 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla fine dell'art. 10-bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6, sono soppresse le parole «della Regione».

Art. 2.

1. Per l'applicazione della presente legge è previsto un maggiore onere annuo di L. 10.000.000 a partire dal 1989.

2. Il maggior onere di cui al precedente comma graverà sul capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1989 corrispondente al capitolo 20030 («Spese per indennità di missione ai componenti del consiglio regionale») del bilancio di previsione per l'anno 1988.

3. La copertura dell'onere è assicurata, per gli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo per L. 20.000.000 delle disponibilità già iscritte al programma I.I.I. consiglio regionale, del bilancio pluriennale della Regione 1988-1990.

4. Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Valle d'Aosta, addì 24 gennaio 1989

ROLLANDIN

89R0311

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1989, n. 3.**

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 8 del 2 febbraio 1989)

(Omissis).

89R0264

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1989, n. 4.

Modifica alla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme sulla contabilità delle unità sanitarie locali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 8 del 2 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 51 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 51.

Termini di pagamento delle fatture

1. Nei contratti per la fornitura di beni e servizi l'unità sanitaria locale non può includere clausole di pagamento di forniture superiori al termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 56 è così modificato:

«Art. 56.

Riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento

2. Fino al centottantesimo giorno dal termine di cui al primo comma, sono dovuti gli interessi legali maturati alla data di emissione del mandato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 gennaio 1989

p. Il presidente: GAVIOLI

89R0265

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1989, n. 5.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 11 dell'8 febbraio 1989)

(Omissis).

89R0266

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6.

Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 13 del 20 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di tutela del patrimonio storico culturale, promuove l'elaborazione di studi e piani volti alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione degli insediamenti storici e incentiva la progettazione e la realizzazione delle relative opere di restauro e risanamento conservativo.

2. Per tali fini, in attesa dell'entrata in vigore della legge quadro sul recupero di cui al comma successivo, con la presente legge sono disposti finanziamenti in conto capitale per i seguenti strumenti ed opere:

a) studi di fattibilità deliberati dal consiglio comunale;

b) piani di recupero di iniziativa pubblica;

c) opere di restauro scientifico e di risanamento conservativo di edifici di proprietà dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di enti locali;

d) opere di restauro scientifico di edifici di proprietà di privati compresi all'interno di aree soggette a piano di recupero di iniziativa pubblica finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;

e) acquisizione di immobili di valore storico-artistico al patrimonio degli enti di cui al punto c), da destinare ad uso pubblico non residenziale;

f) interventi che tendono ad assicurare la manutenzione, la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse artistico o storico esistenti sul territorio regionale, di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini, di enti morali.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predisporre il progetto di legge quadro sul recupero, al fine di definire una disciplina organica volta a ricondurre ad un disegno unitario le singole leggi settoriali di finanziamento di interventi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale.

Art. 2.

Studi di fattibilità

1. Lo studio di fattibilità è un elaborato di analisi approvato con deliberazione del consiglio comunale, riferito alle aree, alle strutture e agli edifici su cui si intende intervenire con i piani di recupero di cui al seguente art. 3. Esso costituisce base conoscitiva per la programmazione territoriale a scala comunale ed elemento per la programmazione regionale per progetti.

2. Lo studio di fattibilità è costituito dai seguenti elementi:

a) inquadramento territoriale ed urbanistico;

b) individuazione delle tecniche costruttive tipiche dell'area, analisi delle destinazioni d'uso compatibili con le tipologie edilizie:

c) programma attuativo degli interventi, con articolazione delle fasi temporali e delle procedure;

d) piano finanziario;

e) individuazione degli enti e dei soggetti interessati.

3. La redazione dello studio di fattibilità è presupposto per i finanziamenti di piani di recupero di cui al seguente art. 3 e dei progetti di restauro di particolare complessità.

4. Gli studi di fattibilità presentati dai comuni per il finanziamento regionale sono esaminati dall'assessorato competente in materia di edilizia, che formula un parere relativamente ai contenuti e alle modalità di realizzazione avvalendosi della collaborazione dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali. Tale parere deve in particolare valutare se il piano di recupero, da elaborare sulla base delle indicazioni dello studio di fattibilità, può essere ritenuto ammissibile al finanziamento regionale di cui al seguente art. 3.

5. Il finanziamento è disposto con deliberazione della giunta regionale, secondo l'ordine di presentazione all'Assessorato competente in materia di edilizia con particolare attenzione per gli studi concernenti zone a rischio sismico. L'erogazione avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute e fino ad un massimo di L. 7.000.000 per ciascuno studio.

6. Ai finanziamenti disposti ai sensi del presente articoli e dell'articolo seguente possono accedere soltanto i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Art. 3.

Piani di recupero

1. Sulle aree, sulle strutture e sugli edifici oggetto degli studi di fattibilità che abbiano ottenuto il parere favorevole di cui al quarto comma del precedente art. 2 possono essere redatti piani di recupero di iniziativa comunale di cui al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati alla riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale del territorio.

2. Tali piani devono assicurare la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle caratteristiche storiche del territorio, riconducendo a unitarietà i singoli aspetti settoriali legati alle problematiche storiche, artistiche, architettoniche, archeologiche, paesaggistiche.

3. I piani di recupero di cui al presente articolo, redatti secondo le indicazioni di cui all'art. 49 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, sono trasmessi alla Regione che, con deliberazione della giunta regionale, provvede al finanziamento integrale delle spese di redazione, seguendo l'ordine di presentazione dei piani stessi, con particolare attenzione per i piani concernenti zone a rischio sismico.

4. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute.

5. I programmi di ripartizione di cui al successivo art. 8 sono redatti dando priorità alla realizzazione e al finanziamento delle opere previste dai piani di recupero di cui al presente articolo e dei piani di recupero finanziati dalla Regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4.

Interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo

1. La Regione promuove interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo di edifici con caratteristiche storico-artistiche ed ambientali effettuati dai comuni, dalle province, dalle comunità montane e da consorzi ed enti locali su immobili di loro proprietà.

2. Tali interventi possono riguardare esclusivamente edifici classificati A.1 e A.2 dagli strumenti urbanistici comunali, in applicazione dell'art. 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi dai finanziamenti di cui al presente articolo gli interventi su immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica.

3. Il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è disposto secondo il seguente ordine di priorità:

- a) interventi attuativi dei piani di cui al precedente art. 3;
- b) interventi attuativi di piani e progetti di tutela, recupero e valorizzazione, redatti ai sensi del piano territoriale paesistico regionale;
- c) interventi di rifunzionalizzazione con destinazione ad uso pubblico di edifici attualmente inutilizzati;
- d) interventi di restauro e di risanamento conservativo con conferma delle attuali destinazioni;
- e) interventi conservativi su edifici e manufatti le cui caratteristiche tipologiche non consentono alcuna destinazione.

Art. 5.

Interventi di restauro scientifico di edifici di proprietà privata

1. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui alla presente legge anche interventi di restauro scientifico su edifici di proprietà di privati. Tali edifici devono essere:

a) classificati nella categoria d'intervento A.1 dagli strumenti urbanistici comunali, in applicazione dell'art. 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modifiche e integrazioni;

b) compresi all'interno del perimetro dei piani di recupero finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge o della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) soggetti ad apposita convenzione, tra il comune e il privato proprietario, adottata ed approvata dal consiglio comunale quale parte integrante del piano di recupero.

2. I finanziamenti di cui al precedente comma sono disposti a favore dei comuni, i quali fungono da enti presentatori dei progetti riguardanti gli edifici di proprietà privata, come previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.

Art. 6.

Interventi su beni di carattere artistico o storico

1. Ai fini dell'individuazione dei beni di cui all'art. 1, secondo comma, lettera f), della presente legge, sono beni di interesse artistico o storico:

a) i beni disciplinati e definiti come tali dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli altri beni i cui proprietari abbiano ricevuto, da parte delle competenti autorità statali comunicazione in base alla quale siano da ritenere oggetti di interesse storico o artistico particolarmente importante.

2. Sono considerati prioritari ai fini della ripartizione dei contributi di cui all'art. 8, lettera d):

a) gli interventi su beni, anche di proprietà privata, adibiti ad uso pubblico o destinati esclusivamente o prevalentemente alla pubblica fruizione secondo la loro natura o adibiti al culto pubblico;

b) gli interventi imposti dalla pubblica autorità, ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o di altre leggi in materia.

3. Nel caso in cui gli interventi indicati alla lettera b) del secondo comma siano assistiti da provvidenze pubbliche, l'interventi regionale è ammesso, come concorso in conto capitale, esclusivamente per la parte non coperta da dette provvidenze.

Art. 7.

Domande di finanziamento

1. Le domande di finanziamento degli interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo di cui agli articoli 4 e 5 sono trasmesse alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate da:

a) relazione sulle vicende storiche e costruttive dell'edificio e del suo ambito di pertinenza urbana o territoriale;

b) rilievo quotato in scala 1 : 50 comprendente piante di tutti i piani, prospetti e sezioni;

c) documentazione fotografica;

d) progetto di massima dell'intervento, fornito delle approvazioni di legge;

e) preventivo sommario di spesa comprensivo degli oneri per eventuali consulenze e indagini preliminari;

f) piano finanziario, in cui siano evidenziati possibili stralci funzionali e indicati i canali di finanziamento e i tempi di attuazione dell'opera.

3. Sulle domande che si riferiscono a interventi di restauro di particolare complessità, è facoltà della giunta regionale richiedere quale supplemento di istruttoria la presentazione dello studio di fattibilità di cui all'art. 2.

4. Il finanziamento regionale sui beni di cui all'art. 6 può essere richiesto dai proprietari o col consenso dei proprietari da titolari di diritti reali sui beni di interesse artistico o storico. Chi richiede l'intervento deve dichiararsi disposto a sostenere la parte di spesa non coperta dal finanziamento regionale.

5. In casi di particolare interesse pubblico l'intervento può essere proposto dalla Regione ai proprietari dei beni. In tal caso l'intervento forma oggetto di particolare convenzione fra la Regione e gli interessati. Lo schema della convenzione di cui al presente comma è disciplinato con deliberazione della giunta regionale.

6. Si prescinde dalla condizione della convenzione per gli interventi riguardanti le pareti esterne di edifici o monumenti che prospettano su vie o piazze pubbliche o soggetti a pubblico passaggio.

7. Gli edifici, nonché i beni in essi contenuti, adibiti ad atti di culto, a sedi parrocchiali diocesane, a sedi di fabbricere, di confraternite, di ordini religiosi, di pubbliche istituzioni, di enti pubblici locali e di enti strumentali degli enti locali, si presumono già adeguatamente aperti alla pubblica visibilità e pertanto ad essi si applica la norma di cui al sesto comma.

Art. 8.

Programmi di ripartizione dei contributi

1. Su proposta della giunta il consiglio regionale delibera annualmente un programma di locazione e di ripartizione di contributi in conto capitale relativi:

a) al finanziamento degli interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo di cui all'art. 4 o di stralci funzionali di essi;

b) al finanziamento degli interventi di restauro scientifico di cui all'art. 5, per non oltre il 10% del finanziamento messo a disposizione per l'attuazione della presente legge in ogni esercizio finanziario;

c) all'acquisizione al patrimonio dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di enti locali, di edifici di carattere storico-artistico o ambientale la cui acquisizione risulti necessaria per l'attuazione dei piani di recupero finanziati ai sensi della presente legge, per non oltre il 10% del finanziamento messo a disposizione in ogni esercizio finanziario;

d) al finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro scientifico sui beni di cui all'art. 6 per non oltre il 10% del finanziamento messo a disposizione per l'attuazione della presente legge in ogni esercizio finanziario.

2. I contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e d), possono comprendere una quota delle spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori relativi, sostenute dagli enti attuatori fino ad un massimo del 10% dell'ammontare dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni, in deroga a quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10.

3. Contributi di cui al primo comma, lettere a) e b), non possono comunque superare il 50% della spesa risultante dai capitolati speciali d'appalto o dai preventivi sommari.

4. I contributi di cui al primo comma, lettera c), possono coprire una quota massima pari al 50% delle spese di acquisizione.

5. L'erogazione dei finanziamenti avverrà a norma degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a L. 3.000.000.000 per il biennio 1989-1990, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionale in corso di approvazione - Spese di investimento di sviluppo» secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 1 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989 e pluriennale 1989-1991, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1988, attualmente all'esame dei competenti organi di controllo, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio per l'esercizio 1989. Sarà la legge di bilancio a determinare l'entità delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi a norma di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità.

2. Per gli esercizi successivi al 1990, al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, provvedendo anche alle eventuali variazioni percentuali dei finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 8.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi di cui all'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2, sono disciplinate, fino alla loro conclusione, dalle vigenti disposizioni della legge stessa. La procedura si intende avviata per i contributi assegnati con deliberazioni consiliari di ripartizione approvate in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

2. Salvo quanto disposto dal primo comma, la legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2 «Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici» è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 febbraio 1989

GUERZONI

89R0313

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1989, n. 3.

Bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 30 gennaio 1989)

(Omissis).

89R0267

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1989, n. 4.

Intervento straordinario, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25, a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite da gravissimi eventi sismici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 31 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 29 maggio 1974, n. 25, in relazione ai disastrosi eventi sismici che hanno colpito la regione dell'Armenia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire un miliardo a favore delle zone colpite.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avrà luogo, in via anticipata ed in unica soluzione, attraverso le rappresentanze diplomatiche dell'Italia e dell'Unione sovietica.

3. Per l'utilizzo del contributo di cui alla presente legge potranno anche essere adottati progetti o concorsi progettuali realizzati da esperti della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1989.

2. Il predetto onere fa carico al capitolo 223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1989.

3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 dei bilanci predetti.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 31 gennaio 1989

BIASUTTI

89R0268

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1989, n. 5.

Norme attuative dell'art. 58 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 31 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 58 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 1989, le province subentrano all'organo gestore riserve nel rapporto di lavoro del personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della sopra citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, risulti alle dipendenze dell'organo medesimo. La messa a disposizione avviene senza modifiche dello stato giuridico e del trattamento economico del personale suddetto.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria previsto dall'art. 57, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le province possono stipulare convenzioni con l'organo gestore riserve per l'utilizzo del materiale necessario allo svolgimento dell'attività di vigilanza in proprietà dell'organo gestore medesimo.

3. L'organo gestore riserve devolve a favore delle province, entro il 31 luglio di ciascun anno, per ogni socio delle riserve di caccia di diritto esistenti sul territorio di competenza, un importo corrispondente ad un quinto della quota base associativa istituita con legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e comunque non inferiore a 30 mila lire.

Art. 2.

1. È abrogata la legge regionale 8 giugno 1978, n. 58.

Art. 3.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a versare alle province, per l'anno 1989, la somma di lire 500 milioni a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all'art. 58 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito, alla rubrica n. 8, programma 0.6.2., spese correnti, categoria 1.5, Sezione VIII, il capitolo 1749 (2.1.153.2.08.14) con la denominazione «Assegnazione di fondi alle province a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all'art. 58 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1989.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

4. Per gli anni successivi al 1989 si provvederà ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

5. Sul precitato capitolo 1749 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 31 gennaio 1989

BIASUTTI

89R0269

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1989, n. 6.

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 31 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Norme per favorire il processo d'integrazione europea

Art. 1.

Finalità

1. La regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di favorire una più attiva partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea, anche nella prospettiva dell'attuazione del mercato unico europeo, assicura, nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto di autonomia, il collegamento costante della comunità regionale con le collettività dei Paesi membri della Comunità europea e del Consiglio d'Europa e con le relative istituzioni attraverso:

a) la realizzazione ed il sostegno delle iniziative previste dall'articolo 2;

b) la propria adesione alle organizzazioni europee rappresentative di interessi regionali e locali.

Art. 2.

Fondo regionale per l'Europa

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 viene istituito il fondo regionale per l'Europa.

2. Sono a carico del fondo le spese che l'amministrazione regionale sostiene per promuovere, coordinare e realizzare direttamente, o attraverso la concessione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, le seguenti iniziative:

a) gemellaggi di enti locali della regione con analoghi enti dei Paesi di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47;

b) scambi con finalità sociale, culturale e professionale promossi ed organizzati da istituzioni, enti o associazioni aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con analoghe organizzazioni dei Paesi di cui alla lettera a), compresi quelli aderenti alla «Convenzione

culturale europea» del Consiglio d'Europa, nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri e dei relativi protocolli bilaterali e multilaterali o nell'ambito di orogrammi comunitari finalizzati agli scambi stessi e conformemente alle disposizioni attuative adottate in materia dai competenti organi dello Stato;

c) corsi di studio, incontri, convegni, seminari e manifestazioni promossi in regione per le finalità della presente legge;

d) frequenza a corsi di formazione e specializzazione in materia comunitaria presso istituti di livello europeo, mediante la concessione di finanziamenti per l'assegnazione di apposite borse di studio;

e) redazione, raccolta, stampa, diffusione e traduzione di studi, ricerche, progetti, notiziari, riviste e altro materiale di valore scientifico e didattico, che possono contribuire alla diffusione dell'ideale europeistico e al processo di integrazione europea, nonché alla conoscenza delle azioni intraprese al medesimo fine negli altri Paesi di cui all'art. 1;

f) attività di informazione e aggiornamento professionale per operatori pubblici e privati, intese all'acquisizione di una conoscenza della Comunità europea sul piano istituzionale, giuridico ed amministrativo, con particolare riguardo alla diffusione delle misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate o da adottare per la realizzazione ed il funzionamento del mercato unico europeo;

g) funzionamento e attività delle «Case per l'Europa» istituite in regione e riconosciute dalla Federazione italiana delle case per l'Europa.

3. Fanno carico al medesimo fondo le spese per le quote associative di adesione della Regione alle organizzazioni europee rappresentative di interessi regionali e locali.

4. Al fondo predetto fanno altresì carico i contributi regionali per spese di funzionamento delle associazioni, movimenti, comitati operanti statutariamente per il processo d'integrazione europea.

5. Al fondo predetto fanno inoltre carico le spese di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 3.

Beneficiari dei contributi

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 2 gli enti locali, le università, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione, nonché le istituzioni, le associazioni, e i cittadini, operanti nel Friuli-Venezia Giulia a fini non lucrativi per gli scopi della presente legge.

2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), l'amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con le istituzioni e le associazioni interessate alle iniziative medesime.

Art. 4.

Comitato regionale per l'Europa

1. È istituito presso la presidenza della giunta regionale il comitato regionale per l'Europa composta in via permanente da:

a) l'assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni con funzioni di presidente;

b) il presidente della commissione consiliare speciale per gli affari comunitari e per i rapporti esterni;

c) il direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni;

d) il direttore regionale dell'istruzione e della cultura o un suo delegato;

e) i rettori delle università degli studi di Trieste e di Udine o loro delegati;

f) il sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;

g) il presidente della federazione regionale dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) o un suo delegato;

h) il presidente dell'Unione regionale delle province italiane (UPI) o un suo delegato;

i) il presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o suo delegato;

l) il presidente dell'Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (IRSE) o un suo delegato;

m) il presidente dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) o un suo delegato;

n) un rappresentante per ciascuna delle sezioni regionali delle seguenti associazioni:

1) Movimento federalista europeo (MFE);

2) Associazione europea degli insegnanti (AEDE);

o) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale;

p) cinque rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori e dei coltivatori diretti;

q) un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La designazione dei rappresentanti deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta in tal senso formulata dalla direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni. Trascorso tale termine, il comitato è costituito sulla base delle designazioni effettuate, comunque fatte salve le successive integrazioni.

3. Il presidente del comitato può, a seconda degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, convocare alle sedute, in sottocomitato, i membri direttamente interessati agli argomenti stessi, con gli stessi poteri dell'intero comitato.

4. Il presidente del comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, parlamentari europei, rappresentanti di enti locali, di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni.

Art. 5.

Costituzione del comitato

1. Il comitato regionale per l'Europa è costituito su proposta dell'Assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa. Allo stesso modo si provvede all'eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del comitato.

2. Il comitato rimane in carica per cinque anni.

Art. 6.

Compiti del comitato

1. Il comitato rappresenta il momento di coordinamento di tutte le iniziative regionali di significato europeo. In particolare:

a) esprime parere sul programma annuale di cui all'art. 7;

b) esprime parere sulle domande di riconoscimento presentate ai sensi dell'art. 10;

c) formula indirizzi e proposte per il coordinamento delle iniziative regionali in materia di rapporti con le Istituzioni comunitarie e con il Consiglio d'Europa e delle attività comunque collegabili con le finalità della presente legge.

Art. 7.

Programma annuale di intervento regionale

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, sentito il comitato di cui al precedente art. 4, approva il programma annuale degli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della presente legge.

Art. 8.

Modalità di erogazione dei contributi

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 devono pervenire alla direzione degli affari comunitari e dei rapporti esterni entro il 31 gennaio di ciascun anno, fatte salve particolari deroghe che possono essere accordate con deliberazione della giunta regionale per iniziative collegate a programmi comunitari o a programmi nazionali ispirantisi al processo di integrazione europea.

2. Le domande devono essere corredate da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa dell'iniziativa stessa, nonché dallo statuto se trattasi di iniziative promosse da organismi privati.

3. Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 2, comma 4, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;

b) programma di attività per l'anno per il quale si chiede la contribuzione regionale e relativo bilancio preventivo;

c) composizione degli organi sociali per i soggetti privati, nonché la documentazione sulla configurazione giuridica dell'ente o associazione.

Art. 9.

Commisurazione e utilizzo dei contributi

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi in misura non superiore al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

2. In casi del tutto eccezionali, tenuto conto della particolare importanza dell'iniziativa, si può prescindere dal limite del 75% di cui al comma 1.

3. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel provvedimento di concessione e nei limiti dell'importo del contributo effettivamente liquidato.

4. La mancata rendicontazione delle spese ammesse comporta la revoca automatica della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima.

Art. 10.

Servizio di promozione europea

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, sentito il comitato regionale per l'Europa di cui all'art. 4, può riconoscere la funzione di «Servizio di promozione europea» ad enti ed associazioni aventi sede in regione, purché operino con continuità per il progresso dell'integrazione europea.

2. I criteri per il riconoscimento del «Servizio di promozione europea» sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II*

Norme per l'attuazione dei programmi comunitari

Art. 11.

Adeguamento della legislazione regionale

1. L'amministrazione regionale promuove e favorisce l'utilizzazione degli strumenti finanziari della comunità europea curando, tramite i competenti organi dello Stato i rapporti tra i soggetti interessati e le competenti istituzioni comunitarie.

2. per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento dell'integrazione europea, provvede ad adeguare, nell'ambito delle competenze statutarie, la legislazione di settore per promuovere la partecipazione dei soggetti interessati alle azioni previste dagli strumenti di intervento comunitari nel campo scientifico, culturale, sociale, ambientale ed economico con particolare riguardo alle esigenze dei settori agricolo, agroalimentare, zootecnico, dell'artigianato e della piccola e media industria.

Art. 12.

Partecipazione all'attività di cooperazione

1. La regione collabora all'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo conformemente alle disposizioni della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e promuove la partecipazione delle strutture, economico-produttive del Friuli-Venezia Giulia all'azione ed ai programmi della Comunità europea diretti agli stessi fini di cooperazione allo sviluppo.

Art. 13.

Altri interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 11, comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese a carico del fondo regionale per l'Europa per l'affidamento di incarichi di consulenza per la soluzione di problemi attinenti all'adeguamento della legislazione regionale a norme e prescrizioni della comunità europea e all'utilizzazione degli strumenti comunitari.

Art. 14.

Approvazione di progetti comunitari da parte della giunta regionale

1. L'approvazione dei progetti attuativi di programmi comunitari, o di progetti comunque ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali della comunità europea, è disposta dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente nella materia, di concerto con l'assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni.

CAPO III

Norme transitorie e finali

Art. 15.

Norma transitoria

1. Limitatamente all'anno 1989, le domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno pervenire alla direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni entro il 31 marzo.

Art. 16.

Rapporto con il consiglio regionale

1. Il programma annuale di cui all'art. 7 è comunicato al consiglio regionale, unitamente ad una relazione dell'assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, in ordine al conseguimento degli obiettivi della presente legge.

2. La relazione predetta contiene altresì l'elenco delle direttive e delle raccomandazioni adottate dalla comunità europea che possono formare oggetto di iniziative legislative di recepimento ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

CAPO IV

Norme finanziarie

Art. 17.

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito, alla rubrica n. 5, programma 0.6.4., spese correnti, categoria I.4., sezione X, il capitolo 741 (1.1.141.2.10.32) con la denominazione «Fondo regionale per l'Europa» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.050 milioni, suddiviso in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1989 al 1991.

2. Al predetto onere di lire 1.050 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (rubrica n. 5, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

3. Sul precitato capitolo 741 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 350 milioni cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

4. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 il precitato capitolo 741 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 18.

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del comitato istituito con l'art. 4 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 31 gennaio 1989

BIASUTTI

89R0270

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1989, n. 7.

Rendiconto generale della regione autonomia Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 febbraio 1989)

(Omissis).

89R0271

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1989, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 20 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1989 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1989, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1989 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1003114, 2323204, 3222104, 4211102, 6121201, 6122202 e 6141218 nonché per le spese inerenti l'attuazione del PIM (Piano integrato Mediterraneo) della Calabria.

3. Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci relativi all'Azienda foreste demaniali, all'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) e dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1989, annessi al bilancio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 15 febbraio 1989

OLIVO

89R0312

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1988, n. 48.

Approvazione dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani speciali nonché tossici e nocivi. Ulteriori effetti in relazione alle leggi regionali 18 febbraio 1988, n. 7, e 16 aprile 1984, n. 22.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 28 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il sesto comma dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1988, n. 7, si applica anche ai progetti di cui all'art. 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti.

2. L'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti, effettuata ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 361/1987 sostituisce anche il parere di cui al secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 «Legge forestale regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 settembre 1988

MAGNANI

89R0314

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1988, n. 49.

Anagrafe degli interventi finanziari regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 28 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'anagrafe degli interventi finanziari regionali

1. È istituita presso l'ufficio «Controllo di gestione» del servizio «Coordinamento finanza regionale e locale e controllo della spesa», l'anagrafe degli interventi a carico del bilancio della regione Liguria.

Art. 2.

Modalità di iscrizione

1. Gli uffici regionali e gli enti delegati dalla Regione al momento dell'impegno, provvedono a comunicare all'ufficio di cui all'art. 1, per l'iscrizione nell'anagrafe degli interventi finanziari secondo un apposito sistema di codificazione, i dati relativi ai soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società cui la Regione partecipa in forma diretta o indiretta, in favore dei quali siano state disposte erogazioni o garanzie di qualsiasi tipo a carico del bilancio regionale.

2. I soggetti che devono essere iscritti nell'anagrafe prevista dalla presente legge devono comunicare, con gli atti intesi ad ottenere le erogazioni, il numero di codice fiscale ed il comune di domicilio fiscale e trasmettere tempestivamente le eventuali variazioni.

Art. 3.

Sistema di codificazione

1. Il sistema di codificazione di cui all'art. 2 è deliberato dalla Giunta regionale che determina le principali categorie entro cui deve essere articolato il sistema stesso, imperniato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa.

Art. 4.

Accesso ai dati contenuti nell'anagrafe e relazione annuale

1. I consiglieri regionali hanno accesso permanente ai dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari.

2. La Giunta regionale trasmette al consiglio entro il 31 marzo di ogni anno una relazione, riferita all'anno precedente, contenente le categorie giuridiche ed economiche dei soggetti beneficiari dei contributi nonché la divisione territoriale ed i tempi di erogazione della spesa.

3. I cittadini che ne facciano richiesta hanno diritto di ricevere, a proprie spese, copia dei dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari.

Art. 5.

Modificazione della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44

1. Nella tabella «G» allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, recante norme sull'ordinamento degli uffici regionali, alle competenze del Servizio coordinamento finanza regionale e locale e controllo della spesa è aggiunta la seguente:

«Cura, utilizzando il supporto tecnico del servizio informatica, la gestione dell'anagrafe degli interventi finanziari posti a carico del bilancio regionale».

Art. 6.

Norma transitoria

1. Fino alla completa attuazione dell'informatizzazione dei relativi collegamenti, la Giunta regionale stabilisce modalità e termini della trasmissione dei dati di cui al primo comma dell'art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 settembre 1988

MAGNANI

89R0315

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1988, n. 50.

Organizzazione turistica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 28 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aziende di promozione turistica (APT)

1. Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, sono istituite ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1983, n. 217 «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» le aziende di promozione turistica (APT).

2. Le aziende di promozione turistica sono enti strumentali della Regione, muniti di personalità giuridica di diritto pubblico, il cui centro amministrativo è nel capoluogo di provincia, qualora esso sia compreso tra i comuni nell'ambito, ovvero nella località indicata nella tabella A, allegata alla presente legge.

3. Le aziende di promozione turistica sono tenute ad osservare gli atti di indirizzo politico-amministrativo del consiglio regionale e le direttive emanate dalla giunta regionale.

Art. 2.

Ambiti turistici

1. Gli ambiti turistici sono costituiti dal territorio di uno o più comuni della stessa provincia, riconosciuti turisticamente rilevanti ed individuati nella tabella A.

2. I comuni ricompresi negli ambiti turistici sono riconosciuti ad ogni effetto stazioni di cura, soggiorno e turismo.

3. I comuni liguri non compresi negli ambiti turistici sono considerati area ad influenza turistica e fanno capo, ai fini della valorizzazione, articolazione e riequilibrio dell'offerta turistica regionale, all'azienda individuata nella tabella A.

4. Gli ambiti turistici e le aree ad influenza turistica possono essere modificati dal consiglio regionale con propria deliberazione.

Art. 3.

Criteri per la modificazione degli ambiti turistici

1. Criteri concorrenti per l'individuazione di nuovi ambiti turistici e per la modifica di quelli indicati nella tabella A sono i seguenti:

a) esistenza di aree turisticamente affermate per la dimensione dell'importo economico e per la presenza di strutture ricettive e di servizi complementari all'attività turistica;

b) intensità del movimento turistico generale registrato;

c) entità del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico;

d) quantità delle strutture ricreative, turistico-sportive;

e) presenza di aziende esercenti attività comunque connesse col turismo;

f) dimensione territoriale adeguata alla realtà circostante;

g) ammontare dei proventi di carattere tributario e di qualsiasi altra natura, purché a carattere continuativo, complessivamente sufficienti alle spese di funzionamento e di attività dell'azienda.

Art. 4.

Compiti e funzioni delle aziende di promozione turistica

1. Le aziende di promozione turistica, in raccordo con la programmazione regionale, promuovono lo sviluppo turistico degli ambiti territoriali in cui operano, nonché delle aree ad influenza turistica, attraverso azioni finalizzate alla caratterizzazione del prodotto turistico.

2. In particolare le aziende:

a) svolgono attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali attraverso manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa idonea ad incrementare la conoscenza, l'attrattiva e la fruibilità della zona, con esclusione della promozione all'estero;

b) promuovono la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed ambientale, avvalendosi delle associazioni pro loco e di altri enti ed associazioni operanti nel settore;

c) istituiscono servizi ed uffici di informazione ed accoglienza turistica nell'ambito del proprio territorio (IAT);

d) svolgono attività di assistenza agli operatori turistici locali;

e) realizzano e diffondono materiale illustrativo ed informativo atto a fornire la conoscenza delle risorse turistiche locali;

f) svolgono ulteriori funzioni di impulso delle attività turistiche di base per lo sviluppo dei comuni e delle località ad influenza turistica;

g) collaborano con gli enti locali allo svolgimento delle funzioni delegate;

h) partecipano alla formazione del piano regionale delle attività promozionali;

i) gestiscono in via eccezionale e previa apposita autorizzazione regionale, anche prescrittiva delle modalità, su parere dell'ente locale interessato, strutture e servizi di interesse generale, utili alla valorizzazione delle risorse turistiche locali;

l) svolgono compiti e funzioni ad esse demandati dagli organi regionali;

m) esercitano tutte le altre funzioni prima attribuite alle aziende di cura, soggiorno e turismo e non delegate agli enti locali.

Art. 5.

Collegamento funzionale delle APT con gli enti locali territoriali

1. L'APT anche attraverso gli IAT, ai fini del collegamento funzionale dell'attività di tutti gli organismi ed enti operanti nel settore turistico a livello regionale e subregionale:

a) assume idonee iniziative miranti ad attuare una reciproca costante informazione con gli enti locali territoriali sullo svolgimento dei rispettivi compiti attribuiti o delegati con la presente legge;

b) raccoglie proposte operative da parte degli enti locali territoriali inserirli nell'ambito turistico, attuando forme di consultazione ai fini dell'elaborazione dei propri programmi annuali e poliennali;

c) persegue ogni forma di collaborazione con gli enti locali territoriali al fine di raccordare e armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate, con le loro attività e iniziative. A tali fini l'APT può anche realizzare per conto degli enti locali territoriali manifestazioni o altre iniziative di propaganda o concorrere alla loro realizzazione.

Art. 6.

Uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT)

1. Allo scopo di assicurare l'assistenza e l'informazione ai turisti e per favorire la conoscenza e la valorizzazione del proprio ambito, le Aziende di promozione turistica possono istituire, previo nulla-osta della Giunta regionale, propri uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati «IAT», eventualmente a carattere stagionale, nei comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.

2. Tali organismi non hanno personalità giuridica né struttura propria e sono dirette emanazione dell'azienda di promozione turistica.

3. Nel comune di Portofino la cui affermazione turistica a livello internazionale postula particolari interventi, è istituito uno «IAT» al quale è riconosciuta autonomia di gestione, nei limiti e nei modi stabiliti con apposita deliberazione dell'APT di competenza. Nella suddetta deliberazione viene stabilito che un consigliere dell'azienda di promozione turistica di appartenenza è delegato a compiere atti di gestione; sono altresì precisati gli atti ai quali è ricondotta la gestione autonoma e le modalità con le quali le risultanze della gestione sono imputate all'azienda di appartenenza.

4. Per la promozione turistica delle aree parco e delle aree protette, la competente APT ed i relativi IAT operano avvalendosi anche dell'apporto dell'organismo preposto alle aree in questione.

5. Presso l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è istituito uno «IAT» a cura dell'azienda di promozione turistica competente con il compito di fornire informazioni ed assistenza turistica su tutta la regione Liguria.

6. L'uso della denominazione «IAT» può essere consentito, agli uffici di informazione allestiti e promossi dalle associazioni pro loco riconosciute ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, previo nulla osta della Giunta regionale che ne valuta l'opportunità anche tenendo conto delle strutture organizzative delle associazioni. Tali uffici sono diretta emanazione delle associazioni pro loco e il nulla osta non comporta obblighi finanziari a carico della Regione.

7. La richiesta di nulla osta per l'istituzione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica da parte delle aziende di promozione turistica e quella di uso della denominazione «IAT» da parte delle associazioni pro loco deve essere presentata alla provincia competente che la inoltra alla Giunta regionale corredata del proprio parere.

8. Tutti gli uffici denominati «IAT» adoteranno il medesimo segno distintivo elaborato ed autorizzato dalla Regione, quale è riportato nell'allegato B della presente legge.

9. Allo scopo di potenziare l'informazione e l'assistenza turistica alla frontiera con la Francia, la Giunta regionale, nel rispetto della legge 14 novembre 1981, n. 648, può stipulare apposita convenzione con l'ente nazionale italiano per il turismo per una gestione comune dell'ufficio di frontiera.

Art. 7.

Organi delle aziende di promozione turistica

1. Sono organi dell'azienda di promozione turistica:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori.

Art. 8.

Il presidente dell'azienda di promozione turistica

1. Il presidente dell'azienda di promozione turistica è eletto dal consiglio regionale su proposta della giunta nell'ambito di una rosa di cinque nomi designati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione competente, nel termine di due mesi dall'insediamento del consiglio stesso.

Nel caso di mancata designazione, previa diffida a provvedere da parte della giunta regionale entro il termine di trenta giorni, il presidente sarà eletto dal consiglio regionale tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'APT. Egli dura in carica cinque anni e continua ad esercitare il proprio mandato sino all'insediamento del nuovo presidente.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, svolge funzioni di impulso dell'attività della stessa ed esegue i provvedimenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in particolare il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo;

b) adotta nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre i venti giorni dalla data di adozione. Essi perdono efficacia sin dall'inizio se non sono ratificati entro il termine predetto;

c) assicura il regolare funzionamento dell'azienda.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente eletto dal consiglio di amministrazione fra i componenti del comitato esecutivo.

4. L'incarico di presidente è incompatibile con quello di sindaco o di assessore di uno dei comuni compresi nel rispettivo ambito turistico.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione dell'azienda di promozione turistica

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda di promozione turistica è nominato dal consiglio provinciale, dura in carica cinque anni e continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo collegiale.

2. Esso è composto, oltre che dal presidente, da:

a) un componente della giunta provinciale territorialmente competente;

b) il sindaco o un assessore da lui delegato di ciascuno dei comuni inclusi nell'ambito turistico dell'azienda;

c) un componente della Giunta di ciascuna comunità montana il cui territorio sia compreso in tutto o in parte negli ambiti turisticamente rilevanti o nelle aree ad influenza turistica;

d) il sindaco di un comune compreso nelle aree ad influenza turistica, eletto dal consiglio provinciale entro una terna formulata dall'assemblea dei sindaci interessati;

e) tre lavoratori del settore turistico scelti su terne designate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;

f) sei operatori turistici, scelti su terne designate da ciascuna delle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative, di cui quattro nei settori della ricettività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche;

g) un operatore delle cooperative turistiche scelto su terne designate dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;

h) un rappresentante del Touring club italiano;

i) un rappresentante delle associazioni del tempo libero scelto su terne designate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;

l) un rappresentante delle associazioni pro loco operanti nel territorio dell'APT, designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia (UNPLI);

m) un esperto in materia di turismo scelto dal consiglio provinciale.

3. Il direttore dell'APT partecipa alle riunioni del consiglio ed esprime parere obbligatorio.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'azienda.

5. Le designazioni devono essere effettuate entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancata o irregolare designazione entro tale termine, il consiglio provinciale provvede alla costituzione dell'organo collegiale sulla base delle designazioni pervenute, purché consentano la nomina almeno della metà più uno dei componenti.

6. La mancata partecipazione a tre riunioni senza giustificato motivo e la perdita dei requisiti previsti per la nomina determinano di diritto la decadenza dall'incarico. In tal caso si provvede alla sostituzione del membro decaduto con le stesse modalità della nomina.

Art. 10.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha competenza ed adotta provvedimenti nelle materie concernenti:

- a) programmi e direttive generali riferite all'attività annuale e pluriennale dell'azienda;
- b) bilanci di previsione, annuali e pluriennali, e loro variazioni;
- c) rendiconto generale;
- d) regolamento dell'organizzazione dei servizi dell'azienda e degli uffici;
- e) regolamento del personale in attuazione dell'apposita legge regionale;
- f) denominazione dell'azienda di promozione turistica, che deve avere esplicito riferimento al suo territorio;
- g) istituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica «I.T.»;

h) indicazione della rosa dei cinque nomi, tra i quali il consiglio regionale dovrà nominare il presidente, ai sensi dell'art. 8. La scelta dei nomi verrà fatta a scrutinio segreto con voto limitato a uno;

i) elezione dei membri del comitato esecutivo ed elezione tra questi del vice presidente;

l) iniziative idonee ad attuare una costante reciproca informazione con gli enti locali sullo svolgimento dei compiti, rispettivamente delegati o attribuiti con la presente legge, per il perseguimento degli obiettivi turistici comuni per assicurare il dovuto collegamento funzionale con tali enti e per garantire l'equilibrio tra costa ed entroterra.

Art. 11.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente: qualora almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso ne faccia espressa richiesta scritta, il presidente provvede alla convocazione entro i quindici giorni successivi.

2. Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo di essi.

3. Le deliberazioni sono adottate validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da dei membri, di cui almeno due operatori turistici eletti nel corso della prima seduta del consiglio di amministrazione con voto limitato a quattro: dal sindaco o dall'assessore del comune dell'entroterra già sede di Azienda autonoma di soggiorno o, non esistendo comune che abbia la suddetta caratteristica, da un componente della giunta di una delle comunità montane competenti. Esso ha la stessa durata del consiglio e continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo collegiale.

2. Il segretario del consiglio di amministrazione svolge anche le funzioni di segretario del comitato esecutivo. Il direttore è presente alle riunioni del comitato esecutivo con facoltà di parola ed esprime parere obbligatorio.

Art. 13.

Attribuzioni e funzionamento del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è l'organo di attuazione delle direttive del consiglio di amministrazione.

2. Esso adotta i provvedimenti occorrenti al funzionamento dell'azienda e tutti gli atti che non siano espressamente attribuiti al consiglio di amministrazione.

3. Il comitato esecutivo adotta in via urgenza, per motivi di indifferibilità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso. In tal caso il consiglio è convocato non oltre trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento.

4. Il comitato esecutivo si riunisce almeno un volta al mese di convocazione del presidente.

5. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. I componenti del comitato esecutivo decadono dall'incarico quando non intervengono per tre volte consecutive alle sedute senza giustificare il motivo. In tal caso il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva.

8. In caso di assenza o impedimento del presidente svolge le sue funzioni il vice presidente.

Art. 14.

Indennità agli amministratori

1. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta un'indennità mensile, fissata con deliberazione del consiglio stesso, in misura non superiore a quella prevista per i sindaci dei comuni con popolazione compresa fra i 50.001 e i 100.000 abitanti.

2. Tale indennità non è cumulabile con altre percepite quale titolare di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, deve essere prevista la corresponsione della sola differenza.

3. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono corrisposte per ogni seduta del consiglio stesso e del comitato esecutivo le indennità previste dagli articoli 2, lettera h), e 5 della legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

Art. 15.

Delega ai comuni

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative di competenza della Regione, degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura e soggiorno e turismo in materia di:

a) strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con esclusione, dal 1° luglio 1989, delle funzioni concernenti la classificazione delle aziende ricettive di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, e successive modificazioni e con esclusione dell'incentivazione e delle funzioni delegate alle province ai sensi dell'art. 16;

b) locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero;

c) licenze o autorizzazioni per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, non attribuite alla competenza dei comuni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) vigilanza e controllo sull'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno.

Art. 16.

Delega alle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative di competenza della Regione, degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo in materia di:

a) ricevimento delle denunce ed istruttoria in materia di tariffe di tutte le strutture ricettive, di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con esclusione di quanto previsto dall'art. 9 della legge 5 dicembre 1985, n. 730;

b) accertamento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

c) agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ed associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

d) associazioni pro loco di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6;

e) raccolta ed elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, in collaborazione con le aziende di promozione turistica;

f) nomina del consiglio di amministrazione dell'azienda di promozione turistica;

g) concessione ed erogazione di contributi sia in conto capitale che in conto interessi in materia di incentivazione dell'offerta turistica sulla base dei programmi regionali ed in conformità alla legislazione regionale vigente.

2. Le province per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del primo comma, trasmettono i dati raccolti all'osservatorio turistico regionale di cui all'art. 33.

3. Sono inoltre delegate alle province, con decorrenza dal 1° luglio 1989, tutte le funzioni, attualmente delegate ai comuni, in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, e successive modificazioni. La delega è esercitata secondo la normativa vigente in materia e in conformità alle direttive impartite dalla regione Liguria.

4. L'art. 17 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della presente legge le aziende ricettive che insistono sul territorio di più comuni si considerano appartenenti al comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio ricettivo».

5. sono subdelegate alle province le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale, di competenza della Regione in attuazione della delega di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e del disposto dell'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Art. 17.

Altre deleghe

1. Ai comuni e alle province sono altresì delegate la funzione di vigilanza commessa alle attività di rispettiva competenza e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

2. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti agli enti delegati a titolo di finanziamento delle spese per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 18.

Disciplina delle deleghe

1. Per le funzioni comprese negli articoli 15 e 16, la cui attuazione sia condizionata dalla legge quadro per il turismo all'emanazione di leggi regionali, la relativa delega entra in vigore nei termini e con le modalità previsti dalle leggi regionali stesse.

2. La delega di cui all'art. 16, primo comma, lettera g), entra in vigore nei termini e con le modalità previste da un'apposita legge regionale da emanarsi entro il 30 aprile 1989.

Art. 19.

Disposizioni per l'esercizio delle deleghe

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma degli articoli precedenti il consiglio regionale emana direttive riguardanti le singole funzioni.

2. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati ed hanno carattere definitivo.

3. Gli enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni delegate e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse indicante, in particolare, il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente e relativo esito nonché le somme complessivamente introitate.

4. La Regione, a sua volta, mette a disposizione degli enti delegati o subdelegati, ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo sviluppo delle funzioni delegate e subdelegate.

5. Gli enti delegati determinano nel loro ambito quali organi devono esercitare le funzioni delegate e ne danno comunicazione alla Regione.

6. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti, la giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli atti stessi.

7. In caso di persistente inattività dell'ente delegato o di ripetuto esercizio del potere sostitutivo la giunta regionale dispone, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca delle deleghe.

8. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni, la giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ripartisce annualmente il fondo di cui all'art. 34, primo comma, in rapporto alle presenze turistiche registrate nel biennio precedente ed al numero delle aziende ricettive esistenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Per l'esercizio delle funzioni delegate alle province sono loro attribuiti i contributi già dovuti dalle amministrazioni stesse agli enti provinciali per il turismo ai sensi dell'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

Art. 20.

Attività di vigilanza e controllo sulle aziende di promozione turistica *Revisori dei conti*

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività dell'azienda di promozione turistica, la composizione e i compiti del collegio dei revisori dei conti sono regolati dalla legge regionale 29 dicembre 1986, n. 35 «Disciplina degli enti strumentali della Regione». A tal fine la giunta regionale predispone, ai sensi dell'art. 16 della predetta legge, lo schema tipo del bilancio, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la corretta e rapida attuazione dei programmi dell'azienda.

Art. 21.

Entrate delle aziende di promozione turistica

1. Le entrate delle aziende di promozione turistica sono costituite dai seguenti proventi:

a) quote del gettito dell'imposta di soggiorno di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, sua conversione, già spettanti alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli Enti provinciali per il turismo, riscosse nelle località comprese nell'ambito turistico e nell'area ad influenza turistica;

b) redditi e proventi di natura patrimoniale e di gestione;

c) contributi, liberalità e simili erogati da enti pubblici e privati;

d) finanziamento della Regione ai sensi degli articoli 2, terzo comma, e 4, secondo comma, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, in misura proporzionale alle somme già spettanti allo stesso titolo alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo le cui località sono comprese nell'ambito turistico;

e) finanziamenti della Regione derivanti dai contributi previsti dai capitoli 8415 e 8420 di cui all'art. 34;

f) altri finanziamenti della Regione quale riparto dei contributi già dovuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura agli enti provinciali per il turismo.

Art. 22.

Finanza e contabilità

1. Alle aziende di promozione turistica sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alle leggi regionali 4 novembre 1977, n. 42, 22 giugno 1983, n. 26 e 29 dicembre 1986, n. 35.

Art. 23.

*Scioglimento degli organi degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Nomina dei commissari regionali*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti gli organi degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura soggiorno e turismo ad eccezione del collegio dei revisori.
2. Da tale data i presidenti, il consigliere che ne svolge le funzioni o i commissari straordinari dei sopprimendi enti assumono le funzioni di commissari regionali per l'attuazione dei programmi già approvati, per l'ordinaria amministrazione e per il compimento delle attività enunciate all'art. 24, preordinate al passaggio di personale, beni e funzioni alle aziende di promozione turistica nei termini e con le modalità indicati dalla presente legge.

Art. 24.

Compiti dei commissari regionali e dei collegi dei revisori e relative indennità

I commissari regionali devono provvedere:

- a) alla formazione dello stato patrimoniale dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente ed alla ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
- b) alla formazione del bilancio di liquidazione;
- c) alla compilazione dell'elenco del personale in servizio, con l'indicazione delle qualifiche o livelli, del trattamento economico in atto, del trattamento di quiescenza e previdenza, delle mansioni effettivamente svolte.

2. I collegi dei revisori dei conti continuano a svolgere le proprie funzioni anche con riferimento alle attività connesse al procedimento di liquidazione. In caso di incompletezza dei collegi dei revisori alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 21 riguardante norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di turismo e industria alberghiera.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i commissari trasmettono gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma alla giunta regionale.

4. I commissari regionali impossibilitati o che comunque risultino inadempienti entro i termini stabiliti, sono sostituiti con decreto del Presidente della giunta regionale.

5. Ai commissari regionali spetta un'indennità mensile pari a quella prevista per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 50.001 e i 100.000 abitanti.

6. Ai membri del collegio dei revisori spettano le indennità previste dall'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1986, n. 35.

Art. 25.

Trasferimento di beni, attività e servizi dei sopprimendi enti e primi adempimenti

1. La giunta regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base degli stati di consistenza e degli atti trasmessi dai commissari, delibera il trasferimento dei beni immobili e mobili di proprietà o ad altro titolo posseduti dai sopprimendi enti, ed il trasferimento delle attività e dei servizi all'azienda di promozione turistica nel cui territorio si trovano i beni o si svolgono le attività e i servizi.

2. La giunta regionale, in funzione di comprovate esigenze ed opportunità turistiche, può destinare taluni beni, attività e servizi dei sopprimendi enti al comune ove hanno sede detti beni, o si svolgono le attività e i servizi ovvero può trasferire detti beni alla Regione, con vincolo di destinazione. Il trasferimento del bene comporta il trasferimento di tutte le attività o passività ad esso collegate.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma la giunta regionale autorizza il presidente dell'azienda di promozione turistica o, ove occorra, quello degli altri enti eventualmente destinatari, ad adottare gli atti necessari ad assumere le iniziative per l'acquisizione dei beni ed il trasferimento delle attività e dei servizi.

4. Esperite le operazioni di cui ai commi precedenti gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura soggiorno e turismo sono soppressi.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio provinciale nomina il consiglio di amministrazione dell'APT e provvede immediatamente alla sua convocazione per gli adempimenti di cui all'art. 10 primo comma, lettera h), e di cui all'art. 12, primo comma. Fino alla nomina del presidente dell'APT il consiglio di amministrazione è presieduto dal componente della giunta provinciale di cui all'art. 9, secondo comma lettera a).

6. Fino all'approvazione del proprio programma di attività predisposto ai sensi dell'art. 10, l'APT attua per la parte di competenza i programmi di attività degli enti soppressi.

Art. 26.

Personale delle aziende di promozione turistica

1. Al personale delle aziende di promozione turistica è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale regionale in forza delle norme vigenti in materia.

2. Le disposizioni dell'art. 13 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 si applicano anche alla mobilità tra la Regione e le aziende di promozione turistica.

3. Le tabelle organiche delle aziende di promozione turistica sono determinate con legge regionale in relazione alle esigenze relative.

Art. 27.

Regolamento organico dell'azienda di promozione turistica

1. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento organico del personale per stabilire le modalità di applicazione della normativa regionale nell'ordinamento dell'azienda e disciplinare gli aspetti specifici dei rapporti di servizio.

Art. 28.

Inserimento in un ruolo unico regionale del personale proveniente dagli enti soppressi

1. Il personale di ruolo degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inserito in un apposito ruolo unico regionale per essere destinato, ai sensi dell'art. 4, sesto e settimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, agli enti cui vengono attribuite o delegate le relative funzioni; all'atto della destinazione a tali enti il personale verrà cancellato dal suddetto ruolo regionale.

2. Per i fini di cui al primo comma, il commissario regionale di ciascun ente od azienda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Regione l'elenco del personale di ruolo in servizio, con l'indicazione per ciascun dipendente di quanto previsto dall'art. 24, primo comma, lettera c).

Art. 29.

Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza

1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale di cui al primo comma dell'art. 28 è iscritto al servizio sanitario nazionale, all'istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) e alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (CPDEL).

2. Per la ricongiunzione dei servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso gli enti provinciali per il turismo e presso le aziende autonome di cura soggiorno e turismo con iscrizione a forme di previdenza diverse da quelle di cui al primo comma, si applica l'art. 6

della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso predetti enti ed aziende nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

3. Al personale inquadrato nei ruoli organici delle APT è assicurato il trattamento di fine servizio previsto dalle norme regionali in vigore per i dipendenti della Regione.

4. L'azienda pone a proprio carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante a norma di quanto previsto nel terzo comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

5. Ai fini della ricongiunzione anche mediante riscatto, nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL dei servizi o periodi già riconosciuti utili, ai fini del trattamento di fine servizio, presso gli enti e le aziende di provenienza, l'istituto stesso, in relazione alla posizione giuridico-economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, provvederà entro un anno dall'iscrizione stessa, a determinare gli importi dovuti per la sistemazione nel proprio ambito e secondo le disposizioni del proprio ordinamento delle posizioni previdenziali pregresse e dei singoli interessati.

6. Dalla data di iscrizione del personale all'INADEL cessano i rapporti previdenziali in atto presso gli enti ed aziende, salvo quelli già operanti con l'istituto stesso. Entro due mesi da tale data i commissari provvedono all'estinzione delle eventuali polizze accese presso istituti assicurativi nonché dei conti individuali e di ogni altra forma di previdenza finalizzata al trattamento di fine servizio.

7. I periodi di servizio prestati presso gli enti provinciali per il turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, per i quali non operi, eventualmente, la ricongiunzione presso l'INADEL, vengono assunti a carico dell'APT. Valgono in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 26.

8. L'eventuale eccedenza tra gli importi maturati a titolo di indennità di fine servizio da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL ed i corrispondenti importi dovuti alla stessa data ai sensi di quanto previsto nel terzo comma, è corrisposta dall'APT ai singoli interessati entro tre mesi dalla data in cui sarà noto l'onere dovuto dai medesimi per la sistemazione della posizione previdenziale pregressa.

9. La determinazione degli importi maturati presso gli enti e le aziende di provenienza a titolo di indennità di fine servizio avviene in osservanza di quanto disciplinato nei regolamenti organici degli enti e delle aziende. L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni viene computata secondo le norme in vigore per i dipendenti della Regione.

10. In difformità da quanto previsto nell'ottavo comma, il personale di cui al primo comma, con istanza da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, può chiedere che le somme derivanti dall'estinzione delle polizze, dei conti individuali e di ogni altra forma previdenziale costituita per il trattamento di fine servizio, in ogni caso di importo non inferiore a quanto previsto dal vigente regolamento organico, venga corrisposta ai dipendenti assicurati.

Art. 30.

Destinazione del personale

1. Il personale proveniente dagli enti soppressi ed inserito nell'apposito ruolo unico regionale è destinato alle aziende di promozione turistica, ai comuni ed alle province in relazione alle funzioni attribuite o delegate con la presente legge regionale e alla Regione in relazione alle esigenze dei propri uffici per i posti vacanti in organico.

2. Il trasferimento del predetto personale agli enti indicati al primo comma è attuato con provvedimenti della giunta regionale, d'intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali regionali, nonché esaminate le eventuali richieste dei dipendenti interessati.

3. I provvedimenti della giunta regionale per i trasferimenti di che trattasi sono adottati tenendo conto delle esigenze generali del turismo regionale.

Art. 31.

Disposizioni transitorie per l'assegnazione funzionale e il trasferimento del personale regionale proveniente dagli enti soppressi

1. Gli enti locali destinatari della delega presentano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla giunta regionale le proprie richieste di assegnazione funzionale di personale proveniente da enti soppressi.

2. Le aziende di promozione turistica presentano alla giunta regionale le proprie richieste di assegnazione di personale entro il termine di trenta giorni dalla data di insediamento dei relativi consigli di amministrazione.

3. Il personale proveniente dagli enti soppressi presenta alla Regione le proprie richieste di opzione per l'assegnazione agli enti citati nei commi precedenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con provvedimento della giunta regionale il personale inserito nell'apposito ruolo regionale è rispettivamente trasferito agli enti locali sulla base delle richieste pervenute ai sensi del primo comma ovvero assegnato funzionalmente alle aziende di promozione turistica sulla base delle richieste pervenute ai sensi del secondo comma.

5. Il numero dei dipendenti distinti per qualifica o livello funzionale, assegnati temporaneamente ai sensi del quarto comma, costituisce la pianta organica provvisoria dell'azienda di promozione turistica.

6. In attesa della definizione delle tabelle organiche di cui all'art. 26 il consiglio di amministrazione dell'azienda di promozione turistica conferisce l'incarico provvisorio di direttore attribuendolo ad uno dei dipendenti della più elevata qualifica assegnati all'azienda.

7. Con successivo atto la giunta regionale provvede per il trasferimento del personale alle aziende di promozione turistica, nei limiti delle tabelle organiche di cui all'art. 26, terzo comma.

Art. 32.

Consulta regionale per le attività turistiche - Comitato regionale per la promozione turistica

1. Al fine di garantire la necessaria correlazione tra la programmazione regionale ed i programmi annuali delle aziende di promozione turistica e per individuare la metodologia per una corretta integrazione degli investimenti, delle attività e degli obiettivi per il potenziamento e la qualificazione del prodotto turistico, è istituita, con decreto del presidente della giunta regionale, la consulta regionale per le attività turistiche.

2. Essa è composta da:

a) l'assessore regionale al turismo, che la presiede;

b) i presidenti delle aziende di promozione turistica;

c) il presidente regionale dell'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), dell'unione province italiane (UPI) e dell'unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM), o loro delegati scelti tra i componenti dei relativi organismi direttivi;

d) quattro operatori turistici, designati da ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della ricettività turistica, delle agenzie di viaggio, delle professioni turistiche;

e) tre lavoratori del settore turistico designati uno per ciascuno dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un operatore delle cooperative turistiche designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) il presidente della delegazione regionale dell'unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) o suo delegato;

h) il presidente dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o membro di giunta da lui delegato;

i) i rappresentanti regionali dell'automobile club d'Italia e del touring club italiano;

l) un rappresentante delle associazioni del tempo libero, designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

m) un rappresentante degli enti turistici operanti nella regione;

n) i dirigenti dei servizi regionale «Organizzazione turistica e strutture ricettive»; «Promozione turistica»; «Beni e strutture culturali»; «Promozione culturale, sportiva e del tempo libero»; «Strumenti urbanistici»; «Attività produttive»; «Tutela dell'ambiente»; «Produzioni agricole e valorizzazione dell'agricoltura»; «Programmazione e partecipazioni regionali».

3. La consulta costituisce l'organo di consulenza della giunta regionale per la sua attività legislativa, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.

4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del secondo comma, costituiscono il comitato regionale per la promozione turistica. Il comitato è presieduto dall'assessore regionale al turismo ed ha il compito di contribuire alla formazione del piano di promozione turistica regionale.

Art. 33.

Osservatorio turistico regionale

1. Ai fini di un'aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta turistica delle altre regioni e dei paesi esteri è istituita una sezione dell'osservatorio socio-economico di cui alla legge regionale 11 giugno 1984, n. 31, quale osservatorio turistico regionale che si avvarrà degli strumenti che verranno individuati da apposita deliberazione della giunta regionale.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la denominazione dei capitoli 0560, 8415 e 8420 è così modificata:

0560 «Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai comuni in materia di turismo»;

8415 «Contributi agli enti turistici sub-regionali per spese di personale»;

8420 «Contributi agli enti turistici sub-regionali per l'attività di promozione».

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale sono istituiti i seguenti capitoli:

2355 «Contributi già dovuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura agli enti provinciali per il turismo»;

2356 «Somme attribuite dallo Stato per effetto dell'estinzione delle aziende di cura, soggiorno e turismo».

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è istituito il seguente capitolo:

8416 «Finanziamento regionale agli enti turistici sub-regionali in attuazione dell'art. 4, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217».

4. Alla determinazione degli stanziamenti di spesa per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova addì 7 settembre 1988

MAGNANI

(Omissis).

89R0316

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1988, n. 51.

Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle aree definite di interesse naturalistico-ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 39 del 28 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi rivolti alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente attraverso il recupero e lo sviluppo dell'attività agricola all'interno dei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale individuati dalle rispettive leggi regionali.

2. Gli incentivi previsti dalla presente legge non trovano applicazione nel territorio Cinque Terre come individuato nel disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 23 agosto 1973.

Art. 2.

Delega di funzioni

1. Salvo quanto disposto dall'art. 7, le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono esercitate dalle comunità montane e dai consorzi dei comuni competenti per territorio che vi provvedono ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Interventi ammissibili a contributo

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1 la Regione concede contributi in conto capitale per:

a) interventi relativi alle infrastrutture:

1) costruzione e miglioramento della viabilità rurale e forestale e di impianti di trasporto a fune o su rotaia;

2) realizzazione di laghetti artificiali finalizzati alla irrigazione ed alla difesa dagli incendi boschivi;

3) costruzione e riattamento di impianti di irrigazione per il mantenimento della produzione agricola locale;

b) interventi relativi alle strutture:

1) costruzione e ripristino di muri in pietra o altri materiali compatibili con l'ambiente circostante;

2) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati alla conduzione del fondo, alla conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli, locali di ricovero del bestiame ed alla silvicoltura, con priorità per il recupero di quelli esistenti e con esclusione di quelli destinati ad uso abitativo;

3) acquisto e permuta dei terreni per la destinazione agricola e/o per l'accorpamento fondiario finalizzato alla razionalizzazione dell'attività agricola;

c) interventi volti al miglioramento qualitativo dei vigneti a denominazione di origine controllata nonché a denominazione geografica;

d) interventi volti al miglioramento dei pascoli a favore di aziende ad indirizzo zootecnico in atto;

e) interventi volti al miglioramento dei boschi esistenti e alla ricostituzione boschiva nel rispetto della vigente normativa in materia forestale;

f) interventi per la coltivazione, la raccolta, la commercializzazione e la conservazione dei frutti del sottobosco.

2. Gli interventi di cui al primo comma possono essere ammessi a contributo solo se conformi alla vigente normativa urbanistica e ad ogni altra disposizione statale o regionale in materia di tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali.

Art. 4.

Indennità compensativa

1. Nelle zone delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 268/75 del consiglio in data 28 aprile 1975, che ricadono nell'ambito delle delimitazioni della presente legge, l'indennità compensativa di cui agli articoli 18 e 19 della delibera del consiglio regionale n. 59 del 29 luglio 1987, è determinata in 120 ECU per ogni U.B.A. e per ogni ettaro di S.A.U. ammissibile al fine di compensare i maggiori svantaggi che gravano sull'attività agricola.

Art. 5.

Destinatari dei contributi e limite di erogazione degli stessi

1. I contributi in conto capitale previsti nel primo comma dell'art. 3 sono concessi ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei fondi ricadenti nelle aree di cui al primo comma dell'art. 1 nonché ai consorzi, alle cooperative ed alle associazioni tra i predetti soggetti nella misura seguente:

a) fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui all'art. 8, primo comma, lettera a), lettera b), n. 1, qualora si tratti di muri in pietra, lettera c), lettera d), e lettera e);

b) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), n. 1, qualora si tratti di altri materiali compatibili con l'ambiente circostante, e n. 2);

c) fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), n. 3, con il limite massimo di L. 10.000.000 di contributo per ogni intervento e lettera f).

2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile gli enti delegati utilizzano:

a) per gli interventi di cui alla lettera c) del primo comma i valori fondiari medi come determinati dalle commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590;

b) per tutti gli altri interventi il prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario adottato dal consiglio regionale con deliberazione n. 141 del 28 dicembre 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Gli interessati, per ottenere i contributi, presentano, entro il 30 maggio di ogni anno, agli enti delegati di cui all'art. 2 una domanda dalla quale risultino:

a) il tipo o i tipi di intervento;

b) la loro localizzazione;

c) il costo previsto;

d) il periodo presunto di realizzazione.

2. Sulla base delle domande pervenute, gli enti delegati trasmettono alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente una sintetica descrizione delle iniziative con l'indicazione delle priorità delle tipologie degli interventi di cui all'art. 3 e gli elementi atti a valutarne la congruenza sia con il programma stralcio di cui all'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, sia con la vigente normativa urbanistica ed ambientale.

Art. 7.

Approvazione regionale

1. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse dagli enti delegati, ripartisce, fra questi ultimi, i fondi disponibili per le tipologie di intervento di cui all'art. 3 tenuto conto della congruità degli interventi stessi con il programma stralcio di cui all'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, e successive modifiche e integrazioni e della compatibilità con gli atti di programmazione redatti dagli enti ed organismi preposti alla gestione ed al coordinamento dei sistemi di aree di interesse naturalistico ambientale di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 8.

Concessione dei contributi

1. Gli enti delegati, previa acquisizione della documentazione attestante la compatibilità urbanistica ed ambientale degli interventi, concedono i contributi, secondo le priorità previste dall'art. 9, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione della deliberazione con la quale la Giunta regionale ha ripartito i fondi ai sensi dell'art. 7.

2. Il provvedimento di concessione stabilisce il termine entro il quale l'intervento deve essere realizzato. Tale termine, non superiore ad un anno, deve essere rapportato alla consistenza dell'intervento; può essere concessa una sola proroga di durata non superiore ad un anno.

3. In caso di inosservanza dei termini indicati nel comma precedente l'ente delegato revoca il contributo e provvede al recupero anche, se necessario, mediante esecuzione forzata ai sensi del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. I contributi concessi per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), n. 3, sono revocati qualora il beneficiario venda il terreno acquistato o permutato prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto o dalla permuta.

5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri concedibili per le medesime finalità in base alla normativa vigente.

Art. 9.

Priorità nella concessione dei contributi

1. I contributi per gli interventi previsti nell'art. 3 vengono concessi dagli enti delegati tenuto conto dell'ordine prioritario per tipologie di intervento e, nell'ambito di ciascuna, del seguente criterio di preferenza:

a) ai coltivatori diretti singoli o associati come definiti dall'art. 58, primo comma, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454;

b) ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei fondi ricadenti nelle aree di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione della Comunità economica europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato C.E.E.

2. In sede di prima applicazione della presente legge gli interessati presentano le domande di cui al primo comma dell'art. 6 e entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma.

3. Gli enti delegati, nei successivi sessanta giorni, trasmettono alla Regione la relazione di cui al secondo comma dell'art. 6.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988:

a) riduzione di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 2341 «Spese per l'attuazione di interventi per il miglioramento dei boschi esistenti e la ricostituzione boschiva; finanziate con fondi di cui all'art. 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752»;

riduzione di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 6710 «Contributi in conto capitale per il miglioramento delle coltivazioni foraggere e delle opere di recinzione»;

prelevamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza dal capitolo 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»;

b) istituzione dei seguenti capitoli:

2500 «Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla salvaguardia e all'incremento dell'attività agricola nelle aree di interesse naturalistico-ambientale» con lo stanziamento di L. 1.100.000.000 in termini di competenza e di L. 100.000.000 in termini di cassa;

2501 «Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla salvaguardia e all'incremento dell'attività forestale nelle aree di interesse naturalistico-ambientale; finanziati con i fondi di cui all'art. 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752» con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 settembre 1988

MAGNANI

89R0317

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1988, n. 52.

Disciplina per l'accesso ai concorsi per l'assunzione nelle aziende di promozione turistica del personale proveniente dai soppressi uffici di informazione delle associazioni pro loco.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 39 del 28 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il personale in servizio a qualunque titolo da almeno un anno presso uffici di informazione ed accoglienza turistica gestiti da associazioni pro loco riconosciute ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, che cessi dal lavoro per soppressione di tali uffici a seguito dell'istituzione nella località di un ufficio di informazione ed accoglienza turistica (IAT) da parte dell'azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'assunzione alle varie qualifiche presso tale APT e da assegnare allo IAT stesso.

2. Nei concorsi di cui al primo comma sono preferiti a parità di merito coloro che hanno prestato lodevole servizio presso i disciolti uffici di informazione ed accoglienza turistica gestiti dalle associazioni pro loco competenti per territorio.

3. Per il personale di cui al primo comma si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 settembre 1988

MAGNANI

89R0318

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1988, n. 53.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 «Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 39 del 28 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 «Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi» è così sostituito:

«Art. 2. *Soggetti legittimati a richiedere il contributo.* — I titolari di concessioni ed autorizzazioni edilizie, rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge e relative a lavori che prevedono o per la cui

esecuzione sia stato imposto dalle competenti autorità l'impiego dell'ardesia nelle coperture a tetto dei fabbricati ovvero nei rivestimenti di facciate secondo l'uso tradizionale, possono presentare alla Regione domanda di contributo con le modalità di cui all'art. 3, entro due anni dalla data di ultimazione lavori».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, è così sostituito:

«Art. 3. *Domanda di contributo.* — Per ottenere il contributo gli interessati devono presentare alla Regione apposita domanda, nella quale dovranno essere indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente, allegando i seguenti documenti:

a) copia conforme della concessione o dell'autorizzazione edilizia con relativi allegati progettuali; in caso di autorizzazioni sprovviste di detti allegati progettuali dovrà essere presentato un rilievo, anche semplicemente schematico, della copertura dell'edificio o del prospetto dello stesso ove sia stata impiegata l'ardesia, redatto e sottoscritto da professionista abilitato;

b) computo metrico della superficie reale di copertura o di rivestimento realizzati in ardesia, redatto e sottoscritto da professionista abilitato;

c) certificato di regolare ultimazione dei lavori sottoscritto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, dal direttore dei lavori o, in sua mancanza, dall'esecutore;

d) certificato del sindaco di conformità dei lavori a quanto assentito;

e) stalcio cartografico di localizzazione dell'intervento nel territorio;

f) fotografie a colori della copertura ultimata autentiche dal sindaco;

g) eventuale attestazione rilasciata dalla soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici della Liguria comprovante la sussistenza del vincolo di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 «Tutela delle cose di interesse artistico» nel caso di immobili soggetti a tale legge».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4.

1. L'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, è così sostituito:

«Art. 4. *Concessione del contributo.* — Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, concede e liquida i contributi nella misura stabilita di commi successivi secondo l'ordine della specifica graduatoria, sino all'esaurimento dei fondi all'uopo destinati dal bilancio regionale per l'anno in corso.

Il contributo è pari a L. 10.000 al metro quadro di superficie reale di copertura ovvero di rivestimento di facciate eseguiti in ardesia, aumentato del 50 per cento qualora l'impiego di tale materiale sia stato imposto dalle competenti autorità.

All'aggiornamento del contributo a metro quadrato di cui al secondo comma si provvede con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Entrano a far parte della graduatoria, sulla base dei criteri di priorità stabiliti nell'art. 5, le domande pervenute entro il 31 maggio dello stesso anno e ritenute ammissibili».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 settembre 1988

MAGNANI

89R0319

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1988, n. 54.

Erogazione di contributo all'amministrazione provinciale di La Spezia per studi e progettazione per la metanizzazione della zona della Val di Vara e della Riviera Spezzina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 39 del 28 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Liguria, nel perseguire l'obiettivo preminente dell'organico riassetto del territorio e nell'operare per lo sviluppo economico e sociale al fine del superamento degli squilibri al suo interno, ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto, favorisce l'estensione di reti di distribuzione del metano alle zone che ne sono prive.

Art. 2.

Contributo regionale.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di L. 200.000.000 all'amministrazione provinciale di La Spezia per l'effettuazione di studi e progettazione per la metanizzazione della Val di Vara e della Riviera Spezzina.

2. Il contributo di cui al primo comma è finalizzato alla elaborazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa ed alla predisposizione dei relativi elaborati progettuali di massima, finalizzati altresì ad accedere al finanziamento FIO.

3. La relativa domanda deve pervenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge unitamente all'atto di affidamento dell'incarico, regolarmente esecutivo.

4. La giunta regionale concede il contributo e provvede alla liquidazione a seguito di presentazione da parte dell'amministrazione provinciale dello studio di fattibilità e degli elaborati progettuali di cui al secondo comma.

5. Qualora la spesa per la progettazione sia ammessa a contribuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», l'amministrazione provinciale di La Spezia è tenuta a restituire il contributo di cui alla presente legge.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9020 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 0621 «Contributo all'amministrazione provinciale di La Spezia per studi e progettazione per la metanizzazione della Val di Vara e della Riviera Spezzina» con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 settembre 1988

MAGNANI

89R0320

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 55.

Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del 30 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle situazioni in cui più grave si presenta, per caratteristiche quantitative e qualitative, la situazione occupazionale, con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di cantieri scuola e di lavoro, l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte degli enti locali di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

Art. 2.

Soggetti degli interventi

1. I comuni, o loro consorzi, le province e le comunità montane, possono promuovere le iniziative di cui alla presente legge previa autorizzazione rilasciata dalla giunta regionale.

2. Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al comma precedente sono a carico degli enti locali proponenti, fatti salvi gli eventuali contributi di cui all'art. 3.

3. Il consiglio regionale su proposta della giunta delibera annualmente l'entità della indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro.

Art. 3.

Contributi regionali

1. La Regione può concedere contributi ai comuni, o loro consorzi, alle province ed alle comunità montane, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Il consiglio regionale con la deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 2 stabilisce la quota dell'indennità giornaliera finanziabile con i contributi regionali nella misura del 40 per cento.

3. Nell'assegnazione del contributo regionale hanno priorità i progetti concernenti i seguenti settori: tutela e valorizzazione dei beni naturali, ambientali e culturali, risorse energetiche, lavori amministrativi eccezionali, servizi alle persone, alle famiglie e alle imprese che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;

b) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) i progetti che prevedono l'impiego di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;

d) i progetti che prevedono l'impiego di lavoratori in stato di emarginazione o svantaggio sociale.

4. Con la deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 2, il consiglio regionale può stabilire ulteriori criteri di priorità ovvero graduare le priorità di cui al terzo comma anche sulla base delle indicazioni fornite dalle province.

Art. 4.

Domanda di autorizzazione e di contributo

1. I comuni, o loro consorzi, le province e le comunità montane che intendono ottenere i contributi regionali, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 2, terzo comma, presentano domanda alla giunta regionale per ottenere l'autorizzazione all'apertura e alla gestione dei cantieri scuola e di lavoro e la concessione del relativo contributo.

2. Alla domanda devono essere allegati uno o più progetti contenenti:

a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territoriale di competenza dell'ente locale;

b) la descrizione analitica degli obiettivi che si intendono conseguire con il progetto, delle iniziative che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali e degli elementi che ne configurano la straordinarietà e temporaneità;

c) le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico scelta dall'ente locale sulla base di specifiche attitudini professionali;

d) il numero dei lavoratori che si intende utilizzare, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;

e) la durata del progetto specificata in mesi e il numero complessivo delle giornate lavorative previste;

f) gli oneri finanziari distinti in: spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi;

g) le fonti di finanziamento previste.

3. Qualora le iniziative che si intendano realizzare richiedano, sulla base della normativa vigente, atti abilitativi o pareri tecnici, l'ente locale dichiara nella domanda, di aver acquisito gli stessi o di aver iniziato le relative procedure; tali atti devono essere comunque acquisiti entro sessanta giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

4. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore ai mesi quattro e non superiore a mesi dodici; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere o dei servizi che si intendono realizzare lo richiedano, la durata del progetto può essere prorogata, previa domanda, per un massimo di ulteriori mesi sei con le procedure e alle condizioni di cui all'art. 7.

Art. 5.

Concessione del contributo

1. La giunta verifica la completezza della domanda, la congruità e la conformità del progetto con quanto stabilito dalla presente legge.

Nel termine massimo di settantacinque giorni dalla data di scadenza stabilita nel primo comma dell'art. 4 per la presentazione delle domande, la giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delibera sui progetti di intervento formulando la graduatoria sulla base della quale rilascia la autorizzazione agli enti locali all'apertura e gestione del cantiere scuola e di lavoro e concede i relativi contributi.

2. La giunta predisponde l'elenco dei progetti approvati e ammessi ai contributi e delle relative autorizzazioni rilasciate e lo comunica al consiglio regionale.

Art. 6.

Liquidazione dei contributi

1. Ai fini della liquidazione dei contributi di cui all'art. 3 gli enti locali presentano alla Regione entro tre mesi dalla deliberazione di concessione del contributo, la dichiarazione di avvenuta apertura del cantiere ed entro tre mesi dalla chiusura dello stesso il rendiconto e la relazione sull'attività svolta.

2. Il contributo è liquidato nella misura del 50 per cento al ricevimento della dichiarazione di avvenuta apertura del cantiere e il rimanente 50 per cento su presentazione del rendiconto e della relazione sull'attività svolta.

3. La giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero della quota eventualmente già liquidata nel caso in cui i finanziamenti concessi non siano utilizzati in conformità alle finalità previste nei progetti o risulti impossibile il loro utilizzo, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al primo comma.

4. La giunta regionale può effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione concernente l'attuazione dei progetti; può impartire inoltre eventuali disposizioni organizzative che si rendessero opportune nel corso dell'applicazione della presente legge.

Art. 7.

Iniziativa per cui non si richiede il contributo finanziario regionale

1. La giunta regionale ai sensi e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, autorizza altresì l'utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, attraverso l'apertura e la gestione dei cantieri scuola e di lavoro da parte dei comuni o loro consorzi, delle province e delle comunità montane che assicurino la totale copertura degli oneri relativi senza la partecipazione finanziaria della Regione.

2. Le domande di autorizzazione sono presentate alla giunta regionale corredate del progetto di cui all'art. 4, secondo comma, nel quale deve tra l'altro risultare la totale copertura degli oneri finanziari.

3. La giunta regionale approva il progetto e rilascia l'autorizzazione all'apertura e alla gestione del cantiere scuola e di lavoro entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Nel caso di mancato accoglimento della domanda di contributo di cui all'art. 3 per esaurimento delle disponibilità finanziarie, gli enti locali possono chiedere che la stessa venga considerata valida ai fini di cui al presente articolo, indicando il finanziamento integrativo reperito.

Art. 8.

Beneficiari dei progetti

1. Sono impiegati nei progetti di cui alla presente legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

2. Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione alle liste degli uffici di collocamento.

3. L'articolazione dell'attività lavorativa deve prevedere l'utilizzo dei disoccupati per cinque giorni alla settimana e consentire la partecipazione dei lavoratori medesimi alle chiamate pubbliche presso gli uffici di collocamento.

4. L'attività lavorativa può comprendere anche i momenti formativi inerenti all'attività stessa.

Art. 9.

Trattamento economico dei lavoratori

1. Ai lavoratori partecipanti ai cantieri scuola e di lavoro gli enti locali corrispondono una indennità giornaliera nella misura stabilita nella delibera del consiglio regionale di cui all'art. 2, terzo comma.

2. Al trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico dell'ente locale il relativo onere finanziario.

Art. 10.

Non cumulabilità dei contributi

1. I contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'art. 3 per le iniziative attuate in esecuzione della presente legge non sono cumulabili con altri contributi relativi alla stessa materia.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 750.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 del capitolo 4638 «Contributi ad enti locali per iniziative volte all'utilizzo dei lavoratori in cantieri scuola e di lavoro» con lo stanziamento di lire 750.000.000 in termini di competenza.

2. Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione i comuni e loro consorzi, le province e le comunità montane possono presentare progetti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro è di lire 40.000 fermo restando che la quota finanziabile dalla Regione è pari al 40 per cento della stessa.

2. I criteri e le priorità sono quelli definiti dall'art. 3 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 novembre 1988

MAGNANI

89R0321

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 56.
Assunzione a tempo indeterminato di giovani al termine di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del 30 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, allo scopo di incentivare l'occupazione, dispone interventi volti a favorire, al termine di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, la assunzione a tempo indeterminato di giovani di età prevista dalla vigente normativa statale.

Art. 2.

Incentivi all'occupazione

1. Agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che, al termine di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro assumono a tempo indeterminato l'apprendista o il trattista, la Regione concede, per ciascun lavoratore assunto e per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di lire 250.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta a partire da tale assunzione a tempo indeterminato. Tale contributo è elevato a lire 330.000 se l'assunzione riguarda donne in settori in cui le stesse sono sottorappresentate.

2. Al fine di usufruire del contributo di cui al primo comma, le imprese e gli enti devono, contestualmente alla stipulazione del contratto, sottoscrivere apposita convenzione con la Regione.

3. Il contributo viene concesso dalla giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con il provvedimento di approvazione della convenzione di cui al secondo comma.

Art. 3.

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle leggi statali, entro il limite del 35 per cento.

Art. 4.

Contenuti della convenzione

1. Le convenzioni di cui al secondo comma dell'art. 2, concernenti rapporti tra le Regioni, le imprese e gli enti devono disciplinare:

a) i contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di formazine professionale facente parte dei progetti relativi ai contratti di apprendistato o di formazione e lavoro;

b) le modalità del controllo della Regione volto ad accertare l'attuazione effettiva dei contenuti formativi del progetto.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione.

Art. 5.

Revoca del contributo

1. Qualora il contratto di apprendistato o di formazione e lavoro non sia portato a termine per qualsiasi motivo o non venga convertito in contratto a tempo indeterminato o qualora il contratto di lavoro a tempo indeterminato venga risolto con il licenziamento non per giusta causa o giustificato motivo prima dello scadere dei due anni di lavoro, la giunta regionale revoca il contributo e provvede al recupero di quanto liquidato.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 400.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 del capitolo 4635 «Contributi ad enti pubblici economici, ad imprese e loro consorzi, per favorire l'assunzione a tempo indeterminato di giovani in apprendistato o in contratto di formazione e lavoro» con lo stanziamento di lire 400.000.000 in termini di competenza.

2. Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 novembre 1988

MAGNANI

89R0322

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 57.

Interventi per l'occupazione di lavoratori in liste di mobilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del 30 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, allo scopo di incentivare l'occupazione, dispone interventi volti a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità istituite presso la commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675 recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Contributi regionali

1. La Regione concede un contributo per spese di riprofessionalizzazione pari a lire 5.000.000 per ogni persona assunta agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che provvedano alla assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 1. Il contributo è elevato a lire 6.000.000 se l'assunzione riguarda donne in settori in cui le stesse sono sottorappresentate.

2. Al fine di usufruire del contributo i soggetti di cui al primo comma devono stipulare apposita convenzione con la Regione.

3. Il contributo viene assegnato dalla giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con il provvedimento di approvazione della convenzione di cui al secondo comma.

Art. 3.

Modalità di liquidazione

1. Il contributo regionale è liquidato per un terzo all'inizio della attività formativa in azienda e per i restanti due terzi all'atto della assunzione a tempo indeterminato.

Art. 4.

Contenuti della convenzione

1. Le convenzioni di cui al secondo comma dell'art. 2 devono disciplinare:

a) i rapporti tra la Regione e le imprese relativamente alla concessione del contributo;

b) i contenuti e le modalità di svolgimento dei progetti di riprofessionalizzazione, nonché le modalità del relativo controllo da parte della Regione.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predisporre lo schema-tipo di convenzione.

Art. 5.

Revoca del contributo

1. Qualora il rapporto a tempo indeterminato venga risolto non per giusta causa o giustificato motivo prima dello scadere dei due anni di lavoro la giunta regionale revoca il contributo e provvede al recupero di quanto liquidato.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 750.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 del capitolo 4636 «Contributi agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi, per favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità istituite presso la Commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 12 agosto 1977 n. 675 e successive modifiche» con lo stanziamento di lire 750.000.000 in termini di competenza.

2. Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 8 novembre 1988

MAGNANI

89R0323

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 58.

Interventi a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del 30 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, nei settori di propria competenza, al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e in particolare di quella giovanile attraverso l'incentivazione e il sostegno dell'iniziativa cooperativa, concede contributi per:

a) la costituzione e il consolidamento di cooperative a prevalente composizione giovanile;

b) l'inserimento di giovani nelle cooperative in qualità di soci o dipendenti;

c) l'assunzione di giovani in consorzi, qualunque sia la forma giuridica prescelta, costituiti fra cooperative e/o imprese artigiane;

d) la costituzione di cooperative di lavoro fra lavoratori collocati in Cassa integrazione e guadagni (CIG) o che siano stati licenziati a seguito di fallimento, di altra procedura concorsuale, di chiusura dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale;

e) il subentro di cooperative di lavoratori nella gestione dell'impresa di appartenenza.

2. Possono accedere ai contributi di cui alla presente legge ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma le cooperative che inseriscono quali soci o i consorzi che assumano in misura non inferiore al 30 per cento giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni, elevabili a 35 per i soggetti precedentemente inoccupati. Si prescinde dall'età per i soggetti di cui all'art. 5, primo comma e per quelli iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 12 agosto 1977 n. 675 recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

3. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 3, primo comma lettera d) della presente legge e fatta salva la natura del rapporto associativo che intercorre con la cooperativa, l'attività lavorativa prestata dai soci all'interno delle cooperative viene equiparata alla prestazione di lavoro subordinato.

4. Le cooperative che intendono accedere ai benefici della presente legge in forma singola o consortile devono possedere i requisiti di mutualità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni ed essere iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione.

I requisiti indicati nel presente art. devono essere posseduti all'atto della richiesta dei contributi regionali.

Art. 2.

Progetti poliennali di sviluppo

1. Per accedere ai contributi di cui alla presente legge, le cooperative presentano progetti poliennali di sviluppo che abbiano i seguenti contenuti in relazione al tipo di contributi richiesto:

a) definizione specifica degli obiettivi produttivi ed occupazionali perseguiti;

b) dimostrazione della capacità di produrre beni e servizi secondo i criteri dell'efficienza, dell'economicità e della remunerazione del lavoro;

c) previsione della realizzazione di eventuali programmi di risanamento o ricapitalizzazione con l'apporto finanziario dei soci o della cooperativa per una quota pari ad almeno il 30 per cento del fabbisogno;

d) previsione dell'attribuzione di almeno il 30 per cento dei compensi per attività lavorativa o professionale ai soggetti di cui al primo comma dell'art. 1;

e) previsione dell'inserimento, in qualità di soci o in qualità di dipendenti, attraverso rapporti di lavoro continuativi, part-time o contratti di formazione e lavoro dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1;

f) individuazione, nell'ambito dei processi produttivi aziendali, della specifica attività in cui i soggetti stessi sono inseriti, in modo da valorizzarne e promuoverne la professionalità.

2. I consorzi per accedere ai contributi di cui alla lettera d) primo comma dell'art. 3 presentano progetti poliennali di sviluppo con i contenuti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma del presente art..

Art. 3.

Tipologia dei contributi

1. I benefici previsti dalla presente legge consistono in:

a) contributi alle cooperative, costituite da meno di un anno dalla data di presentazione della richiesta di contributo, per le spese di costituzione e di primo impianto nei limiti del 75 per cento delle spese previste nel progetto per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e, comunque per un importo complessivo non superiore a lire 10.000.000;

b) contributi per un importo massimo di lire 5.000.000, per spese relative alla fruizione di servizi volti ad accrescere l'efficienza, la produttività e l'incisività sul mercato della cooperativa;

c) contributi in conto capitale per le spese di investimento connesse all'attuazione del progetto di cui al primo comma dell'art. 2. fino al limite massimo del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e, comunque, per un importo non superiore a lire 50.000.000. Sono considerate spese ammissibili quelle per l'acquisto di beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili;

d) contributi a fondo perduto pari a lire 1.500.000 per ogni giovane inserito, in qualità di dipendente o di socio equiparato ai sensi dell'art. 1, comma terzo della presente legge, in cooperative o in consorzi. Tali contributi sono elevati a lire 2.000.000 per le categorie di cui all'art. 5 primo comma e per i lavoratori in cassa integrazione guadagni che rinuncino al trattamento integrativo. Il contributo assegnato per ogni singolo dipendente o socio equiparato non può comunque superare la metà dell'importo dei compensi lordi annuali a qualunque titolo corrisposti al dipendente o socio equiparato.

2. Gli incentivi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali per interventi di analogo contenuto ed. in particolare, con quelle previste dalla legge regionale 31 agosto 1978 n. 55, dalla legge regionale 15 dicembre 1982 n. 50 e dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49.

Art. 4.

Contributi per operazioni di leasing

1. In sostituzione del contributo di cui all'art. 3 primo comma lettera c), qualora gli investimenti siano realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria con società di leasing appositamente convenzionate con la Regione, può essere concesso un contributo fino al 40 per cento del valore dei beni oggetto del contratto di locazione ed entro il limite di lire 50.000.000.

2. La giunta regionale è autorizzata a stipulare le convenzioni di cui al comma precedente con le società di leasing per disciplinare le modalità e le procedure di liquidazione dei contributi.

3. Le suddette convenzioni dovranno anche prevedere, in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la restituzione alla Regione, entro sessanta giorni dalla risoluzione stessa, della eventuale quota di contributo regionale in eccedenza.

Art. 5.

Cooperative di solidarietà sociale

1. Ai fini della presente legge le cooperative di solidarietà sociale sono quelle che realizzano l'inserimento lavorativo di:

- a) portatori di handicap di natura psichica;
- b) soggetti già in trattamento per alcoolismo o tossicodipendenza;
- c) ex degenti in istituti psichiatrici e soggetti già in trattamento per patologie psichiatriche;
- d) persone già assoggettate nel corso degli ultimi cinque anni a misure limitative della libertà per almeno sei mesi;
- e) minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;
- f) portatori di handicap di natura fisica o sensoriale che risultino iscritti nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio al lavoro.

2. Apposito regolamento regionale disciplinerà la procedura per l'attuazione del comma precedente.

3. Per le cooperative di solidarietà sociale i progetti di cui all'art. 2 devono prevedere una percentuale di inserimento dei soggetti di cui sopra non inferiore al 20 per cento dei soci; per i soggetti di cui alla lettera a) primo comma detta percentuale non potrà superare il 35 per cento; per tutti gli altri soggetti la percentuale massima di inserimento non potrà superare il 60 per cento.

4. Per le cooperative di cui al primo comma gli importi massimi di contribuzione di cui alla lettera d) primo comma dell'art. 3 possono essere elevati entro la misura massima del 50 per cento degli stessi con la deliberazione del consiglio regionale prevista all'art. 6.

Art. 6.

Valutazione dei progetti - Consulta regionale

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentita la consulta regionale per la cooperazione, delibera, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la concessione dei contributi e per l'ammissibilità delle spese.

2. Le cooperative ed i consorzi di cui all'art. 1 presentano entro il 31 maggio di ogni anno domanda di ammissione al contributo regionale corredata dei relativi progetti. Entro i tre mesi successivi la giunta regionale, sulla base dei criteri formulati nella deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede i contributi di cui alla presente legge. Entro trenta giorni dalla deliberazione la giunta regionale predispone una relazione sui progetti approvati e la trasmette al consiglio regionale.

3. Nelle domande di contributo deve essere specificato se siano state richieste analoghe provvidenze regionali.

4. La consulta regionale per la cooperazione, per i compiti di cui alla presente legge, è integrata da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7.

Liquidazione dei contributi

1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) primo comma, dell'art. 3 sono liquidati nella misura del 50 per cento sulla base di documentazione dimostrativa delle future spese, il rimanente 50 per cento a seguito di presentazione di documentazione comprovante la effettuazione delle spese.

2. I contributi di cui alla lettera d) primo comma dell'art. 3 sono liquidati a seguito di presentazione della documentazione comprovante l'inserimento dei soggetti di cui alla medesima lettera d).

Art. 8.

Controlli della Regione

1. La giunta regionale verifica, attraverso controlli annuali, lo stato di attuazione dei progetti che fruiscono dei benefici previsti dalla presente legge e in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalità indicate nei progetti, può disporre la revoca dei benefici stessi, previo parere della consulta regionale per la cooperazione.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 100.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 dei capitoli:

4634 «Contributi *una tantum* per spese correnti a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate», con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza;

4637 «Contributi per le spese di investimento a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate» con lo stanziamento di lire 70.000.000 in termini di competenza.

2. Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione le domande di concessione del contributo sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale provvede entro i tre mesi successivi a deliberare la concessione del contributo sulla base dei seguenti criteri che restano validi fino all'approvazione della deliberazione di cui al primo comma dell'art. 6:

a) per i contributi per spese di costituzione e di primo impianto le voci ammissibili sono:

- 1) costi per atti legali;
- 2) interessi passivi;
- 3) canoni di locazione limitatamente al primo anno di attività;
- 4) utenze telefoniche, elettriche e telex;

b) per i contributi per spese sostenute per la fruizione di servizi che contribuiscono ad aumentare l'efficienza, la produttività e l'incisività sul mercato della cooperativa richiedente, le voci ammissibili sono:

- 1) consulenza legale e fiscale;
- 2) analisi della fattibilità, ivi compresi studi e pianificazione per quanto attiene alla distribuzione, alla penetrazione commerciale, al risparmio energetico, all'informatizzazione produttiva e/o gestionale, studi relativi alla problematica import-export e alla progettazione di interventi formativi;

c) per i contributi per investimenti le voci ammissibili sono:

- 1) beni strumentali anche se acquistati in leasing;
- 2) costi pluriennali ammortizzabili, quali ad esempio quelli relativi a brevetti, manutenzioni, riparazioni, immobili, marketing e pubblicità, noleggi, studi e ricerche per nuovi prodotti.

3. Il contributo regionale di cui alla lettera d) primo comma dell'art. 3 è aumentato del 50 per cento per le cooperative di solidarietà sociale.

4. Dalle spese ammesse a contributo sono escluse quelle per rimborsi ai soci e le spese per il pagamento dell'IVA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 novembre 1988

MAGNANI

89R0324

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 59.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 «Interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del 30 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14 è così sostituito:

«Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) gli assessori alla sanità ed ai servizi socio assistenziali che svolgono le funzioni di presidente alternativamente, in relazione alla prevalenza delle caratteristiche sanitarie o sociali degli argomenti di volta in volta trattati individuata d'intesa dagli assessori stessi;

b) i responsabili dei seguenti servizi regionali: assistenza socio-sanitaria, assistenza sociale, formazione professionale, lavoro ed occupazione, igiene;

c) il presidente ed il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Genova;

d) il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova;

e) il presidente della sezione specializzata per le tossicodipendenze presso il Tribunale di Genova;

f) il presidente della sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Genova;

g) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia addetto agli istituti carcerari della Liguria designato dal Ministero stesso;

h) un funzionario della polizia di Stato, un ufficiale dei carabinieri e uno della guardia di finanza designati rispettivamente dal questore di Genova, dal comandante di legione dell'Arma dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza;

i) un rappresentante degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione designato dal Ministero stesso;

l) un rappresentante per ciascuno dei consiglio scolastici provinciali;

m) tre docenti di materie attinenti l'oggetto della presente legge designati dall'Università degli studi di Genova;

n) un rappresentante dei comandi delle forze armate esistenti nella Regione designato dal Ministero della difesa;

o) quattro operatori dei servizi di salute mentale delle unità sanitarie locali designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

p) dodici rappresentanti delle giunte dei comuni sedi di unità sanitaria locale;

q) cinque rappresentanti degli Enti convenzionati di cui all'art. 9;

r) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale, un rappresentante degli imprenditori designato dall'Unione ligure delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e un rappresentante delle cooperative esistenti nella Regione;

s) un rappresentante delle associazioni di famiglie operanti nell'ambito della lotta alla tossicodipendenza, uno delle associazioni di famiglie operanti nell'ambito del reinserimento familiare e sociale dei disadattati;

t) un rappresentante designato dal C.O.N.I. regionale, uno dagli enti di promozione sportiva e uno dagli enti che operano per il tempo libero nella Regione;

u) tre rappresentanti delle confessioni religiose presenti in Liguria designati dalla conferenza episcopale ligure e dagli organi locali rappresentativi delle altre confessioni».

2. Il quinto comma dello stesso art. 4 è così sostituito:

«Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario regionale del servizio assistenza socio sanitaria nel caso in cui le sedute siano presiedute dall'assessore alla sanità o da un funzionario regionale del servizio assistenza sociale nel caso in cui le sedute siano presiedute dall'assessorato ai servizi socio assistenziali».

Art. 2.

1. L'art. 6 della legge regionale 14 1984 è così sostituito:

«Istituzione della commissione tecnica

La giunta regionale nomina una commissione tecnica composta da:

a) gli assessori alla sanità e ai servizi socio assistenziali che svolgono le funzioni di presidente alternativamente in relazione alla prevalenza delle caratteristiche sanitarie o sociali degli argomenti di volta in volta trattati, individuata dagli assessori stessi;

b) due esperti nelle materie attinenti agli interventi contro le tossicodipendenze;

- c) due operatori dei servizi di salute mentale delle unità sanitarie locali;
- d) due operatori sociali dei comuni;
- e) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata per le tossicodipendenze del Tribunale di Genova;
- f) un funzionario regionale per ciascuno dei seguenti servizi:
assistenza socio sanitaria.
assistenza sociale.
igiene.

I componenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma sono scelti dalla giunta regionale sulla base delle indicazioni fornite rispettivamente dalle unità sanitarie locali e dai comuni.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario regionale nominato dalla giunta regionale.

Il presidente della commissione, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti da trattare, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti, può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, soggetti estranei alla commissione.

Ai componenti ed al segretario della commissione competono le indennità di presenza e le indennità per rimborso spese di cui alla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

La commissione dura in carica tre anni: si riunisce di norma una volta al mese e per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 14 1984 è così costituito:

«È istituito, presso la regione Liguria, l'albo regionale degli enti e delle associazioni di fatto e di volontariato anche operanti su base cooperativa nella produzione di beni e di servizi che, costituiti senza scopo di lucro, gestiscono strutture finalizzate alla riabilitazione o al reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

2. Il terzo e il quarto comma sono così sostituiti:

«L'iscrizione all'albo regionale è deliberata dalla giunta regionale sentita la commissione tecnica di cui all'art. 6, nonché il comune e l'unità sanitaria locale territorialmente competenti congiuntamente, ovvero in alternativa, in relazione alle caratteristiche sanitarie e sociali delle strutture interessate. Alla relativa istruttoria, che deve essere condotta sulla base di modalità che garantiscano l'uniformità di comportamento indipendentemente dalle caratteristiche delle strutture, provvedono il servizio assistenza socio sanitaria ovvero il servizio assistenza sociale, secondo le rispettive competenze. La giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta dell'albo regionale in modo da assicurarne l'unicità. Con le medesime procedure la giunta regionale provvede altresì alla revoca dell'iscrizione all'albo regionale qualora vengano meno i requisiti che l'avevano determinata».

Art. 4.

1. La lettera g) del quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 14/1984 è così sostituita:

«La disponibilità ad accettare tossicodipendenti detenuti per i quali sia stata disposta dalla Magistratura la sostituzione della custodia cautelare con l'arresto in un luogo di privata dimora ai sensi degli articoli 254 bis, ter e quater del codice di procedura penale, ovvero, in sede di carcerazione definitiva, l'affidamento in prova al servizio sociale o la semilibertà ai sensi degli articoli 47, 47 bis, 47 ter, 48 e seguenti, della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine l'unità sanitaria locale che ha in carico l'utente accerta la possibilità di inserimento ai sensi dell'art. 19 lettera o) della presente legge».

Art. 5.

1. Alla lettera o) del primo comma dell'art. 19 della legge regionale 14/1984, le parole: «in tema di misure alternative alla carcerazione preventiva e di affidamento in prova al servizio sociale» sono sostituite con le seguenti: «in tema di misure alternative alla custodia cautelare o definitiva».

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti nel capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» del bilancio regionale per l'anno 1988.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 novembre 1988

MAGNANI

89R0325

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 60,

Disciplina transitoria per l'anno 1988 per la concessione dei contributi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 23 sugli impianti sportivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del 30 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23, relativi alle indicazioni programmatiche dei comuni singoli o associati e alle domande delle società, associazioni ed enti sportivi presentate per l'anno 1987, si applicano le procedure di cui ai commi successivi in deroga a quanto disposto al riguardo dalle leggi regionali 25 giugno 1984 n. 34 e 22 aprile 1985 n. 23.

2. La giunta regionale entro il 20 novembre 1988, in attuazione del programma pluriennale regionale di promozione sportiva di cui all'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23, individua gli interventi da finanziare.

3. Entro il termine perentorio del 10 dicembre 1988 i comuni singoli o associati nonché le società, le associazioni e gli enti sportivi di cui all'art. 8, secondo comma della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23, presentano al presidente della giunta regionale la domanda di concessione di contributo regionale.

4. Successivamente, e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione di contributo, i comuni singoli o associati nonché le società, le associazioni e gli enti sportivi presentano la documentazione prevista rispettivamente dall'art. 3, primo e secondo comma della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 e dall'art. 11, quarto comma della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23.

5. La giunta regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio, entro il 31 dicembre 1988 concede il contributo, fissando altresì il termine entro il quale i soggetti interessati devono provvedere alla consegna dei lavori o al loro inizio nel caso di esecuzione in economia.

6. Il presidente della giunta regionale liquida i contributi previo accertamento dell'osservanza da parte dei soggetti interessati degli obblighi ad essi spettanti indicati al quarto comma, nonché di quelli stabiliti dall'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 novembre 1988

MAGNANI

89R0326

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1988, n. 61.

Assesamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1988 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del 30 novembre 1988)

(Omissis).

89R0327

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1988, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 «Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 49 del 7 dicembre 1988)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 «Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati» è sostituito dal seguente:

«procedure per l'autorizzazione

1. L'unità sanitaria locale provvede all'istruttoria della domanda ed all'accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. Il responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale, esaurita l'istruttoria, salvo quanto previsto all'art. 3 bis, trasmette al sindaco la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione.

3. Il sindaco entro i successivi sessanta giorni, decide in merito al rilascio dell'autorizzazione. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento, su richiesta ed a spese dell'interessato, eseguito dalla competente unità sanitaria locale, della conformità del presidio realizzato alla documentazione di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a).

4. L'autorizzazione è concessa alla persona fisica o al rappresentante legale della persona giuridica. Qualsiasi variazione della titolarità deve essere autorizzata dal sindaco.

5. Gli eredi dell'autorizzato, se persona fisica, o la società, se persona giuridica, hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio del presidio fino al rilascio della nuova autorizzazione da richiedersi entro novanta giorni dal decesso del titolare.

6. Ogni variazione nelle persone del direttore tecnico e del personale medico e tecnico, laureato o diplomato, operante nel presidio deve essere preventivamente comunicata all'unità sanitaria locale che rilascia il nulla-osta entro dieci giorni qualora i sostituti abbiano tutti i requisiti previsti dalla presente legge e da ogni altra disposizione vigente in materia.

7. Le variazioni di cui al sesto comma sono comunicate dal responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale al sindaco.

Art. 2.

Aggiunta di un articolo

1: Dopo l'art. 3 viene aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

Procedure per l'autorizzazione di competenza regionale.

1. L'autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasformazione o trasferimento in altra sede dei presidi di cui all'art. 1 secondo comma lettera d), viene rilasciata dal presidente della giunta regionale.

2. L'unità sanitaria locale provvede all'istruttoria delle domande ed all'accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Il responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale, esaurita l'istruttoria, trasmette alla Regione la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione, nonché un parere non vincolante, sul rilascio dell'autorizzazione.

4. Il presidente della giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, decide in merito al rilascio dell'autorizzazione. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento, su richiesta ed a spese dell'interessato, eseguito dalla competente unità sanitaria locale, della conformità del presidio realizzato alla documentazione di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a).

5. L'autorizzazione è concessa alla persona fisica o al rappresentante legale della persona giuridica. Qualsiasi variazione della titolarità deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale.

6. Gli eredi dell'autorizzato, se persona fisica, o la società, se persona giuridica, hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio del presidio fino al rilascio della nuova autorizzazione da richiedersi entro novanta giorni dal decesso del titolare.

7. Ogni variazione nelle persone del direttore tecnico e del personale medico e tecnico, laureato o diplomato, operante nel presidio deve essere preventivamente comunicata all'unità sanitaria locale che rilascia il nulla-osta entro dieci giorni qualora i sostituti abbiano tutti i requisiti previsti dalla presente legge e da ogni altra disposizione vigente in materia.

8. Le variazioni di cui al settimo comma sono comunicate dal presidente del comitato di gestione alla Regione».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 13

1. Il quinto comma dell'art. 13 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 è sostituito dal seguente:

«5. La superficie complessiva dei locali del laboratorio deve essere adeguata al tipo di attività svolta ed alle apparecchiature presenti. In ogni caso non può essere inferiore a metri quadri 80. I locali destinati esclusivamente alle esecuzioni analitiche devono garantire la disponibilità di almeno 12 metri quadri per operatore e tecnico in servizio».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 19

1. L'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 è sostituito dal seguente:

«Controllo di qualità interlaboratorio e centri di riferimento

1. Il controllo di qualità interlaboratorio ha lo scopo di garantire l'uniformità dei risultati analitici nei laboratori della Regione.

2. A tal fine la giunta regionale, sentito il comitato sanitario regionale, individua fra le strutture pubbliche insistenti sul territorio apposito centro di riferimento che provvede:

a) all'acquisizione, conservazione e distribuzione degli standard e dei campioni di controllo per i programmi interlaboratorio tenuto conto anche delle indicazioni degli organismi sanitari internazionali;

b) alla valutazione statistica dei risultati dei programmi interlaboratorio;

c) alle attività di consulenza per le questioni emergenti dai controlli.

3. Il centro di riferimento comunica i risultati dei singoli controlli al laboratorio interessato ed alla unità sanitaria locale competente per territorio nonché, semestralmente, un riepilogo riassuntivo alla Regione ed al sindaco competente.

4. L'ammontare delle tariffe per il controllo di qualità interlaboratorio è determinato dalla giunta regionale sentito il comitato sanitario regionale: il relativo onere è a carico di ciascun laboratorio.

5. Il centro di riferimento, inoltre, in relazione al controllo di qualità interlaboratorio, provvede a verificare le ripetizioni periodiche delle carte di controllo svolte dalle unità sanitarie locali, provvede all'elaborazione dei dati relativi ed all'attività di consulenza.

6. Per i fini di cui al presente articolo il centro di riferimento può servirsi di strutture pubbliche o private che assicurino il massimo di affidabilità nel campo della ricerca scientifica per provvedere a specifiche esigenze».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 20

1. L'art. 20 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 è sostituito dal seguente:

«Irregolarità ed inadempienze»

1. Nel caso in cui i risultati delle analisi superino le deviazioni definite come massime tollerabili per ciascun parametro e metodica, il centro di riferimento, in collaborazione con il laboratorio, ne analizza i possibili motivi e propone le opportune modifiche alle attrezzature e alle metodiche utilizzate. Continuando a verificarsi tali irregolarità, il centro di riferimento invia apposita relazione all'autorità competente all'autorizzazione che diffida il presidio a sospendere il ricorso alla metodica contestata e ad eliminare le cause entro il termine dallo stesso fissato.

Qualora il presidio non ottemperi a quanto prescritto con la diffida, l'autorità competente provvede ai sensi dell'art. 66 quarto e quinto comma».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 23

1. Il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 è sostituito dal seguente:

«2. I titolari di autorizzazione dei presidi di cui all'art. 12 possono essere autorizzati ad aprire non più di un punto di prelievo esterno purché insistente nel territorio della unità sanitaria locale dove ha sede il laboratorio».

2. Il quinto comma dell'art. 23 è abrogato.

Art. 7.

Integrazioni all'art. 33

1. All'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. La commissione di cui al secondo comma è integrata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con due esperti designati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti come definite al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1988 n. 24,

4. Qualora una domanda preveda l'installazione di un laboratorio di medicina nucleare in edifici nei quali si trovino anche civili abitazioni, i residenti nelle stesse hanno diritto di essere posti a conoscenza di tutti i dati tecnici relativi alla predetta domanda e dei pareri espressi sulla stessa, in tempi che consentano loro di far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dall'acquisizione degli stessi rispettivamente alla commissione di cui ai commi precedenti, all'unità sanitaria locale e alla Regione».

Art. 8.

Integrazione all'art. 56

1. All'art. 56 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 è aggiunto il seguente quinto comma:

«5. Salvo quanto previsto dal quarto comma il direttore tecnico deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione relativa al tipo di attività svolta ed iscritto all'Ordine professionale».

Art. 9.

Modificazione dell'art. 58

1. Il secondo comma dell'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 è sostituito dal seguente:

«2. Ferma restando la procedura per l'autorizzazione prevista all'art. 3-bis, fino a quando la Regione non disporrà diversamente con propria legge, per quanto attiene alla tipologia, ai requisiti e a quanto altro forma oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 in materia di requisiti delle case di cura private, si applicano le disposizioni contenute nel citato decreto per quanto non in contrasto con la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, con le relative leggi statali e regionali di attuazione e con la presente legge».

Articolo 10.

Modificazioni all'art. 66

1. I commi terzo e quarto dell'art. 66 della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 38 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale propone al sindaco o al presidente della giunta regionale, qualora si tratti di case di cura, la chiusura temporanea del presidio fino ad un massimo di tre mesi.

4. In caso di ripetute infrazioni, in sindaco o il presidente della giunta regionale, secondo le rispettive competenze, revoca l'autorizzazione».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 67

1. Le lettere a), b), c) del secondo comma dell'art. 67 della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 38 sono sostituite dalle seguenti:

«a) trasferimento di titolarità di un presidio senza autorizzazione (articoli 3 quarto comma e 3-bis quinto comma), da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;

b) mancata richiesta dell'autorizzazione provvisoria entro novanta giorni dal decesso del titolare (articolo 3, quinto comma e 3-bis, sesto comma), da lire 500.000 a lire 5.000.000;

c) mancata comunicazione preventiva di variazione nelle persone del direttore o di altro personale tecnico operante nel presidio (articoli 3 sesto comma e 3-bis, settimo comma), da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Art. 12.

Norma transitoria

1. I punti di prelievo già autorizzati eccedenti il numero previsto al secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 38 come modificato dall'articolo 6 devono cessare l'attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge pena la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio del laboratorio.

2. I laboratori di medicina nucleare che eseguono prestazioni diagnostiche in vivo già autorizzati e non in regola con quanto prescritto all'art. 7 sono tenuti ad adeguarsi alla nuova disciplina normativa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge pena la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio del laboratorio.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 novembre 1988

MAGNANI

89R0328

L. 13A

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1988, n. 63.

Adempimenti per la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo investimenti ed occupazione per gli anni 1986, 1987, 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 50 del 14 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione della deliberazione del 12 maggio 1988 con la quale il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modifiche e integrazioni, ha assegnato alla regione Liguria quota parte delle risorse destinate al fondo investimenti ed occupazione (FIO) per gli anni 1986, 1987, 1988, è autorizzata la spesa complessiva di L. 248.152.000.000 così suddivisa:

a) completamento impianto di depurazione e costruzione condotte di collettamento del consorzio dei comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano, Castellaro, Pompeiana, Terzorio, L. 14.352.000.000;

b) convogliamento dei liquami urbani dei comuni di Noli, Spotorno, Bergeggi all'impianto di depurazione consortile, L. 13.680.000.000;

c) depuratore comprensoriale del comune di Bordighera ed assi fognanti principali, L. 10.950.000.000;

d) impianto di canalizzazione e depurazione delle acque reflue della città di Imperia, L. 19.631.000.000;

e) impianto di depurazione e collettori del consorzio tra i comuni di Borghetto Santo Spirito, Loano, Balestrino, Boissano e Toirano, L. 16.585.000.000;

f) depurazione e collettore per acque reflue civili ed industriali dell'Alta Valle Scrivia, L. 19.975.000.000;

g) risanamento delle acque del fiume Bormida di Spigno (bacino superiore), L. 25.003.000.000;

h) ristrutturazione dell'impianto di incenerimento rifiuti solidi urbani di Volpara, L. 20.320.000.000;

i) metropolitana di Genova, tratta funzionale Brin-Dinegro, L. 26.862.000.000;

l) viabilità Polcevera, lotto funzionale via Polonio - Ponte Teglia - Ponte Rivarolo, L. 61.850.000.000;

m) completamento ospedale di Savona, località Valloria, L. 6.196.000.000;

n) progetto per il restauro e il riuso della fortezza del Priamar a Savona, L. 12.748.000.000.

Art. 2.

1. L'esecuzione delle opere relative ai progetti di cui all'art. 1 è affidata in concessione rispettivamente a:

a) consorzio dei comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano, Castellaro, Pompeiana, Terzorio per il progetto di cui alla lettera a) dell'art. 1;

b) consorzio per la depurazione delle acque di Savona per il progetto di cui alla lettera b) dell'art. 1;

c) comune di Bordighera per il progetto di cui alla lettera c) dell'art. 1;

d) comune di Imperia per il progetto di cui alla lettera d) dell'art. 1;

e) consorzio tra i comuni di Borghetto Santo Spirito, Loano, Balestrino, Boissano e Toirano per il progetto di cui alla lettera e) dell'art. 1;

f) provincia di Genova per il progetto di cui alla lettera f) dell'art. 1;

g) consorzio tra i comuni di Cairo Montenotte, Carcare, Altare e Dego per il progetto di cui alla lettera g) dell'art. 1;

h) comune di Genova per i progetti di cui alle lettere h), i), l), dell'art. 1;

i) unità sanitaria locale n. 7 per il progetto di cui alla lettera m) dell'art. 1;

l) comune di Savona per il progetto di cui alla lettera n) dell'art. 1.

2. In conseguenza dei predetti affidamenti, sono autorizzati, senza aggravio di oneri e di interessi per il bilancio regionale, i trasferimenti delle seguenti somme:

a) L. 14.352.000.000 al consorzio dei comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano, Castellaro, Pompeiana, Terzorio;

b) L. 13.680.000.000 al consorzio per la depurazione delle acque di Savona;

c) L. 10.950.000.000 al comune di Bordighera;

d) L. 19.631.000.000 al comune di Imperia;

e) L. 16.585.000.000 al consorzio tra i comuni di Borghetto Santo Spirito, Loano, Balestrino, Boissano e Toirano;

f) L. 19.975.000.000 alla provincia di Genova;

g) L. 25.003.000.000 al consorzio tra i comuni di Cairo Montenotte, Carcare, Altare e Dego;

h) L. 109.032.000.000 al comune di Genova;

i) L. 6.196.000.000 all'unità sanitaria locale n. 7;

l) L. 12.748.000.000 al comune di Savona.

3. Le suddette somme non possono essere utilizzate per oneri derivanti da interessi passivi dovuti a ritardo nei pagamenti.

4. I rapporti tra la Regione e gli enti di cui al primo comma saranno regolati da apposite convenzioni secondo uno schema approvato dalla giunta regionale che preveda in particolare:

a) la predisposizione e l'approvazione da parte del concessionario dei progetti esecutivi;

b) l'espletamento a cura del concessionario delle procedure relative all'appalto dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare delle direttive comunitarie concernenti l'aggiudicazione dei lavori pubblici;

c) le modalità ed i termini per i pagamenti, tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione CIPE di cui all'art. 1;

d) le modalità per la partecipazione della Regione alla vigilanza dei lavori ed ai collaudi in corso d'opera;

e) ogni altro adempimento a carico del concessionario per consentire alla Regione il rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla stessa deliberazione CIPE;

f) la disponibilità da parte del concessionario per sé e per il soggetto esecutore ad agevolare le verifiche sul progetto e sui relativi lavori da parte dei soggetti indicati dalla deliberazione CIPE citata.

Art. 3.

1. Gli stati di avanzamento dei lavori adottati dal concessionario sono approvati dal presidente della giunta regionale, nei limiti fissati dal CIPE nella citata deliberazione, al fine di consentire, da parte della Cassa depositi e prestiti, l'erogazione delle quote successive l'anticipazione all'ente concedente.

Art. 4.

1. L'approvazione degli atti di collaudo finale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37, costituisce titolo per il trasferimento di proprietà ai concessionari dell'opera pubblica o delle parti di essa realizzate con la disponibilità finanziaria di cui alla presente legge.

Art. 5.

1. Le amministrazioni concessionarie dovranno comunicare tempestivamente alla Regione, per la preventiva autorizzazione, le varianti al progetto che modificano quanto illustrato nella scheda progettuale trasmessa al Ministero del bilancio e programmazione economica fermo restando che le dichiarazioni contenute nella scheda stessa costituiscono formale impegno per gli enti concessionari con particolare riferimento ai vincoli finanziari indicati nel relativo piano.

Art. 6.

1. Le disposizioni della presente legge derogano alla disciplina generale per la realizzazione delle opere in concessione previste dagli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Art. 7.

1. Sulla base di quanto stabilito al punto 2 nella deliberazione CIPE citata, nell'ambito dell'importo massimo di L. 248.152.000.000, la giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

2. Ai sensi dell'art. 21, settimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 l'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

1. Per l'attuazione della presente legge, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 9.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 25 novembre 1988

MAGNANI

89R0329

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1988, n. 64.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 «Norme per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 50 del 14 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 3 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17

1. Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 è così sostituito:

«4. La licenza ha validità triennale e si intende rinnovata mediante presentazione di apposita istanza al comune di residenza entro il 30 settembre dell'anno di scadenza.

Il comune, con provvedimento motivato, può rinnovare la licenza anche per le istanze presentate entro il 30 settembre».

Art. 2.

Integrazioni all'art. 4

1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 è aggiunta la seguente lettera:

«f) un rappresentante delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e degli interpreti turistici, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

2. Alla fine del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 è aggiunta la seguente frase:

«Per ciascun componente della commissione è nominato con la medesima procedura un supplente».

3. Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Qualora per due sedute consecutive non partecipi alle riunioni né il membro effettivo né il supplente si provvede alla sostituzione di entrambi.

6. La commissione giudicatrice di cui al primo comma, qualora il numero dei candidati superi le duecento unità, può essere integrata con un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecento.

7. Le sedute della Commissione di cui alla presente legge, anche nella composizione prevista dal sesto comma, sono valide qualora siano presenti almeno i tre quinti dei componenti, purché gli stessi siano in possesso delle esperienze necessarie in relazione alle materie d'esame».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 5

1. La lettera d) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 17 giugno 1987 n. 17 è così sostituita:

«d) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana».

Art. 4.

Integrazioni all'art. 6

1. All'art. 6 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Le guide turistiche che intendono esercitare la professione in altra provincia sono tenute a sostenere soltanto la prova scritta ed orale nelle materie di cui al n. 1 della lettera a) del primo comma del presente articolo.

6. Si prescinde dal titolo di studio e dall'esame nelle lingue straniere, per le quali risultano già abilitati, per coloro che in possesso di licenza di guida turistica o di interprete turistico o di accompagnatore turistico intendono estendere la licenza in una delle altre citate professioni».

Art. 5.

Integrazioni all'art. 7

Dopo il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. La presentazione della domanda di ammissione all'esame in una provincia esclude la possibilità di presentare domanda per la medesima sessione in altra provincia salvo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 6.

L'esame per guida turistica si svolge esclusivamente nella provincia nella quale si richiede di esercitare la professione.

4. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese, ai sensi dell'art. 239, comma secondo, numero 7, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di L. 50.000».

Art. 6.

Modificazione all'art. 14

1. Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 è così sostituito:

«1. È vietato avvalersi di soggetti non autorizzati per l'attività di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico, fatto salvo quanto disposto dal primo comma, lettera c), dell'art. 2 della legge regionale 21 luglio 1986, n. 15».

Art. 7.

Abrogazione del secondo comma dell'art. 17

1. Il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 è abrogato.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 23

1. L'art. 23 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 è così sostituito:

«Art. 23

Rapporti finanziari per delega

1. Per l'esercizio della delega di cui alla presente legge sono attribuite a ciascuna provincia le somme dovute dagli aspiranti alle professioni di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico ai sensi del quarto comma dell'art. 7 nonché i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 16».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 24

1. Nel secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 è soppresso il numero «239».

Art. 10.

Norme transitorie

1. Alla sessione straordinaria di cui all'art. 19 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 sono ammessi a partecipare anche gli iscritti da almeno tre anni all'albo dell'International Association Tour Managers (I.A.T.M.).

2. Limitatamente ai soggetti di cui al comma precedente i bandi di concorso indetti dalle province ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 sono riaperti fino al trentesimo giorno da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora la sessione straordinaria abbia avuto svolgimento, gli esami per gli iscritti all'I.A.T.M. saranno effettuati con le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 in coincidenza con la prima sessione ordinaria utile.

4. Per la prima attuazione della presente legge la Regione assegna a ciascuna provincia un contributo «una tantum» di L. 30.000 per ciascun concorrente.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988:

a) riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8415 «Contributi a favore degli enti provinciali per il turismo o alle aziende di promozione turistica»;

b) riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8420 «Contributi a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o alle aziende di promozione turistica»;

c) istituzione del capitolo 8445 «Contributi una tantum alle province per la prima attuazione della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17» con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 novembre 1988

MAGNANI

89R0330

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1988, n. 65.

Norme in materia di commissioni sanitarie regionali di cui alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 ed alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 50 del 14 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attribuzione di funzioni

1. Le funzioni amministrative relative all'attività delle commissioni sanitarie regionali di cui al primo comma degli articoli 14, 16, 18 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni e della commissione sanitaria regionale di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 46, sono svolte dalle unità sanitarie locali presso le quali le commissioni hanno sede.

2. Le commissioni sanitarie regionali di cui agli articoli 14, 16, 18 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni hanno sede presso l'Unità sanitaria locale n. 12.

3. La commissione sanitaria regionale di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 ha sede presso l'Unità sanitaria locale n. 13.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. I componenti delle commissioni sanitarie di cui alla presente legge continuano ad essere nominati ai sensi della normativa vigente dalla giunta regionale.

2. La Regione, per l'esercizio da parte delle Unità sanitarie locali numeri 12 e 13 delle funzioni di cui all'art. 1 della presente legge, svolge attività di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 6 settembre 1984, n. 46, in quanto compatibili.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Le spese concernenti l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono sostenute dalle unità sanitarie locali competenti ed il relativo onere è coperto dalla quota loro spettante del fondo sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 29 novembre 1988

MAGNANI

89R0331

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1988, n. 66.

Norme in materia di approvvigionamento di sieri e vaccini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 50 del 14 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenze delle unità sanitarie locali

1. Le unità sanitarie locali, per i fini di cui all'art. 2, primo comma, numero 1 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23, provvedono all'approvvigionamento secondo le norme vigenti di sieri e vaccini di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. Per l'esercizio da parte delle unità sanitarie locali delle funzioni loro attribuite dalla presente legge la Regione svolge attività di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Le spese concernenti l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono sostenute dalle unità sanitarie locali competenti per territorio e il relativo onere è coperto dalla quota loro spettante del fondo sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 29 novembre 1988

MAGNANI

89R0332

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1988, n. 67.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 «Norme per la salvaguardia e l'incremento della attività agricola nelle Cinque Terre».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 51 del 21 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 41

1. Nell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 41, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:

«h) attuazione di operazioni di difesa fitosanitaria per superfici non inferiori a venti ettari, privilegiando i sistemi di lotta integrata e biologica».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 41/1985

1. L'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 è sostituito dal seguente:

«Destinatari dei contributi e limiti di erogazione degli stessi

I contributi in conto capitale previsti nel primo comma dell'art. 2 sono concessi ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei fondi ricadenti nel territorio di cui all'art. 1 nonché ai consorzi, alle cooperative ed alle associazioni fra i predetti soggetti nella misura seguente:

a) fino al novanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c);

b) fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui alle lettere d) ed e);

c) fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'intervento di cui alla lettera f);

d) fino al novanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alla lettera g) con il limite massimo di L. 30.000.000 di contributo per ogni ettaro di terreno trasferito, quando trattasi di interventi proposti da cooperative agricole;

e) fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alla lettera g) con il limite massimo di L. 10.000.000 di contributo per ogni intervento quando trattasi di interventi proposti dai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei fondi ricadenti nel territorio di cui all'art. 1;

f) fino al novanta per cento della spesa sostenuta e debitamente documentata per gli interventi di cui alla lettera h) se realizzati mediante aereomobili ovvero fino al cinquanta per cento negli altri casi.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile gli enti delegati utilizzano:

a) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) il prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario adottato dal consiglio regionale con deliberazione n. 141 del 28 dicembre 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per gli interventi di cui alla lettera g) del primo comma dell'art. 2 le certificazioni di congruità del valore economico dei fondi interessati rilasciate da parte dell'ufficio tecnico erariale.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 41/1985

1. L'art. 4 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 è sostituito dal seguente:

«Priorità dei finanziamenti

Nell'ambito delle singole tipologie di intervento di cui all'art. 2 i contributi sono concessi con il seguente ordine di preferenza:

a) alle cooperative agricole;

b) ai coltivatori diretti singoli o associati, come definiti dall'art. 48, primo comma, lettera a) della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei fondi ricadenti nel territorio di cui all'art. 1».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 41/1985

1. L'art. 5 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 è sostituito dal seguente:

«Presentazione delle domande

Gli interessati, per ottenere i contributi, presentano, entro il 30 maggio di ogni anno, agli enti delegati di cui all'art. 8 una domanda dalla quale risultino:

a) il tipo o i tipi di intervento;

b) la loro localizzazione;

c) il costo previsto;

d) il periodo presunto di realizzazione.

Sulla base delle domande pervenute, gli enti delegati trasmettono alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente una sintetica descrizione delle iniziative con l'indicazione delle relative priorità e gli elementi atti a valutarne la congruenza sia con il programma stralcio di cui all'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sia con la vigente normativa urbanistica ed ambientale».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 41/1985

1. L'art. 6 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 è sostituito dal seguente:

«Approvazione regionale

La giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse dagli enti delegati, ripartisce, fra questi ultimi, i fondi disponibili per le tipologie di intervento di cui all'art. 2 modificando, se del caso, l'ordine di priorità proposto, tenuto conto della congruità degli interventi stessi con il programma stralcio di cui all'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 e successive modifiche e integrazioni e della compatibilità con gli atti di programmazione redatti dagli enti ed organismi di cui alla legge regionale 18 marzo 1985, n. 12 "Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale «Bracco-Mesco/Cinque Terre/Monte Maroccolo». Istituzione della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 41/1985

1. L'art. 7 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 è sostituito dal seguente:

«Concessione dei contributi

Gli enti delegati, previa acquisizione della documentazione attestante la compatibilità urbanistica ed ambientale degli interventi, concedono i contributi, secondo le priorità previste dall'art. 4, entro novanta giorni dalla avvenuta comunicazione della deliberazione con la quale la giunta regionale ha ripartito i fondi ai sensi dell'art. 6.

Il provvedimento di concessione stabilisce il termine entro il quale l'intervento deve essere realizzato. Tale termine, non superiore ad un anno, deve essere rapportato alla consistenza dell'intervento; può essere concessa una sola proroga di durata non superiore ad un anno.

In caso di inosservanza dei termini indicati nel secondo comma l'ente delegato revoca il contributo e provvede al recupero anche, se necessario, mediante esecuzione forzata ai sensi del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I contributi concessi per gli interventi di cui all'art. 2, primo comma, lettera g) sono revocati qualora il beneficiario venda il terreno acquistato o permutato prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto o dalla permuta.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri concedibili per le medesime finalità in base alla normativa vigente».

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Le spese previste dall'art. 1 della presente legge sono imputate al capitolo 7110 del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1988 che presenta sufficiente disponibilità ad assumere la seguente denominazione: «Contributi in conto capitale per la costruzione ed il riattamento di fabbricati rurali, per il riattamento ed il miglioramento di cantine aziendali, per l'acquisizione e la permuta di terreni nonché per la realizzazione di programmi di lotta fitosanitaria».

Art. 8.

Norma transitoria

1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità economica europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE.

2. In sede di prima applicazione della presente legge gli interessati presentano le domande di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 41-1985 come modificato dalla presente legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma.

3. Gli enti delegati, nei successivi sessanta giorni, trasmettono alla Regione la relazione di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 41-1985 come modificato dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 novembre 1988

MAGNANI

89R0333

LEGGE REGIONALE 1^o dicembre 1988, n. 68.**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 23 sugli impianti sportivi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 51 del 21 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il limite di L. 30.000.000 previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 23 «Promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive» per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, è aumentata a L. 60.000.000.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1^o dicembre 1988

MAGNANI

89R0334

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 69.

Norme per la gestione unitaria dei rapporti economici delle unità sanitarie locali con le farmacie convenzionate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 51 del 21 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Modalità per la gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie

1. La gestione unitaria dei rapporti economici delle unità sanitarie locali con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è effettuata dall'unità sanitaria locale individuata dalla giunta regionale.

2. A decorrere dal 1989 il finanziamento dell'assistenza farmaceutica convenzionata relativo all'intero territorio della Regione è effettuato a favore dell'unità sanitaria locale individuata ai sensi del primo comma.

3. Tale unità sanitaria locale, nei termini e secondo le modalità fissate dall'accordo nazionale unico per la disciplina dei rapporti con le farmacie stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede al pagamento alle farmacie convenzionate, nei limiti complessivi del finanziamento di cui al secondo comma, previsto dalla legge di riparto per ogni unità sanitaria locale.

4. Restano fermi l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unità sanitarie locali sulle spese farmaceutiche e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unità sanitarie locali medesime. La giunta regionale fissa modalità procedurali per l'applicazione del presente comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 dicembre 1988

MAGNANI

89R0335

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flacciovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*